



REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 9 aprile 2013

Anno XLIV - N. 33



Fauna del Veneto, Cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus).

Il Cavaliere d'Italia è un uccello che misura circa 37 cm di lunghezza. Ha lunghissime zampe rosse, dorso e ali nere, mentre la parte inferiore del corpo è bianca. Vive in piccoli gruppi. È presente in Italia più frequentemente in primavera che in autunno. Lo si può trovare nelle zone paludose e umide come la laguna di Venezia, in particolare delle valli e nelle casse di colmata, o nel Parco del Delta del Po, luogo che costituisce un vero paradiso per gli appassionati di "birdwatching".

(Foto Mario Fletzer)

Direzione - Redazione

Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905

Sito internet: <http://bur.regione.veneto.it> e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 28 del 22 marzo 2013

Sostituzione del componente supplente della Commissione d'esame istituita con D.G.R. n. 3440 del 30.10.2007 e nominata con D.P.G.R. n. 269 del 17.12.2009 e successivo n. 22 del 2.03.2011 per la specializzazione nell'insegnamento del freeride - newschool. Legge Regionale 03.01.2005, n. 2, art. 8 comma 1, lett. b) "Nuova disciplina della professione di maestro di sci".....6
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. 29 del 22 marzo 2013

Proroga degli incarichi ai Commissari straordinari al fine di garantire la gestione e la regolare erogazione del servizio idrico integrato, nelle more della operatività dei Consigli di Bacino. Art. 13, comma 2, L.R. 27 aprile 2012, n. 17. D.P.G.R. n. 218 del 21.12.2012..... 8
[Designazioni, elezioni e nomine]

DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

n. 2 del 21 marzo 2013

Modifica della composizione delle commissioni consiliari permanenti.....10
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. 3 del 21 marzo 2013

Modifica della composizione della Commissione per lo statuto e per il regolamento del Consiglio regionale (art. 15, comma 3, regolamento).14
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. 4 del 21 marzo 2013

Modifica della composizione della Commissione speciale per le relazioni internazionali ed i rapporti comunitari..... 15
[Designazioni, elezioni e nomine]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 39 del 21 gennaio 2013

DGR n. 3887 del 9/12/2008 "Decreto Ministero dell'Ambiente 18 marzo 2003, n. 101. Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della Legge 23 marzo 2001, n. 93". Revoca.16
[Sanità e igiene pubblica]

n. 237 del 26 febbraio 2013

Richiesta di assegnazione di alcune unità di personale in avvalimento da vari Enti presso la Regione del Veneto per completamento attività in attuazione dell'O.P.C.M. n. 3906/2010 e s.m.i. e dell'O.C.D.P.C. n. 43/2013. 19
[Difesa del suolo]

n. 317 del 12 marzo 2013

Giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 17, 18, 19, 22 e 26 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto." Autorizzazione alla costituzione in giudizio.....21
[Affari legali e contenzioso]

n. **318** del 12 marzo 2013

Giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 4 e 16 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia di urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante.” Autorizzazione alla costituzione in giudizio..... 23
[Affari legali e contenzioso]

n. **371** del 19 marzo 2013

Conferimento dell’incarico interinale della Direzione pianificazione territoriale e strategica..... 25
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **375** del 19 marzo 2013

“Area Polesine. Iniziative a sostegno del territorio. Approvazione Protocollo d’Intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico”..... 26
[Secondario, settore]

n. **377** del 25 marzo 2013

Direzione Affari Generali - Servizio Approvvigionamenti. Budget Operativi ai sensi dell’art. 49 L.R. n. 39/2001. Anno 2013 - Capitolo 5110, Capitolo 5124 e Capitolo 5030..... 32
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **378** del 25 marzo 2013

Programmazione per l’anno 2013 delle forniture e dei servizi per l’Amministrazione Regionale e relative determinazioni. Art. 11, comma 2 del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163..... 35
[Demanio e patrimonio]

n. **379** del 25 marzo 2013

Autorizzazione a proporre impugnazione avanti la Corte d’Appello di Venezia avverso la sentenza del Tribunale di Treviso - sezione lavoro n. 73 del 8.2.2013..... 39
[Affari legali e contenzioso]

n. **380** del 25 marzo 2013

n. 2 avanti al Tribunale di Venezia/Mestre R.G.N.R. n. 1530/11 e n. 13889/10/11, avanti al Tribunale di Venezia - Sez. di Chioggia R.G.N.R. n. 9747/11..... 40
[Affari legali e contenzioso]

n. **381** del 25 marzo 2013

N° 12 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria..... 41
[Affari legali e contenzioso]

n. **382** del 25 marzo 2013

Non costituzione in giudizio in numero 6 ricorsi avanti Autorità Giudiziarie proposti c/Regione del Veneto ed altri..... 42
[Affari legali e contenzioso]

n. **383** del 25 marzo 2013

Ricorso proposto dalla Regione Veneto contro il Ministero della Salute e la Presidenza del Consiglio dei Ministri avanti il TAR Lazio R.G. 5862/2006, per l’annullamento del D.M. 23 febbraio 2006. Autorizzazione alla proposizione della rinuncia agli atti del giudizio a spese compensate..... 43
[Affari legali e contenzioso]

n. **384** del 25 marzo 2013

Presenza d’atto del parere n. 24 del 26 febbraio 2013 della Commissione regionale VAS “Applicazione sperimentale della nuova procedura amministrativa di VAS”..... 44
[Ambiente e beni ambientali]

n. **387** del 25 marzo 2013

Attuazione percorso di accorpamento società regionali operanti nel settore immobiliare ex DGR n. 2324/2011. Proposta di aumento di capitale sociale di S.V.E.C. s.p.a. mediante conferimento delle azioni regionali in Terme di Recoaro s.p.a..... 50
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **388** del 25 marzo 2013

POR - Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione", parte FESR (2007-2013). Linea di Intervento 6.1 Assistenza tecnica. Azione 6.1.1. Programmazione, gestione attuazione monitoraggio e controllo. Sistema di gestione e di controllo. Attività di controllo in loco di 1° livello. Convenzione fra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA). Rinnovo convenzione per l'anno 2013. Cod. Az. 2A611. Cod. Progetto 12521 "Incarico attività controlli in loco di 1° livello"..... 52
[Programmazione]

n. **389** del 25 marzo 2013

Modalità operative per l'attuazione del Protocollo di Intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport e la Regione del Veneto per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento con le risorse del "Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale" relative agli anni 2008 - 2011 e 2007 (residui) - (D.G.R. n. 201 del 26.02.13). 53
[Enti locali]

n. **391** del 25 marzo 2013

"Fondazione Slow Food per la biodiversità ONLUS". Designazione rappresentante della Regione del Veneto presso il Consiglio di amministrazione della Fondazione. 67
[Relazioni internazionali]

n. **393** del 25 marzo 2013

DGRV n. 1868 del 15.11.2011 - attribuzione del "codice bianco" alla dimissione di soggetti appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, Arma dei Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco e conseguente applicazione dell'art. 17, comma 6, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111 - determinazioni. 69
[Sanità e igiene pubblica]

n. **394** del 25 marzo 2013

Joint Action "Mental Health and Well Being" (MH-WB) - Salute Mentale e Benessere. Partecipazione della Regione del Veneto al Work Package 7 "Salute mentale e scuola - WP7" mediante il Coordinamento Regionale per il Management e la Progettazione Europea (CReMPE). 71
[Sanità e igiene pubblica]

n. **395** del 25 marzo 2013

Istituto Oncologico Veneto. Autorizzazione all'incremento della dotazione organica e dei fondi contrattuali. 73
[Sanità e igiene pubblica]

n. **396** del 25 marzo 2013

Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche ai sensi dell'art. 9, della L. R. 60/1993 - Conferma di iscrizione. 76
[Veterinaria e zootecnia]

n. **397** del 25 marzo 2013

L.R. 14/01/2003, n. 3 - art. 17. Consorzio di Bonifica Veronese. Accordo di programma integrativo per la realizzazione di una condotta drenante per le acque meteoriche in località Pressenga a monte del Rio Bisavola in comune di Cavaion Veronese. Approvazione schema. 77
[Bonifica]

n. **398** del 25 marzo 2013

D.Lgs. 152/2006, L.267/1998 e L. 365/2000 - Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico del Fiume Po. Proposta di riesame, ai sensi dell'Art. 18 delle Norme di Attuazione di aree in dissesto per pericolosità geologica nel Comune di Brenzone (VR). Parere Regionale ai sensi della DGR 2803 del 4/10/2005. 78
[Difesa del suolo]

n. **399** del 25 marzo 2013

Ditta Brunelli Placido Franco s.r.l. Autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava di marmo denominata "SBAI", sita in Comune di Roverè Veronese (VR) (L.R. 44/82). 101
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

n. **400** del 25 marzo 2013

Ditta Marmi Pozza di Pozza Luciano & C. sn.c. Autorizzazione a coltivare la cava di calcare lucidabile (marmo), denominata "BOCCHETTA XILLO", in Comune di Conco (VI) - Ampliamento. (L.R. 44/1982). 104
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

n. **402** del 25 marzo 2013

Programma Central Europe 2007-2013, progetto “i.e. SMART - SMART Training Network for Innovation and Entrepreneurship in Emerging Sustainable Economic Sectors” cod. 4CE429P1, CUP H12I12000110007. Avvio della procedura ai sensi della DGR n. 2919 del 18 settembre 2007 per l’individuazione di tre professionalità da destinare alla realizzazione delle attività progettuali..107

[Formazione professionale e lavoro]

n. **405** del 25 marzo 2013

Costituzione di un gruppo di lavoro composto da tecnici ed esperti per la definizione di linee guida per la predisposizione dei regolamenti di polizia rurale. 111

[Agricoltura]

n. **406** del 25 marzo 2013

“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali”. Rilascio del rinnovo dell’accreditamento istituzionale del Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti “Anna Moretti Bonora” e dell’annesso Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti con sede in Camposampiero PD Via Bonora 30, e contestuale revoca della DGR n. 2253 del 21 settembre 2010 (L.R. n. 22/2002). 114

[Servizi sociali]

n. **407** del 25 marzo 2013

“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali”. Rilascio del rinnovo dell’accreditamento istituzionale del Centro Diurno per persone con disabilità “Vasi di Creta” con sede in Via dell’Industria e dell’Artigianato 27/A Carmignano di Brenta PD (L.R. n. 22/2002). 116

[Servizi sociali]

n. **408** del 25 marzo 2013

“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali”. Rilascio dell’accreditamento istituzionale del Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti “Residenza per anziani Beata Gaetana Sterni” con sede in Via Riva da Corte 20 Auronzo di Cadore 32041 BL (L.R. n. 22/2002). 118

[Servizi sociali]

n. **409** del 25 marzo 2013

“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali”. Rilascio dell’accreditamento istituzionale del Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti “Residenza Santa Maria del Rosario” con sede in Mestre VE Vicolo della Pineta 32 (L.R. n. 22/2002). 120

[Servizi sociali]

n. **411** del 25 marzo 2013

Procedimento avanti al Tribunale Venezia, RG 377/2011 per il rilascio del terreno dell’ex ente “Gioventù Italiana”, ora di proprietà regionale, sito in Venezia - Lido, catastalmente censito al foglio 24, mappali n. 88 e 89, per il recupero dei canoni d’affitto mai versati e per il risarcimento dei danni provocati dagli occupanti. Autorizzazione alla rinuncia agli atti di causa. 122

[Affari legali e contenzioso]

n. **412** del 25 marzo 2013

Segreteria regionale per la Sanità, proroga al 30 giugno 2013 del personale attualmente in posizione di distacco. Determinazioni. 123

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 28 del 22 marzo 2013

Sostituzione del componente supplente della Commissione d'esame istituita con D.G.R. n. 3440 del 30.10.2007 e nominata con D.P.G.R. n. 269 del 17.12.2009 e successivo n. 22 del 2.03.2011 per la specializzazione nell'insegnamento del freeride - newschool. Legge Regionale 03.01.2005, n. 2, art. 8 comma 1, lett. b) "Nuova disciplina della professione di maestro di sci".
[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Premesso che:

- l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci si consegue mediante la frequenza di corsi di formazione tecnico - pratica, didattico - pratica - teorica e teorico - culturale, come definiti dalla L.R. 2/2005, art. 6, comma 11, lettera c), ed il superamento dei relativi esami. Tali esami devono sostenersi avanti la Commissione prevista dalla L. R. 2/2005, art. 7, così come modificato dal comma 4 dell'art. 2 della L.R. 10.08.2006, n. 16, e nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 269 del 17.12.2009 e successivo di aggiornamento n. 22 del 2.03.2011;

- la predetta Commissione regionale è composta dai componenti previsti dai commi 1 e 4 dell'art. 7 della medesima L.R. 2/2005;
- l'art. 8 della predetta L.R. impartisce inoltre disposizioni in ordine al conseguimento, da parte dei maestri di sci, di specializzazioni e qualifiche, previa frequenza di corsi teorici e pratici ed il superamento di appositi esami organizzati dal Collegio regionale dei maestri di sci;

- con D.G.R. n. 3440 del 30.10.2007 è stata definita la composizione della commissione d'esame per il conseguimento da parte dei maestri di sci delle predette specializzazioni e qualifiche;

Vista la nota del Collegio regionale veneto maestri di sci in data 07.02.2013 prot. n. 028/13 con cui è stata comunicata la necessità di provvedere alla sostituzione, per cambio Collegio maestri di sci, dell'istruttore sig. Davare Diego, componente supplente della commissione suddetta per la specializzazione nell'insegnamento del freeride - newschool.

Preso atto che, con la suddetta nota, il Collegio propone di sostituire l'istruttore sig. Davare Diego con l'istruttore sig. Casaro Alberto quale componente supplente della precitata Commissione per la specializzazione nell'insegnamento del freeride - newschool.

Considerato che la presenza del solo componente effettivo, in caso di impossibilità a partecipare, non è sufficiente a garantire la presenza di tutti i componenti la Commissione d'esame, condizione questa indispensabile per il suo regolare funzionamento.

Ritenuto di dover provvedere alla nomina del suindicato soggetto designato.

Su conforme proposta della Direzione Lavori Pubblici - Servizio Sport, che ha attestato la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. di nominare, per le motivazioni di cui alle premesse, l'istruttore sig. Casaro Alberto, in qualità di commissario supplente, quale componente della Commissione regionale d'esame di cui all'art. 7 della L. R. 2/2005 per il conseguimento della specializzazione nell'insegnamento del freeride - newschool;

2. di stabilire, in base al precedente punto 1, che la Commissione regionale d'esame per il conseguimento della specializzazione nell'insegnamento del freeride - newschool, definita con D.G.R. 3440/2007 e nominata con D. P. G. R. 269/2009, risulta così modificata:

Qualifica	Componente Titolare	Componente supplente
Presidente	Dirigente regionale competente in materia di sport	Responsabile ufficio maestri di sci e guide alpine
Esperto insegnamento freeride - newschool	Braconi Massimo	Casaro Alberto
Esperto in itinerari sciistici e percorsi fuori pista	Stefani Diego	Garbin Marco Stefano
Esperto in pericoli della montagna, orientamento topografico, ambiente montano e conoscenza del territorio	Valt Mauro	Zasso Renato
+ sottocommissione competente per disciplina (alpino o snowboard)		
Segretario	Dipendente regionale	Dipendente regionale

3. di incaricare il Dirigente della Direzione regionale Lavori Pubblici all'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di notificare il presente provvedimento al Collegio regionale veneto maestri di sci;
6. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
7. di informare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

Luca Zaia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 29 del 22 marzo 2013

Proroga degli incarichi ai Commissari straordinari al fine di garantire la gestione e la regolare erogazione del servizio idrico integrato, nelle more della operatività dei Consigli di Bacino. Art. 13, comma 2, L.R. 27 aprile 2012, n. 17. D.P.G.R. n. 218 del 21.12.2012.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Vista la normativa statale di cui al D.L. 25 gennaio 2010, n. 2 - convertito con la legge 26 marzo 2010, n. 42, al D.P.C.M. 25 marzo 2011, al D.L. 26 dicembre 2011, n. 216 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (c.d. "Milleproroghe") - convertito con la legge 24 febbraio 2012, n. 14 e al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (c.d. "Cresci-Italia") - convertito con la legge 26 marzo 2012, n. 27;

Considerato che le disposizioni statali di cui sopra attribuiscono a nuovi enti le funzioni proprie delle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (A.A.T.O.) del servizio idrico integrato, istituite ai sensi della L.R. 27 marzo 1998, n. 5, le quali sono soppresse alla data del 31.12.2012 ai sensi della normativa sopra citata;

Vista la L.R. 27 aprile 2012, n. 17 che detta la nuova disciplina in materia di servizio idrico integrato, prevedendo in particolare l'affidamento delle funzioni ad esso relative a nuovi enti, denominati Consigli di Bacino, sostitutivi delle attuali Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 1006 del 5.06.2012 che approva lo schema di convenzione per la cooperazione tra i Comuni costituenti i nuovi Consigli di Bacino, stabilendo la tempistica per l'approvazione degli atti necessari;

Considerato che, ai sensi della citata Deliberazione della Giunta regionale n. 1006 del 5.06.2012 la convenzione per la cooperazione tra i Comuni appartenenti allo stesso Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) deve essere approvata dai medesimi Comuni, innanzitutto mediante la partecipazione alla Conferenza d'Ambito convocata dal Presidente dell'Autorità d'Ambito, e successivamente dai rispettivi Consigli Comunali conformemente al proprio statuto;

Considerato che successivamente alla sottoscrizione della convenzione di cui sopra, l'Assemblea del Consiglio di Bacino è tenuta a provvedere all'elezione del Comitato Istituzionale e alla nomina del Presidente, secondo le procedure indicate nella convenzione stessa;

Considerato che solo successivamente all'individuazione del Comitato Istituzionale e alla nomina del Presidente, il Consiglio di Bacino potrà essere operativo a tutti gli effetti e provvedere alla nomina del Direttore, all'organizzazione della propria struttura operativa e all'esercizio delle proprie funzioni;

Preso atto che, per gli Ambiti Territoriali Ottimali del Veneto, alla data del 31.12.2012, tale procedimento non risultava ancora concluso, non essendo avvenute la nomina del Presidente e l'elezione del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino;

Considerato che è in ogni caso necessario garantire lo svolgimento delle attività ordinarie di competenza delle Autorità d'Ambito anche successivamente alla data di soppressione di cui sopra, ed è parimenti necessario garantire un efficace passaggio di funzioni ai successivi Consigli di Bacino, salvaguardando la qualità e l'efficienza del servizio da erogare all'utenza ed il proseguimento dei contratti e delle convenzioni in essere, ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 6, della L.R. 27 aprile 2012, n. 17, nonché le funzioni amministrative ordinarie relative alla programmazione e al controllo del servizio idrico integrato di cui agli articoli 147 e seguenti del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

Visto l'art. 13, comma 2, della L.R. 27 aprile 2012, n. 17, nel quale si prevede specificamente che "Al fine di garantire la gestione ordinaria e la regolare erogazione del servizio idrico integrato, nelle more della operatività dei Consigli di Bacino di cui all'articolo 3, il Presidente della Giunta regionale nomina Commissari straordinari, individuati prioritariamente nelle persone dei Presidenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo comunque non superiore a centottanta giorni";

Visto il proprio Decreto n. 218 del 21.12.2012 con il quale, in considerazione del non ancora completato passaggio di funzioni dalle precedenti Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale ai nuovi Consigli di Bacino, sono stati individuati i Commissari straordinari per il mantenimento delle attività di ordinaria amministrazione e per il completamento della costituzione dei nuovi enti, a partire dal 1° gennaio 2013, per un periodo di 90 giorni, eventualmente prorogabile;

Considerato che, a norma dell'art. 13, comma 3, della L.R. 27 aprile 2012, n. 17, fino al completo subentro dei Consigli di Bacino, rimangono attivi i contratti e le concessioni, i piani d'ambito e gli atti ad essi relativi in capo alle precedenti Autorità d'Ambito, ancorché siano soppressi gli organi di governo delle A.A.T.O. alla data del 31.12.2012 e sostituiti dai Commissari straordinari di cui sopra a partire dal 1° gennaio 2013;

Considerato che la scadenza del mandato dei Commissari straordinari nominati con il proprio Decreto n. 218 del 21.12.2012 è fissata a 90 giorni dall'inizio dell'incarico, con termine pertanto al 31 marzo 2013;

Preso atto che allo stato attuale è avvenuta la piena costituzione solamente del Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia", come risulta dalla comunicazione del medesimo di cui alla nota prot. n. 148 del 21.02.2013;

Considerato che per gli A.T.O. "Bacchiglione", "Veronese", "Alto Veneto", nei quali alcuni Comuni non hanno provveduto all'approvazione ed alla sottoscrizione della Convenzione costitutiva del Consiglio di Bacino di propria competenza, è stato già attivato l'intervento regionale sostitutivo, a norma dell'art. 3, comma 4, della L.R. 27 aprile 2012, n. 17, con conseguente prolungamento della tempistica necessaria per la costituzione dei rispettivi Consigli di Bacino oltre la data del 31 marzo 2013;

Vista la nota della Direzione regionale Tutela Ambiente prot. n. 107606 del 11.03.2013, indirizzata ai Commissari straordinari per gli A.T.O. "Veneto Orientale", "Brenta", "Polesine" e "Valle del Chiampo", con la quale sono state richieste informazioni circa lo stato di attuazione delle procedure costitutive dei relativi Consigli di Bacino;

Considerato che, a riscontro della nota di cui sopra, solamente il Commissario straordinario per l'A.T.O. "Polesine" ha comu-

nicato con nota prot. n. 440 del 12.03.2013 la convocazione dell'Assemblea d'Ambito ai fini dell'elezione del Comitato Istituzionale e del Presidente entro la scadenza del 31 marzo 2013; tale evidenza tuttavia non consente di escludere l'eventualità che, anche per tale A.T.O., le procedure elettive possano protrarsi oltre tale data;

Preso atto che anche per gli A.T.O. "Veneto Orientale" e "Valle del Chiampo", lo stato di avanzamento delle procedure non consente la costituzione dei rispettivi Consigli di Bacino entro il 31 marzo 2013, come desumibile dalle comunicazioni pervenute dai rispettivi Commissari straordinari rispettivamente con note prot. n. 406 del 14.03.2013 e prot. n. 59 del 14.03.2013;

Preto atto che per l'A.T.O. "Brenta" il Commissario straordinario, con nota prot. n. 417 del 18.03.2013 ha evidenziato la mancata sottoscrizione del testo della Convenzione da parte del Comune di Nove, richiedendo conseguentemente la valutazione della possibilità di intervento sostitutivo regionale e l'assegnazione della proroga all'incarico commissariale;

Considerato che il periodo di incarico dei Commissari straordinari nominati con il proprio Decreto n. 218 del 21.12.2012 è prorogabile per ulteriori 90 giorni, fino ad un massimo di 180 giorni complessivi, coerentemente con le disposizioni di cui all'art. 13, comma 2, della L.R. 27 aprile 2012, n. 17;

Ritenuto che le circostanze esposte, e la necessità della tutela dell'interesse pubblico rappresentato dall'efficiente erogazione del servizio idrico integrato mediante l'attuazione delle disposizioni normative di cui sopra, giustifichino la proroga dell'incarico ai Commissari straordinari già individuati con il proprio Decreto n. 218 del 21.12.2012, per gli A.T.O. nei quali alla scadenza di cui al medesimo provvedimento non saranno concluse le procedure istitutive dei rispettivi Consigli di Bacino con la nomina del Presidente e del Comitato Istituzionale dei medesimi;

Ritenuto di confermare quant'altro disposto dal proprio Decreto n. 218 del 21.12.2012 per quanto attiene alle mansioni, agli aspetti inerenti il corrispettivo economico e al supporto della struttura operativa nel ruolo dei Commissari straordinari;

Considerato in ogni caso che i Commissari straordinari decadono dall'incarico successivamente alla data di elezione o di nomina del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino per l'A.T.O. corrispondente;

Visto l'art. 2, comma 3, della L.R. 27 aprile 2012, n. 17, nel quale è stabilito che per quanto attiene ai Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale interregionale "Lemene", già costituito mediante l'accordo tra Regione del Veneto e Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, siglato in data 31 luglio 2006, e successive modificazioni, la Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari, di intesa con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Ritenuto in considerazione della specifica competenza della Giunta regionale, di non ricomprendere nel presente provvedimento disposizioni in merito all'A.T.O. interregionale "Lemene";

Viste le Leggi regionali 27 marzo 1998, n. 5 e 27 aprile 2012, n. 17;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

Vista la D.G.R. n. 1006 del 5.06.2012;

decreta

1. Di prorogare l'incarico ai Commissari straordinari individuati con proprio Decreto n. 218 del 21.12.2012, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della L.R. 27 aprile 2012, n. 17, per ulteriori 90 giorni a partire dalla scadenza dell'incarico fissata dal medesimo provvedimento.

2. Di disporre la proroga di cui al precedente punto 1) per i Commissari straordinari degli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) per i quali alla data della scadenza dell'incarico di cui al proprio Decreto n. 218 del 21.12.2012 non risulteranno eletti o nominati il Comitato Istituzionale ed il Presidente del Consiglio di Bacino, ai sensi della L.R. 27 aprile 2012, n. 17 e ai sensi della Convenzione costitutiva dei medesimi approvata dai Comuni partecipanti.

3. Di confermare che ciascun Commissario straordinario decade, in ogni caso, dal giorno successivo all'avvenuta elezione o nomina del Comitato Istituzionale e del Presidente del Consiglio di Bacino dell'Ambito Territoriale Ottimale di competenza.

4. Di confermare quant'altro disposto dal proprio Decreto n. 218 del 21.12.2012 per quanto attiene alle mansioni, agli aspetti inerenti il corrispettivo economico e al supporto della struttura operativa nel ruolo dei Commissari straordinari.

5. Di trasmettere il presente provvedimento ai Commissari straordinari degli A.T.O. del Veneto in carica alla data del presente provvedimento.

6. Di incaricare la Direzione regionale Tutela Ambiente, competente per la materia del servizio idrico integrato, dell'esecuzione del presente atto.

7. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

8. Di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 2 del 21 marzo 2013

Modifica della composizione delle commissioni consiliari permanenti.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

A modifica del proprio precedente decreto n. 1 del 15 gennaio 2013, relativo alla modifica della composizione delle commissioni consiliari permanenti;

Vista la nota del 26 febbraio 2013 con la quale il Consigliere Gustavo Franchetto ha formalmente comunicato le sue dimissioni dal Gruppo Italia dei valori e ha contemporaneamente aderito al Gruppo misto;

Vista la nota del 6 marzo 2013 con la quale il Presidente del Gruppo consiliare Italia dei valori ha comunicato le nuove designazioni dei rappresentanti del gruppo medesimo nelle commissioni consiliari;

Vista la nota del 13 marzo 2013 con la quale il Presidente del Gruppo misto ha comunicato le nuove designazioni dei rappresentanti del gruppo medesimo nelle commissioni consiliari;

Vista la nota del 14 marzo 2013 con la quale il Presidente del Gruppo consiliare Partito democratico veneto a seguito delle dimissioni della consigliera Laura Puppato e la conseguente surroga con il consigliere Claudio Niero, ha comunicato le nuove designazioni dei rappresentanti del gruppo medesimo nelle commissioni consiliari;

Preso atto che il Gruppo Italia dei Valori diminuisce di una unità e risulta ora composto da n. 2 componenti, mentre il Gruppo misto aumenta di una unità e risulta ora composto da 4 componenti;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 13 del 21 marzo 2013, con la quale si è provveduto a rideterminare il numero dei componenti delle commissioni consiliari permanenti, come stabilito dall'art. 17, comma 1, del Regolamento;

Visto l'articolo 43 dello statuto regionale;

decreta

1) di modificare come segue, con decorrenza dal 21 marzo 2013, l'attribuzione dei voti nelle commissioni consiliari permanenti, dando atto che ogni consigliere esprime nella commissione i voti a lui attribuiti nella designazione di cui ai commi 1, 3, 4 e 6 dell'art. 16 del regolamento:

2) di dare atto che a seguito di quanto disposto nel precedente punto 1), la composizione delle commissioni consiliari permanenti risulta nel complesso determinata come segue:

a) nella Prima Commissione consiliare permanente:

N. comp.	Gruppo consiliare	Componente	Voti	Tipologia assegnazione
1	Liga Veneta Lega Nord Padania	BAGGIO Luca	1	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
2	Liga Veneta Lega Nord Padania	CANER Federico	9	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
3	Liga Veneta Lega Nord Padania	CANER Federico	-	art. 16, c. 3 sostituisce Presidente GR Zaia
4	Liga Veneta Lega Nord Padania	CENCI Vittorino	1	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
5	Liga Veneta Lega Nord Padania	CORAZZARI Cristiano	8	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
	totale voti espressi dal gruppo		19	
6	Popolo della Libertà	BOND Dario	1	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
7	Popolo della Libertà	CONTA Giancarlo	1	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
8	Popolo della Libertà	CORTELAZZO Piergiorgio	5	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
9	Popolo della Libertà	LARONI Nereo	1	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
10	Popolo della Libertà	PADRIN Leonardo	1	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
11	Popolo della Libertà	TONIOLO Costantino	8	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
	totale voti espressi dal gruppo		17	
12	Partito Democratico Veneto	BONFANTE Franco	3	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
13	Partito Democratico Veneto	TIOZZO Lucio	4	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
14	Partito Democratico Veneto	RUZZANTE Piero	5	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
	totale voti espressi dal gruppo		12	

N. comp.	Gruppo consiliare	Componente	Voti	Tipologia assegnazione
15	Unione di Centro	VALDEGAMBERI Stefano	3	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
16	Italia dei Valori	MAROTTA Gennaro	2	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
17	Bortolussi Presidente	BORTOLUSSI Giuseppe	1	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
18	Unione Nord Est	FOGGIATO Mariangelo	1	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
19	Federazione della Sinistra Veneta - PRC Sinistra Europea	PETTENO' Pietrangelo	1	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
20	Misto	CAUSIN Andrea	2	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
21	Misto	FRANCHETTO Gustavo	2	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
	totale voti espressi dal gruppo		4	

b) nella Seconda Commissione consiliare permanente:

N. comp.	Gruppo consiliare	Componente	Voti	Tipologia assegnazione
1	Liga Veneta Lega Nord Padania	BASSI Andrea	9	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
2	Liga Veneta Lega Nord Padania	BASSI Andrea	-	art. 16, c. 3 sostituisce Assessore Conte
3	Liga Veneta Lega Nord Padania	BOZZA Santino	1	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
4	Liga Veneta Lega Nord Padania	FINCO Nicola Ignazio	1	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
5	Liga Veneta Lega Nord Padania	FURLANETTO Giovanni	8	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
	totale voti espressi dal gruppo		19	
6	Popolo della Libertà	CORTELAZZO Piergiorgio	4	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
7	Popolo della Libertà	TESSERIN Carlo Alberto	7	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
8	Popolo della Libertà	TONIOLO Costantino	6	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
	totale voti espressi dal gruppo		17	
9	Partito Democratico Veneto	BONFANTE Franco	4	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
10	Partito Democratico Veneto	PIGOZZO Bruno	5	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
11	Partito Democratico Veneto	TIOZZO Lucio	3	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
	totale voti espressi dal gruppo		12	
12	Unione di Centro	PERARO Stefano	3	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
13	Italia dei Valori	PIPITONE Antonino	2	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
14	Bortolussi Presidente	BORTOLUSSI Giuseppe	1	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
15	Misto	BOTTACIN Diego	4	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)

c) nella Terza Commissione consiliare permanente:

N. comp.	Gruppo consiliare	Componente	Voti	Tipologia assegnazione
1	Liga Veneta Lega Nord Padania	BAGGIO Luca	10	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
2	Liga Veneta Lega Nord Padania	BAGGIO Luca	-	art. 16, c. 3 sostituisce Assessore Ciambetti
3	Liga Veneta Lega Nord Padania	TOSCANI Matteo	9	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
	totale voti espressi dal gruppo		19	
4	Popolo della Libertà	BOND Dario	7	art. 16, c. 3 sostituisce Assessore Sernagiotto
5	Popolo della Libertà	MAINARDI Mauro	10	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
	totale voti espressi dal gruppo		17	
6	Partito Democratico Veneto	BORTOLI Mauro	3	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
7	Partito Democratico Veneto	FASOLI Roberto	6	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
8	Partito Democratico Veneto	NIERO Claudio	3	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
	totale voti espressi dal gruppo		12	

N. comp.	Gruppo consiliare	Componente	Voti	Tipologia assegnazione
9	Unione di Centro	VALDEGAMBERI Stefano	3	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
10	Unione Nord Est	FOGGIATO Mariangelo	1	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
11	Misto	SANDRI Sandro	4	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)

d) nella Quarta Commissione consiliare permanente:

N. comp.	Gruppo consiliare	Componente	Voti	Tipologia assegnazione
1	Liga Veneta Lega Nord Padania	BASSI Andrea	1	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
2	Liga Veneta Lega Nord Padania	FURLANETTO Giovanni	1	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
3	Liga Veneta Lega Nord Padania	LAZZARINI Arianna	1	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
4	Liga Veneta Lega Nord Padania	POSSAMAI Gianpietro	8	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
5	Liga Veneta Lega Nord Padania	POSSAMAI Gianpietro	-	art. 16, c. 3 sostituisce Assessore Manzato
6	Liga Veneta Lega Nord Padania	TOSATO Paolo	8	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
	totale voti espressi dal gruppo		19	
7	Popolo della Libertà	BENDINELLI Davide	17	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
	totale voti espressi dal gruppo		17	
8	Partito Democratico Veneto	AZZALIN Graziano	5	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
9	Partito Democratico Veneto	BORTOLI Mauro	3	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
10	Partito Democratico Veneto	REOLON Sergio	4	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
	totale voti espressi dal gruppo		12	
11	Unione di Centro	PERARO Stefano	3	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
12	Italia dei Valori	MAROTTA Gennaro	2	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)

e) nella Quinta Commissione consiliare permanente:

N. comp.	Gruppo consiliare	Componente	Voti	Tipologia assegnazione
1	Liga Veneta Lega Nord Padania	Caner Federico	9	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
2	Liga Veneta Lega Nord Padania	CORAZZARI Cristiano	1	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
3	Liga Veneta Lega Nord Padania	LAZZARINI Arianna	8	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
4	Liga Veneta Lega Nord Padania	TOSCANI Matteo	1	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
	totale voti espressi dal gruppo		19	
5	Popolo della Libertà	BOND Dario	5	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
6	Popolo della Libertà	MAINARDI Mauro	2	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
7	Popolo della Libertà	PADRIN Leonardo	9	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
8	Popolo della Libertà	TESSERIN Carlo Alberto	1	art. 16, c. 3 sostituisce Assessore Giorgetti
	totale voti espressi dal gruppo		17	
9	Partito Democratico Veneto	FRACASSO Stefano	2	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
10	Partito Democratico Veneto	PIGOZZO Bruno	2	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
11	Partito Democratico Veneto	REOLON Sergio	2	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
12	Partito Democratico Veneto	SINIGAGLIA Claudio	6	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
	totale voti espressi dal gruppo		12	
13	Unione di Centro	GRAZIA Raffaele	3	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
14	Italia dei Valori	PIPITONE Antonino	2	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
15	Federazione della Sinistra Veneta – PRC Sinistra Europea	PETTENO' Pietrangelo	1	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
16	Misto	BOTTACIN Diego	2	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
17	Misto	SANDRI Sandro	2	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
	totale voti espressi dal gruppo		4	

f) nella Sesta Commissione consiliare permanente:

N. comp.	Gruppo consiliare	Componente	Voti	Tipologia assegnazione
1	Liga Veneta Lega Nord Padania	CAPPON Bruno	8	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
2	Liga Veneta Lega Nord Padania	CENCI Vittorino	9	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
3	Liga Veneta Lega Nord Padania	CENCI Vittorino	-	art. 16, c. 3 sostituisce Assessore Finozzi
4	Liga Veneta Lega Nord Padania	POSSAMAI Gianpietro	1	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
5	Liga Veneta Lega Nord Padania	TOSATO Paolo	1	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
	totale voti espressi dal gruppo		19	
6	Popolo della Libertà	BENDINELLI Davide	1	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
7	Popolo della Libertà	LARONI Nereo	7	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
8	Popolo della Libertà	TESO Moreno	1	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
9	Popolo della Libertà	TESSERIN Carlo Alberto	8	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
	totale voti espressi dal gruppo		17	
10	Partito Democratico Veneto	BERLATO SELLA Giuseppe	5	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
11	Partito Democratico Veneto	FASOLI Roberto	4	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
12	Partito Democratico Veneto	SINIGAGLIA Claudio	3	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
	totale voti espressi dal gruppo		12	
13	Unione di Centro	GRAZIA Raffaele	3	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
14	Misto	CAUSIN Andrea	2	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
15	Misto	FRANCHETTO Gustavo	2	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
	totale voti espressi dal gruppo		4	

g) nella Settima Commissione consiliare permanente:

N. comp.	Gruppo consiliare	Componente	Voti	Tipologia assegnazione
1	Liga Veneta Lega Nord Padania	BOZZA Santino	8	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
2	Liga Veneta Lega Nord Padania	CAPPON Bruno	1	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
3	Liga Veneta Lega Nord Padania	FINCO Nicola Ignazio	10	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
4	Liga Veneta Lega Nord Padania	FINCO Nicola Ignazio	-	art. 16, c. 3 sostituisce Assessore Stival
	totale voti espressi dal gruppo		19	
5	Popolo della Libertà	BOND Dario	8	art. 16, c. 3 sostituisce Presidente CR Ruffato
6	Popolo della Libertà	CONTA Giancarlo	3	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
7	Popolo della Libertà	CORTELAZZO Piergiorgio	5	art. 16, c. 3 sostituisce Assessore Coppola
8	Popolo della Libertà	TESO Moreno	1	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
	totale voti espressi dal gruppo		17	
9	Partito Democratico Veneto	AZZALIN Graziano	2	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
10	Partito Democratico Veneto	FRACASSO Stefano	3	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
11	Partito Democratico Veneto	NIERO Claudio	5	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
12	Partito Democratico Veneto	RUZZANTE Piero	2	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
	totale voti espressi dal gruppo		12	

3) di disporre la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Clodovaldo Ruffato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 3 del 21 marzo 2013

Modifica della composizione della Commissione per lo statuto e per il regolamento del Consiglio regionale (art. 15, comma 3, regolamento).

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

A modifica del proprio precedente decreto n. 5 del 17 febbraio 2011, relativo alla nomina dei componenti della Commissione per lo statuto e il regolamento del Consiglio regionale;

Vista la nota del 14 marzo 2013 con la quale il Presidente del Gruppo consiliare Partito democratico veneto a seguito delle dimissioni della consigliera Laura Puppato e la conseguente surroga con il consigliere Claudio Niero, ha comunicato le nuove designazioni dei rappresentanti del gruppo medesimo nella Commissione;

VISTO l'articolo 15 del Regolamento del Consiglio regionale, il quale disciplina la composizione della Commissione per lo statuto e per il regolamento;

VISTA la deliberazione n. 13 del 17 febbraio 2011 con la quale l'Ufficio di Presidenza ha definito in ventuno il numero dei componenti della Commissione per lo statuto e per il regolamento e, sulla base della consistenza dei Gruppi consiliari, ne ha determinato la ripartizione, ai sensi del comma 2 del citato articolo 15 del regolamento consiliare;

decreta

1) di dare atto che la Commissione per lo statuto e il regolamento, con decorrenza dal 21 marzo 2013 risulta così composta:

CANER Federico	Liga Veneta – Lega Nord Padania
CAPPON Bruno	Liga Veneta – Lega Nord Padania
CENCI Vittorino	Liga Veneta – Lega Nord Padania
CORAZZARI Cristiano	Liga Veneta – Lega Nord Padania
FURLANETTO Giovanni	Liga Veneta – Lega Nord Padania
POSSAMAI Gianpiero	Liga Veneta – Lega Nord Padania
TOSATO Paolo	Liga Veneta – Lega Nord Padania
TOSCANI Matteo	Liga Veneta – Lega Nord Padania
BOND Dario	Popolo della Libertà
CORTELAZZO Piergiorgio	Popolo della Libertà
MAINARDI Mauro	Popolo della Libertà
TESSERIN Carlo Alberto	Popolo della Libertà
TONIOLO Costantino	Popolo della Libertà
BERLATO SELLA Giuseppe	Partito Democratico Veneto
TIOZZO Lucio	Partito Democratico Veneto
REOLON Sergio	Partito Democratico Veneto
RUZZANTE Piero	Partito Democratico Veneto
MAROTTA Gennaro	Italia dei Valori
GRAZIA Raffaele	Unione di Centro
PETTENÒ Pietrangelo	Federazione della Sinistra Veneta – PRC Sinistra Europea
BOTTACIN Diego	Misto

2) di disporre la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
La Direzione regionale rapporti e attività istituzionali è incaricata di dare esecuzione al presente decreto.

Clodovaldo Ruffato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 4 del 21 marzo 2013

Modifica della composizione della Commissione speciale per le relazioni internazionali ed i rapporti comunitari.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

A modifica del proprio precedente decreto n. 5 del 22 ottobre 2012 relativo alla Commissione speciale per le relazioni internazionali ed i rapporti comunitari:

Vista la nota del 26 febbraio 2013 con la quale il Consigliere Gustavo Franchetto ha formalmente comunicato le sue dimissioni dal Gruppo Italia dei valori e ha contemporaneamente aderito al Gruppo misto;

Vista la nota del 13 marzo 2013 del Presidente del Gruppo misto con la quale sono stati designati quali rappresentanti del Gruppo nella Commissione i consiglieri Diego Bottacin e Gustavo Franchetto;

Vista la nota del 14 marzo 2013 del Presidente del Gruppo partito democratico veneto con la quale sono stati designati quali rappresentanti nella Commissione i consiglieri Giuseppe Berlato Sella e Stefano Fracasso a seguito delle dimissioni della consigliera Laura Puppato e della conseguente surroga con il consigliere Claudio Niero;

Vista la nota del 14 marzo 2013 del Presidente del Gruppo Italia dei valori con la quale comunica di non designare alcun rappresentante in seno alla Commissione;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 13 del 21 marzo 2013, con la quale si è provveduto a rideterminare il numero delle Commissioni consiliari, come stabilito dall'art. 17, comma 1, del Regolamento;

Visto l'art. 43, comma 4 dello Statuto;

decreta

1) di modificare come segue, con decorrenza dal 21 marzo 2013, i componenti della Commissione speciale per le relazioni internazionali ed i rapporti comunitari, dando atto che ogni consigliere esprime nella commissione i voti a lui attribuiti nella designazione di cui all'articolo 16 del Regolamento:

N. comp.	Gruppo consiliare	Componente	Voti
1	Liga Veneta Lega Nord Padania	CORAZZARI Cristiano	10
2	Liga Veneta Lega Nord Padania	FURLANETTO Giovanni	9
	totale voti espressi dal gruppo		19
3	Popolo della Libertà	CONTA Giancarlo	4
4	Popolo della Libertà	LARONI Nereo	9
5	Popolo della Libertà	MAINARDI Mauro	4
	totale voti espressi dal gruppo		17
6	Partito Democratico Veneto	BERLATO SELLA Giuseppe	9
7	Partito Democratico Veneto	FRACASSO Stefano	3
	totale voti espressi dal gruppo		12
8	Unione di Centro	GRAZIA Raffaele	3
9	Unione Nord Est	FOGGIATO Mariangelo	1
10	Federazione della Sinistra Veneta – PRC Sinistra Europea	PETTENO' Pietrangelo	1
11	Misto	BOTTACIN Diego	2
12	Misto	FRANCHETTO Gustavo	2
	totale voti espressi dal gruppo		4

2) di disporre la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Clodovaldo Ruffato

*Sezione seconda***DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 39 del 21 gennaio 2013

DGR n. 3887 del 9/12/2008 “Decreto Ministero dell’Ambiente 18 marzo 2003, n. 101. Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell’articolo 20 della Legge 23 marzo 2001, n. 93”. Revoca.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con questa deliberazione si procede alla revoca della DGR n. 3887/2008 rendendo disponibili alla Direzione Regionale Tutela Ambiente i finanziamenti ministeriali previsti dal Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 101 del 18 marzo 2003 - Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto (ai sensi dell’art. 20 della Legge 23/03/2001, n. 93), ai fini del completamento della mappatura del territorio regionale dei siti interessati dalla presenza di amianto libero, o in matrice friabile. La presente deliberazione non comporta nuovo impegno di spesa a carico del bilancio regionale, ma ne avvia la relativa procedura.

L’Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con l’entrata in vigore della Legge n. 257 del 27 marzo 1992, recante “Norme relative alla cessazione dell’impiego dall’amianto”, e con il successivo Decreto del Presidente della Repubblica dell’08/08/1994, quale atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano per l’adozione del piano di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto, si sono poste le basi, a livello nazionale, per la fine della produzione, utilizzazione e commercializzazione dell’amianto.

Le conseguenze della pregressa esposizione professionale all’amianto rappresentano ancora oggi un problema di sanità pubblica a causa del numero di patologie che annualmente si registrano derivanti da esposizioni antecedenti al 1992, anno di entrata in vigore dell’obbligo di cessazione dell’impiego dell’amianto. Inoltre va evidenziata ancora l’ampia diffusione di materiali contenenti amianto nelle strutture edilizie e negli impianti tecnici e la conseguente esposizione professionale relativa ai lavori di demolizione e bonifica. Risulta pertanto necessario un continuo monitoraggio del rischio tramite un altrettanto continuo processo di attenzione, sorveglianza e censimento da parte delle strutture preposte.

In particolare l’art. 10 della summenzionata Legge n. 257/92 ha previsto che le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano adottino i “Piani di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”e, sulla base di tale disposizione, con DGR n. 5455 del 23.12.1996 sono state adottate dalla Giunta regionale le “Linee di Piano regionale di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”.

Il Piano in questione si articolava in una molteplicità di attività di durata pluriennale, attuate in parte dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS, in parte dall’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, con il coordinamento della Direzione regionale Prevenzione.

Per l’attuazione complessiva di tale molteplicità di attività veniva stimata dalla successiva DGRV n. 5108 del 28.12.1998, sulla base dei progetti presentati per le attività di competenza di ARPAV e delle Aziende ULSS, una spesa pari ad euro 640.406,00 (seicentoquarantamilaquattrocentosei//00), con finanziamenti da reperire in sede nazionale e regionale.

Dato atto che per l’anno 1998, come previsto dall’art. 16 della Legge n. 257/92, l’allora Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato aveva erogato alla Regione Veneto, quale contributo statale per l’attuazione del Piano Regionale Amianto (PRA), un importo pari ad euro 319.427,00 (trecentodiciannovemilaquattrocentoventisette//00), detto contributo veniva ripartito fra Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS che avrebbero concorso all’attuazione del Piano, e ARPAV, secondo lo schema di attività e previsioni dei costi descritte e approvate con la predetta DGR n. 5108/98, secondo criteri di priorità. Le attività svolte a mente di tale DGRV, da ultimo citata, hanno portato all’acquisizione delle necessarie attrezzature da parte di ARPAV e delle Aziende ULSS, e alla realizzazione di un primo censimento regionale dei siti interessati dalla presenza di amianto. Censimento oggetto di un’apposita pubblicazione regionale del 2005, successivamente trasmessa al Ministero dell’Ambiente.

Con successivo Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 101 del 18 marzo 2003 - Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto (ai sensi dell’art. 20 della Legge 23/03/2001, n. 93), venivano poi stanziati i fondi per la realizzazione della mappatura nel territorio regionale dei siti interessati dalla presenza di amianto libero o in matrice friabile.

Tale mappatura veniva definita, quanto a modelli e metodiche, dal Ministero dell’Ambiente, ed avrebbe consentito di individuare le aree a maggior rischio per le quali definire prioritariamente gli interventi per la bonifica e messa in sicurezza. Per la realizzazione della mappatura in questione il predetto Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 101/2003 stanziava a favore della Regione Veneto euro 263.135,00 (duecentosessantatremilacentotrentacinque//00).

A seguito di difficoltà di natura giuridico-contabili derivanti anche dall’applicazione del patto di stabilità, solo nel corso dell’anno 2008 si è potuto procedere, con DGR n. 3887 del 9/12/2008, all’impegno finanziario per l’attuazione delle azioni

previste per la realizzazione della mappatura regionale delle aree, incaricando l'Azienda ULSS n. 15 Alta Padovana dello svolgimento delle attività di realizzazione della mappature delle zone del territorio regionale interessate dalla presenza di amianto libero o in matrice friabile.

Le attività di cui alla predetta DGR n. 3887/2008, pianificate nel relativo progetto operativo approvato con DDR n. 61 del 6/11/2009, sono state avviate ma non completate dall'AULSS 15 anche a causa dell'indisponibilità dei finanziamenti regionali impegnati ma sottoposti a Patto di stabilità.

Va però segnalato che tra il 2009 e il 2012 le Azienda U.L.S.S. hanno proceduto alla revisione dei dati disponibili rispetto agli impianti industriali attivi o dismessi nell'ambito del "Progetto di controllo dei siti industriali attivi e dismessi ad alto inquinamento ambientale [Codice 2.7.3]" inserito nel vigente Piano Regionale Prevenzione 2010-2012 (DGR n. 3139/2010), sotto la referenza scientifica dell'Azienda U.L.S.S. n. 12 Veneziana. Tali attività sono state svolte nell'ambito della competenza istituzionale delle Aziende Sanitarie, e, in particolare, dei Servizi SPISAL dei Dipartimenti di Prevenzione.

Va altresì segnalato che con recente deliberazione n. 2016 dell'08 ottobre 2012, è stato approvato il Progetto "Banca dati regionale degli edifici adibiti a scuole pubbliche e private interessati dalla presenza di amianto", ed è stata incaricata dello sviluppo dello stesso l'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale.

Va inoltre ricordato che nel corso del 2008, con Legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1, "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008", è stato previsto, all'art. 15, uno specifico intervento per il risanamento dell'ambiente, per la bonifica e lo smaltimento dell'ambiente. In particolare, il secondo comma dell'art. 15 ha previsto che "i Comuni si dotino di un catasto dei siti da bonificare, individuando e censendo all'interno del proprio territorio l'esistenza di amianto attraverso l'individuazione ed il censimento nel proprio territorio dei siti con presenza di amianto". Il terzo comma infine individua e quantifica nella somma di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) i fondi regionali disponibili per l'attuazione delle attività sopra descritte per ciascuno degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010.

A tale proposito con D.G.R. n. 4066 del 30/12/2008 la Giunta regionale, su proposta della Direzione Tutela Ambiente, ha impegnato i fondi disponibili, relativamente all'annualità 2008, per sostenere, da un lato, la realizzazione di un censimento dei siti con presenza di amianto, con particolare riferimento all'edilizia civile, secondo le modalità individuate nel DM 101/2003, dall'altro, l'organizzazione di attività di informazione (al pubblico) e formazione (al personale dei Comuni) sulle corrette modalità di individuazione, trattamento e bonifica dei materiali contenenti amianto.

Il progetto, che prevedeva il coinvolgimento dell'ANCI Veneto e dell'ARPAV, con il coordinamento della Direzione Tutela Ambiente, per la parte esecutiva, si proponeva di garantire un adeguato supporto tecnico-formativo ai tecnici di tutti i Comuni del Veneto per un corretto impiego ed elaborazione di un archivio georeferenziato (come da prescrizioni previste dal DM n. 101/2003) a disposizione dei Comuni, utile non solo per individuare i siti con presenza di amianto, ma anche di descrivere alcune caratteristiche specifiche che permettano di definire le diverse priorità d'intervento (quantità e tipologia del materiale, stato di conservazione, accessibilità, etc.). Tale progetto però, a causa dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità, non ha potuto prendere regolare avvio.

Ciò premesso, in considerazione del fatto che, allo stato attuale, alcuni obiettivi della mappatura del territorio regionale devono ancora essere raggiunti con riferimento ad edifici sia pubblici che privati, visto in particolare quanto disposto dalla legge regionale n. 1/2008 e quanto previsto dalla DGR n. 4066/2008, con il presente provvedimento si intende revocare la predetta DGR n. 3887/2008, prevedendo che gli stanziamenti ministeriali con essa impegnati siano riscritti nel bilancio regionale, e successivamente resi disponibili a favore della Direzione Regionale Tutela Ambiente per il relativo atto di impegno.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, comma 4, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

Vista la Legge 27 marzo 1992 n. 257.

Visto il DPR 08/08/1994.

Richiamata la DGRV n. 5455 del 23.12.1996.

Richiamata la DGRV n. 5108 del 28.12.1998.

Vista la Legge 23/03/2001, n. 93.

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 101 del 18 marzo 2003.

Richiamata la DGRV n. 3887 del 9/12/2008.

Richiamata la DGRV n. 4066 del 30/12/2008.

Vista la Legge Regionale 27 febbraio 2008, n. 1 (art. 15).

Visto il DDR n. 61 del 6/11/2009.

Vista la DGR n. 2016 dell'08/10/2012.

Vista la DGRV n. 1102 del 12 giugno 2012 che approva le Linee Guida regionali attuative del D.Lgs. n. 118/2011 per la gestione sanitaria accentrata (GSA).

delibera

1. di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, la DGRV n. 3887 del 9 dicembre 2008, e di procedere alla reinscrizione al bilancio regionale dell'importo pari ad euro 263.135,00 già oggetto di impegno della citata DGR n. 3887/2008;
2. di stabilire che all'assunzione delle obbligazioni di spesa sul capitolo 100386 del bilancio regionale dell'esercizio di competenza per il suddetto importo di cui al precedente punto 1) provvederà, con propri atti, il Dirigente della Direzione regionale Tutela Ambiente;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta nuova spesa a carico del bilancio regionale, ma ne avvia la relativa procedura;
4. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Prevenzione dell'esecuzione del presente atto, demandando tutti gli adempimenti amministrativi e contabili successivi e conseguenti in relazione a quanto previsto ai punti 1) e 2) al Dirigente della Direzione regionale Tutela Ambiente;
5. di trasmettere il presente atto per il visto di monitoraggio al Responsabile GSA per la successiva trasmissione alla Direzione regionale Ragioneria e Tributi per quanto di competenza;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 237 del 26 febbraio 2013

Richiesta di assegnazione di alcune unità di personale in avvalimento da vari Enti presso la Regione del Veneto per completamento attività in attuazione dell'O.P.C.M. n. 3906/2010 e s.m.i. e dell'O.C.D.P.C. n. 43/2013.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento è finalizzato ad assegnare, in avvalimento, personale proveniente da Enti territoriali e non ed Enti strumentali della Regione del Veneto al Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità, il quale potrà disporre l'utilizzo presso la Direzione regionale Difesa del Suolo e le Unità di Progetto del Genio civile, per far fronte al carico di lavoro derivante dall'avvio di nuove e rilevanti opere pubbliche, rese necessarie a seguito dell'alluvione di ottobre - dicembre 2010 e finanziate con fondi provenienti dalla gestione commissariale ex O.P.C.M. n. 3906/2010 senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale - dovendosi provvedere nell'ambito di risorse disponibili a legislazione vigente.

Riferisce il Presidente, Luca Zaia.

Com'è noto, tra ottobre e dicembre 2010 il Veneto è stato interessato da un fenomeno alluvionale di notevole entità che ha comportato una grave situazione di dissesto idraulico e geologico del territorio, con esondazione di fiumi e torrenti, conseguenti allagamenti di centri abitati e movimenti franosi, nonché gravi danni alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati e ai beni mobili, interruzione di collegamenti viari, anche di quelli primari, e grave compromissione delle attività commerciali e agricole.

Nell'immediato, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. a), della Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo stato di crisi e a tale dichiarazione è seguito dapprima il D.P.C.M. del 5 novembre 2010 di dichiarazione dello stato di emergenza e quindi l'O.P.C.M. n. 3906 del 13 novembre 2010, con la quale il Presidente stesso è stato nominato Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza e sono state dettate le disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi necessari.

Va ricordato che al Commissario Delegato sono stati attribuiti svariati compiti, tra i quali, oltre all'adozione di tutte le misure necessarie per far fronte all'emergenza, anche la redazione del "Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico", ai sensi dell'art. 1, c. 3, lett. g) dell'O.P.C.M. citata.

In relazione a quest'ultimo adempimento, con successiva Ordinanza n. 2 del 23 novembre 2010 il Commissario ha nominato il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione e dell'Adige, quale soggetto attuatore per la pianificazione e con Ordinanza commissariale n. 11 del 30 dicembre 2010, è stato istituito il Comitato tecnico scientifico in materia di rischio idraulico e geologico, incaricato di garantire il necessario supporto tecnico alle suddette attività commissariali.

Il Piano in questione, redatto in data 30 marzo 2011 e sottoscritto il 12 aprile 2011 dal Commissario delegato, allegato alla D.G.R. n. 1643 del 11 ottobre 2011 di presa d'atto da parte della Giunta Regionale, prevede la realizzazione di una serie di interventi che rispondono alle esigenze evidenziate dagli eventi alluvionali, ed è suddiviso in due fasi delle quali la prima, cosiddetta "emergenziale", è funzionale al riconoscimento, con le informazioni attualmente disponibili ed in coerenza con i tempi tecnici propri dell'Ordinanza, degli interventi strutturali che possono considerarsi immediatamente licenziabili, in quanto sicuramente efficaci e non condizionanti le scelte successive.

Le opere, come sopra individuate ed aventi carattere di priorità, hanno trovato finanziamento nell'ambito dei fondi assentiti con la citata O.P.C.M. n. 3906/2010. Tra queste spiccano, vari interventi così detti urgenti e indifferibili, finanziati dal commissario delegato, in forza di diverse Ordinanze Commissariali, e attuate per il tramite dei Soggetti attuatori: di queste opere molte sono concluse ma diverse sono ancora in corso o da avviare.

Oltre a tali attività, il Commissario delegato ha avviato anche altre iniziative volte, tra l'altro, al reperimento di risorse da assegnare alla realizzazione delle numerose opere che si sono rese necessarie per il risanamento del territorio gravemente colpito dall'evento. A tale riguardo con la medesima Ordinanza Commissariale 2/2011 è stato nominato un soggetto attuatore per lo sviluppo di una procedura volta a conseguire un finanziamento dal fondo di solidarietà dell'UE. Tale attività risulta di particolare importanza in quanto consente di realizzare opere per oltre 16 milioni di euro così come finanziate nell'ambito della decisione.

Ora che la gestione Commissariale è cessata, nel prendere atto che la Regione del Veneto ha richiesto, senza ottenerlo, la possibilità di mantenere poteri speciali e derogatori nonché una struttura esterna a supporto delle attività da mettere in atto per completare quanto rimasto sospeso ed incompiuto dalla gestione commissariale, va sottolineato come tutte le attività tecniche e amministrative legate alla realizzazione delle opere suindicate, unitamente all'esecuzione degli altri interventi finanziati dalla gestione Commissariale, comportino un rilevante impegno da parte dell'Amministrazione Regionale subentrante ed in particolare del Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità, quale soggetto responsabile, nonché delle strutture regionali coinvolte, con particolare riferimento, per tali fattispecie, alla Direzione Difesa del Suolo e alle Unità Periferiche del Genio civile.

L'Ordinanza n. 43 del 24 gennaio 2013 del Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha infatti demandato alla Regione del Veneto tutte le attività dirette a portare a termine, con la massima rapidità, le iniziative intraprese e le opere avviate nel corso della cessata gestione commissariale, precisando all'art. 1, c. 4 che il Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità "... può avvalersi delle strutture organizzative della Regione del Veneto, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, le quali provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

Alla luce di quanto sopra, il Dirigente della Direzione Difesa del Suolo ha evidenziato al Dirigente dell'UP Sicurezza e Qualità, con nota n. 69256 del 14 febbraio 2013 la necessità, al fine di dare puntuale attuazione alle opere connesse al superamento

dell'emergenza nella Regione Veneto iniziate e/o programmate nel corso della predetta gestione commissariale, di avvalersi del personale, dell'Ente Parco Colli Euganei, del Comune di Montegrotto e della provincia di Padova, per le finalità di cui all'ordinanza n. 43/2013 anche presso la Direzione Difesa del Suolo e le Unità Periferiche del Genio civile. A tal fine sono stati individuati i sotto elencati dipendenti:

- Fedocci Franco (Ente Parco Colli Euganei) - istruttore
- Mengotti Sara (Ente Parco Colli Euganei) - funzionario
- Scarabello Antonio (Comune di Montegrotto Terme) - Istruttore
- Intorcchia Rita (Ente Parco Colli Euganei) - Funzionario
- Moro Paolo (Provincia di Padova) - Collaboratore

In particolare, l'Arc. Mengotti e il geom. Fedocci si occuperanno degli aspetti tecnici, la dott.sa Intorcchia si occuperà delle attività giuridico amministrative connesse mentre il sig. Moro e il geom. Scarabello svolgeranno attività di sorveglianza nei cantieri.

Inoltre per lo svolgimento delle attività connesse alla gestione, e rendicontazione degli intereventi finanziati con le risorse del fondo di solidarietà dell'UE risulta necessario che il Dirigente dell'unità di Progetto Sicurezza e Qualità, possa avvalersi dell'Ing. Silvia Gomiero, funzionario della Provincia di Padova, che ha svolto tali attività e altre legate alla individuazione programmazione degli interventi commissariali sopra indicati quale funzionario già in forza alla Unità di Progetto Protezione Civile della Regione Veneto

Gli avvalimenti di cui sopra si intendono a tempo pieno, ad eccezione dell'Ing. Silvia Gomiero per la quale si richiede un avvalimento parziale per 2/3 giorni/settimana.

Pertanto, il Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità, legittimato in virtù della più volte citata ordinanza dal Capo di Dipartimento della Protezione Civile n. 43 del 24 gennaio 2013, potrà avvalersi del personale in questione disponendone l'utilizzo presso le strutture regionali interessate agli adempimenti di cui sopra (Direzione Difesa del Suolo - U.P. Geni Civili), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 9 della L.R. 8 agosto 1997, n. 31;
- Vista la D.G.R. n. 2427 del 27 novembre 2012;
- Vista l'Informativa n. 17 del 4 dicembre 2012;
- Vista L.R. 31 dicembre 2012, n. 51;
- Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 43 del 24 gennaio 2013;

delibera

1. di autorizzare, per le motivazioni in premessa indicate, l'avvalimento, dall'Ente Parco Colli Euganei, dal Comune di Montegrotto Terme e dalla Provincia di Padova, presso l'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità, che potranno operare, per le finalità di cui all'ordinanza n. 43/2013, dei sotto elencati dipendenti:

- Fedocci Franco (Ente Parco Colli Euganei) - istruttore a tempo pieno
- Mengotti Sara (Ente Parco Colli Euganei) - funzionario a tempo pieno
- Scarabello Antonio (Comune di Montegrotto Terme) - istruttore a tempo pieno
- Intorcchia Rita (Ente Parco Colli Euganei) - funzionario a tempo pieno
- Moro Paolo (Provincia di Padova) - collaboratore a tempo pieno
- Silvia Gomiero (Provincia di Padova) - funzionario per 2/3 giorni settimana

2. di dare atto che il Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità potrà avvalersi del personale di cui al punto 1), disponendone l'utilizzo presso le strutture interessate agli adempimenti ed in particolare la Direzione Difesa del Suolo e le U.P. Geni Civili;

3. di stabilire la durata degli avvalimenti in questione fino alla vigenza dell'O.C.D.P.C. n. 43 del 24 gennaio 2013 pubblicata in GU n. 28 del 2 febbraio 2013;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale - dovendosi provvedere nell'ambito di risorse disponibili a legislazione vigente;

5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 317 del 12 marzo 2013

Giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 17, 18, 19, 22 e 26 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto.” Autorizzazione alla costituzione in giudizio.

[Affari legali e contenzioso]

Note per la trasparenza:

Autorizzazione a costituirsi in giudizio avanti la Corte Costituzionale - affidamento incarico di patrocinio per la difesa regionale.

Il Presidente, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

Con ricorso notificato in data 6 marzo 2013, il Presidente pro tempore del Consiglio dei Ministri, in base a quanto deliberato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2013, ha promosso, dinanzi alla Corte Costituzionale, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 17, 18, 19, 22 e 26 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto.”

In dettaglio, gli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale in argomento prevedono che le varianti conseguenti a procedura di sportello unico di attività produttiva (SUAP) e afferenti ad esercizi di vicinato (articolo 17), nonché, rispettivamente a medie (articolo 18) e grandi strutture di vendita (articolo 19) siano soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare al SUAP o ad autorizzazione rilasciata dal medesimo SUAP.

Ad avviso del Governo, la formulazione delle tre disposizioni parrebbe escludere la valutazione ambientale strategica per tutte le varianti conseguenti a procedura SUAP, in contrasto con la disciplina statale di riferimento in materia di ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006. Da ciò la ritenuta violazione della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione.

L'articolo 22, inoltre, in riferimento alla disciplina dei requisiti ambientali e viabilistici delle grandi strutture di vendita, ha individuato le tipologie progettuali soggette a procedura di valutazione ambientale, ponendosi in contrasto con il decreto legislativo n. 152 del 2006, nella parte in cui avrebbe operato una illegittima restrizione del campo di applicazione della valutazione di impatto ambientale e generando la violazione dell'articolo 117, comma secondo, lettera s) della Costituzione.

Infine, l'articolo 26 disciplina le strutture di vendita a rilevanza regionale che possono essere oggetto di un apposito accordo di programma, anche in variante agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali.

Tale previsione, laddove pare comprendere nella definizione di piani territoriali anche i piani paesaggistici con supposti effetti derogatori rispetto ai medesimi e con procedura semplificata, si porrebbe in contrasto con la normativa statale in materia di beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

Conseguentemente, anche tale disposizione lederebbe la normativa esclusiva statale in materia di “tutela dell' ambiente e dell' ecosistema e dei beni culturali” di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera s) della Costituzione.

Visto l'approfondimento istruttorio effettuato dalla Direzione Affari Legislativi ai sensi della D.G.R. 17 maggio 2002, n. 1260, ritenendo infondata la questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo, ed altresì opportuna la costituzione della Regione a difesa delle proprie disposizioni di legge, si propone di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a costituirsi nel giudizio promosso avanti alla Corte Costituzionale con il ricorso sopra menzionato.

Il patrocinio della Regione è affidato, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24 anche disgiuntamente tra loro, agli avv. ti Bruno Barel del Foro di Treviso, Ezio Zanon Coordinatore dell'Avvocatura regionale, Daniela Palumbo della Direzione regionale Affari Legislativi, ed Andrea Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati del Foro di Roma, eleggendo il domicilio presso lo studio legale di quest'ultimo in Roma, via Confalonieri n. 5.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

- Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'articolo 54 dello Statuto;
- Vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 24;
- Vista la D.G.R. 17 maggio 2002, n. 1260.

delibera

1. di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a costituirsi, per i motivi di cui alle premesse, nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo, nella persona del Presidente pro tempore del Consiglio dei Ministri, per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli articoli 17, 18, 19, 22 e 26 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto.” ;

2. di affidare il patrocinio legale della Regione ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24 anche disgiuntamente tra loro, agli avv. ti Bruno Barel del Foro di Treviso, Ezio Zanon Coordinatore dell'Avvocatura regionale, Daniela Palumbo della Direzione regionale Affari Legislativi, ed Andrea Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati del Foro di Roma, eleggendo il domicilio presso lo studio legale di quest'ultimo in Roma, via Confalonieri n. 5.

3. di demandare a successivo provvedimento del Dirigente della Struttura regionale competente l'impegno di spesa a favore dei professionisti esterni;
4. di dare atto che la spesa di cui al punto 3) non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 318 del 12 marzo 2013

Giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 4 e 16 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia di urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante.” Autorizzazione alla costituzione in giudizio. *[Affari legali e contenzioso]*

Note per la trasparenza:

Autorizzazione a costituirsi in giudizio avanti la Corte Costituzionale - affidamento incarico di patrocinio per la difesa regionale.

Il Presidente, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

Con ricorso notificato in data 5 marzo 2013, il Presidente del Consiglio dei Ministri, in base a quanto deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 febbraio 2013, ha promosso dinanzi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale degli articoli 4 e 16 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia di urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante.”

L'articolo 4 della legge impugnata disciplina gli interventi di edilizia concernente impianti destinati ad attività produttiva, in variante allo strumento urbanistico generale, mediante l'applicazione dell'articolo 8 del DPR n. 160 del 2010.

Ad avviso del Governo, la formulazione della disposizione si porrebbe in contrasto con la normativa statale in materia ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 laddove escluderebbe dalla valutazione ambientale strategica le varianti allo strumento urbanistico generale connesse ad interventi di edilizia concernente impianti produttivi. Conseguentemente lo Stato reputa leso l'esercizio della potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione.

L'articolo 16, inoltre, introduce il comma 4bis all'articolo 48bis della legge regionale n. 33 del 2002, disciplinante la materia del turismo e, laddove si riferisce al commercio in forma itinerante, introduce il divieto per l'operatore commerciale di ottenere il prescritto nulla osta in una pluralità di comuni.

La restrizione imposta dalla Regione del Veneto, ad avviso del Governo si porrebbe in contrasto con la disciplina comunitaria di cui alla Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, nonché specificamente con le disposizioni contenute nella disciplina attuativa di cui al decreto legislativo n. 59 del 2010.

La previsione legislativa regionale, in assenza di un motivo imperativo di interesse generale tale da giustificare l'imposizione di limiti alla titolarità di più nulla osta, comporta un'ingiustificata lesione alla potestà legislativa statale in materia di tutela della concorrenza di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera e) della Costituzione.

Visto l'approfondimento istruttorio effettuato dalla Direzione Affari Legislativi ai sensi della D.G.R. 17 maggio 2002, n. 1260, ritenendo infondata la questione di legittimità costituzionale di cui si tratta, ed altresì opportuna la costituzione della Regione a difesa delle proprie disposizioni di legge, si propone di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a costituirsi nel giudizio promosso con il menzionato ricorso avanti alla Corte Costituzionale.

Il patrocinio della Regione è affidato, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24 anche disgiuntamente tra loro, agli avv. ti Bruno Barel del Foro di Treviso, Ezio Zanon Coordinatore dell'Avvocatura regionale, Daniela Palumbo della Direzione regionale Affari Legislativi e Luigi Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati del Foro di Roma, eleggendo il domicilio presso lo studio legale di quest'ultimo in Roma, via Confalonieri n. 5.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

- Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'articolo 54 dello Statuto;
- Vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 24;
- Vista la D.G.R. 17 maggio 2002, n. 1260.

delibera

1. di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a costituirsi, per i motivi di cui alle premesse, nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo, nella persona del Presidente pro tempore del Consiglio dei Ministri, per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli articoli 4 e 16 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia di urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante.”

2. di affidare il patrocinio legale della Regione ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24 anche disgiuntamente tra loro, agli avv. ti Bruno Barel del Foro di Treviso, Ezio Zanon Coordinatore dell'Avvocatura regionale, Daniela Palumbo della Direzione regionale Affari legislativi, e Luigi Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati del Foro di Roma, eleggendo il domicilio presso lo studio legale di quest'ultimo in Roma, via Confalonieri n. 5;

6. di demandare a successivo provvedimento del Dirigente della Struttura regionale competente l'impegno di spesa a favore dei professionisti esterni;
7. di dare atto che la spesa di cui al punto 3) non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 371 del 19 marzo 2013

Conferimento dell'incarico interinale della Direzione pianificazione territoriale e strategica.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:

Si tratta, con il presente provvedimento, di affidare l'incarico interinale della Direzione pianificazione territoriale e strategica a dirigente in possesso di adeguata professionalità.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato, riferisce quanto segue:

con deliberazione n. 2335 del 28.09.2010, la Giunta Regionale affidava l'incarico di Dirigente regionale responsabile della Direzione pianificazione territoriale e strategica all'arch. Romeo Toffano (dirigente).

Peraltro l'arch. Romeo Toffano sarà collocato in quiescenza con decorrenza dal 25.03.2013, rendendo in tal modo vacante l'incarico di Dirigente regionale responsabile della Direzione pianificazione territoriale e strategica.

Vista la necessità di garantire la continuità dell'attività della Direzione suddetta, in attesa che la Giunta regionale provveda a nominare un nuovo Dirigente regionale responsabile, si rende necessario conferire un incarico interinale a dirigente in possesso di adeguata professionalità.

Per tali motivi si propone di affidare l'incarico interinale della Direzione suddetta all'ing. Maurizio De Gennaro (dirigente), attuale titolare dell'Unità di Progetto Sistema Informativo Territoriale e la Cartografia, con decorrenza dal 25.03.2013 e scadenza al 30.06.2013.

Si dà atto che il presente incarico interinale non comporta per l'interessato alcuna remunerazione aggiuntiva.

Tutto ciò premesso

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art.53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

- Vista la deliberazione n. 2335 del 28.09.2010;

delibera

1. di affidare all'ing. Maurizio De Gennaro (dirigente), attuale titolare dell'Unità di Progetto Sistema Informativo Territoriale e la Cartografia, l'incarico interinale della Direzione pianificazione territoriale e strategica, con decorrenza dal 25.03.2013 e scadenza al 30.06.2013;

2. di dare atto che il presente incarico interinale non comporta per l'interessato alcuna remunerazione aggiuntiva;

3. che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 375 del 19 marzo 2013

“Area Polesine. Iniziative a sostegno del territorio. Approvazione Protocollo d’Intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico”.

[Secondario, settore]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento approva il Protocollo d’Intesa per il rilancio produttivo dell’Area del Polesine interessata da vari anni dagli effetti di una grave crisi socio-economica ed occupazionale, acuita dall’attuale congiuntura mondiale.

L’Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La crisi che investe l’economia mondiale si ripercuote ancora più pesantemente sul territorio del Polesine già interessato, da vari anni, dagli effetti di una grave crisi socio-economica ed occupazionale dimostrata dai principali indicatori di crisi del mercato del lavoro che indicano l’aumento delle ore di cassa integrazione, l’aumento delle richieste di collocamento in mobilità, la diminuzione delle procedure di assunzione e la riduzione del tasso di attività.

Tale situazione, peraltro, comporta, come conseguenza, un inarrestabile declino delle attività produttive e l’impoverimento di tutto il territorio nelle sue diversificate realtà con un aumento di forte difficoltà occupazionale.

In questo contesto, la Regione del Veneto, nella consapevolezza che il superamento di tale situazione necessita di strategie condivise e azioni sinergiche tra tutti gli attori coinvolti, ha attivato un Tavolo di Coordinamento che, nell’ambito del Protocollo d’Intesa del 24 maggio 2011, ha individuato qualificate linee di intervento che prevedono interventi per favorire gli investimenti produttivi, il settore dei servizi alle imprese, le infrastrutture, la intermodalità e la logistica, il turismo, la difesa dell’ambiente ed, in particolare, per favorire il reinserimento dei soggetti espulsi da processi produttivi o in Cassa Integrazione nonché per promuovere iniziative per favorire l’attrazione di nuove iniziative imprenditoriali e l’occupazione.

I lavori si sono conclusi con la predisposizione di un protocollo di intesa tra la Regione del Veneto e il Ministero dello Sviluppo Economico che prevede le modalità operative per dare concreta attuazione alle linee di intervento. In particolare, la Regione Veneto realizzerà le previste azioni con la collaborazione di tutti gli attori istituzionali, sociali ed economici locali e con il contributo specifico della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Rovigo, mentre il Ministero dello Sviluppo Economico, promuove, come ha promosso, la definizione legislativa di linee intervento finalizzate allo sviluppo della competitività, in particolare delle piccole e medie imprese, attraverso, tra l’altro, la promozione dell’innovazione, il sostegno alle aggregazioni tra imprese, le facilitazioni alle loro patrimonializzazioni, la semplificazione amministrativa, la modernizzazione delle filiere produttive, lo sviluppo di start-up innovative e l’attrazione di investimenti.

In sintesi, la Regione Veneto e il Ministero dello Sviluppo Economico intendono procedere ad una collaborazione per rafforzare la sinergia delle politiche e degli interventi negli ambiti sopra indicati con lo scopo di favorire il concorso delle parti per realizzare iniziative pilota, di interesse nazionale sul territorio regionale, con particolare riferimento all’innovazione, alla ricerca e allo sviluppo delle start-up innovative. In definitiva, la finalità del Protocollo è quella di diffondere la conoscenza e l’utilizzo, con un’azione diffusa e capillare, delle misure e degli strumenti europei, nazionali e regionali finalizzati alla crescita e allo sviluppo imprenditoriale e facilitare la realizzazione di azioni sul territorio del Polesine per incoraggiare un modello di sviluppo innovativo, solido e sostenibile nel lungo periodo.

Si propone, pertanto, di approvare il Protocollo d’Intesa per il rilancio produttivo dell’Area del Polesine, Allegato A, tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione del Veneto che sarà sottoscritto dal Presidente della Giunta Regionale o da suo delegato, sia per la firma che per gli atti e le attività conseguenti all’approvazione.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il Protocollo d’Intesa di cui all’allegato A) al presente provvedimento;

delibera

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il Protocollo d’Intesa per il rilancio produttivo dell’Area del Polesine, di cui all’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione del Veneto che sarà sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale o da suo delegato, sia per la firma che per gli atti e le attività conseguenti all’approvazione;
3. di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



ALLEGATO A alla Dgr n. 375 del 19 marzo 2013

pag. 1/5

Ministero dello Sviluppo economico

Regione del Veneto

Protocollo d'Intesa

tra

Ministero dello Sviluppo Economico

e

Regione del Veneto

ALLEGATO A alla Dgr n. 375 del 19 marzo 2013

pag. 2/5

- VISTO l'art. 117 della Costituzione;
- VISTO il Protocollo d'Intesa sottoscritto il 4 maggio 2011 dalla Regione Veneto, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, condiviso dalle forze economiche e sociali del territorio, per "Il Rilancio produttivo e la reindustrializzazione della Provincia di Rovigo";
- VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 697 del 24 maggio 2011 di ratifica del suddetto Protocollo;
- VISTO l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali;
- VISTO il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221;

PREMESSO CHE

- il perdurare della crisi economica continua ad avere un impatto negativo sulla struttura occupazionale nell'area del Polesine, come confermato dai principali indicatori di crisi del mercato del lavoro che indicano l'aumento delle ore di cassa integrazione, l'aumento delle richieste di collocamento in mobilità, la diminuzione delle procedure di assunzione e la riduzione del tasso di attività;
- il superamento della situazione di forte difficoltà occupazionale e di declino delle attività produttive nell'area del Polesine, richiede strategie condivise e azioni sinergiche tra tutti gli attori coinvolti;
- che il Tavolo di Coordinamento attivato dalla Regione Veneto nell'ambito del Protocollo d'Intesa del 4 maggio 2011, sopra citato, ha individuato sei linee di intervento;
- che alcune delle suddette linee prevedono interventi per favorire gli investimenti produttivi e nel settore dei servizi alle imprese, delle infrastrutture, della intermodalità e della logistica, del turismo, della difesa dell'ambiente anche per favorire il reinserimento dei soggetti espulsi da processi produttivi o in Cassa Integrazione e promuovere iniziative per favorire l'occupazione;
- la Regione Veneto realizzerà tali interventi con la collaborazione a livello locale di tutti gli attori istituzionali, sociali ed economici e con il contributo specifico della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Rovigo;
- nell'ambito del Piano nazionale delle Riforme (PNR) la ricerca e l'innovazione sono individuati come fattori fondamentali dello sviluppo nel quadro della strategia di Europa 2020;
- la positiva collaborazione interistituzionale tra Governo e Regioni costituisce la base per una più efficace attuazione delle politiche;
- il Ministero dello Sviluppo Economico nel perseguire i propri obiettivi istituzionali, ha promosso la definizione legislativa di linee intervento finalizzate allo sviluppo della competitività, in particolare delle piccole e medie imprese, attraverso, tra l'altro, la promozione dell'innovazione, il sostegno alle aggregazioni tra imprese, le facilitazioni alle loro patrimonializzazioni, la semplificazione amministrativa, la modernizzazione delle filiere produttive, lo sviluppo di start-up innovative e l'attrazione di investimenti;

ALLEGATO A alla Dgr n. 375 del 19 marzo 2013

pag. 3/5

- il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Veneto intendono procedere ad una collaborazione per rafforzare la sinergia delle politiche e degli interventi negli ambiti sopra indicati;

il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Veneto convengono quanto segue:

ART. 1*Recepimento delle premesse*

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2*Finalità e obiettivi*

Il presente protocollo ha lo scopo di favorire il concorso delle parti per realizzare iniziative pilota, di interesse nazionale sul territorio regionale, con particolare riferimento all'innovazione, alla ricerca e allo sviluppo delle start-up innovative.

La finalità del Protocollo è quella di diffondere la conoscenza e l'utilizzo, con un'azione diffusa e capillare, delle misure e degli strumenti europei, nazionali e regionali finalizzati alla crescita e allo sviluppo imprenditoriale e facilitare la realizzazione di azioni sul territorio del Polesine per incoraggiare un modello di sviluppo innovativo, solido e sostenibile nel lungo periodo. Obiettivi del protocollo sono la salvaguardia e il consolidamento del tessuto economico e produttivo del territorio del Polesine, l'attrazione di nuove iniziative imprenditoriali, il sostegno al reimpiego dei lavoratori espulsi dalla filiera produttiva, l'assistenza e l'accompagnamento delle imprese in percorsi di start-up, internazionalizzazione, innovazione e trasferimento tecnologico.

ART. 3*Impegni dei soggetti sottoscrittori*

Le Amministrazioni che sottoscrivono il presente protocollo di intesa si impegnano allo svolgimento delle seguenti attività di propria competenza:

La Regione Veneto a:

- a) sviluppare raccordi istituzionali per la semplificazione amministrativa, con particolare riferimento alle azioni di riduzione dei tempi per permessi e licenze per nuovi insediamenti o ampliamento di stabilimenti esistenti, anche nell'ambito della sperimentazione in corso nella Regione Veneto, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n.5, in materia di semplificazione e sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 e dell'art. 37 bis del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, con possibile istituzione di "zone a burocrazia zero";
- b) assicurare l'assegnazione di adeguate risorse per finanziare strumenti agevolativi per il sostegno di investimenti produttivi e per l'accesso al credito, anche tramite la Finanziaria Regionale Veneto Sviluppo S.p.A.;

ALLEGATO A alla Dgr n. 375 del 19 marzo 2013

pag. 4/5

- c) facilitare l'insediamento di start-up innovative, con la messa a disposizione di strutture già individuate da destinare a incubatori certificati, ai sensi dell'art. 25, comma 5, del Decreto Legge n. 179 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, anche tramite le risorse all'uso destinate dalla Regione con la Finanziaria Veneto Sviluppo S.p.A.
- d) promuovere l'attivazione di sportelli di Temporary Manager in linea con le misure nazionali e regionali per l'inserimento nelle imprese di esperti in internazionalizzazione, creazione di reti di impresa, innovazione e ricerca e gestione di impresa;
- e) istituire, in accordo con la Camera di Commercio di Rovigo e le rappresentanze economiche, un "acceleratore d'impresa" dedicato a svolgere l'attività di consulenza e di partecipazione finanziaria al capitale di rischio con un fondo a partecipazione pubblica e/o privata;
- f) promuovere le possibili sinergie tra il mondo produttivo e il mondo scientifico, anche con sviluppo di nuove linee di ricerca, potenziando le attività dei laboratori già presenti come il Laboratorio ECSIN, specializzato in nanotecnologie, e il Laboratorio TESI, specializzato in materiali e l'integrazione con il sistema dei parchi scientifici e tecnologici del Veneto;
- g) istituire a livello locale un punto di raccordo con il Desk Italia regionale e il Desk Italia nazionale, per agevolare l'attrazione degli investimenti diretti dall'estero;
- h) facilitare il completamento delle opere infrastrutturali viarie in fase di esecuzione o di imminente realizzazione per favorire lo sviluppo del polo logistico;
- i) facilitare la realizzazione delle reti tecnologiche per la banda larga;
- j) promuovere lo sviluppo di tecnologie "verdi" per nuovi prodotti e processi e lo sviluppo delle fonti di energia alternative;
- k) favorire la realizzazione del Patto dei Sindaci a livello locale per l'attuazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile, nel quadro del Programma Europeo "Patto dei Sindaci";
- l) promuovere azioni per la valorizzazione turistica del territorio, favorendone uno sviluppo sostenibile e incrementando il turismo di visitazione, naturalistico e culturale;

Il Ministero dello Sviluppo Economico a:

- a) facilitare il superamento di eventuali criticità di livello nazionale che dovessero verificarsi nella realizzazione degli interventi;
- b) promuovere la diffusione della conoscenza delle migliori pratiche disponibili a livello nazionale nell'ambito degli interventi da realizzare;
- c) contribuire a livello europeo al supporto dei progetti previsti;

ALLEGATO A alla Dgr n. 375 del 19 marzo 2013

pag. 5/5

- d) diffondere la conoscenza dei programmi della Commissione europea di possibile interesse per lo sviluppo economico del territorio.

Art. 4*Durata e monitoraggio*

Il presente protocollo d'intesa ha validità biennale. Il monitoraggio della realizzazione e dell'impatto degli interventi avverrà a cura della Regione Veneto, mediante l'individuazione di un "Responsabile Unico", espressione delle rappresentanze economiche territoriali, con una relazione intermedia e una relazione finale che verrà trasmessa alle parti sottoscrittrici del presente Protocollo d'Intesa entro 30 giorni dal termine di ciascun periodo annuale.

Roma,

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

LA REGIONE DEL VENETO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 377 del 25 marzo 2013

Direzione Affari Generali - Servizio Approvvigionamenti. Budget Operativi ai sensi dell'art. 49 L.R. n. 39/2001. Anno 2013 - Capitolo 5110, Capitolo 5124 e Capitolo 5030.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:

Assegnazione di Budget Operativi al Dirigente del Servizio Approvvigionamenti della Direzione Affari Generali ai sensi della L.R. 39/2001 per il pagamento di spese dei capitoli 5110 - 5124 - 5030.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

La Legge Regionale n. 39 del 29.11.2001, in materia di bilancio e contabilità regionale, all'art. 49, contempla la facoltà da parte della Giunta Regionale di autorizzare uno o più budget presso il Tesoriere Regionale, a favore di Dirigenti Regionali, per dar corso sollecitamente al pagamento di spese di natura operativa, qualora non risulti possibile o conveniente ricorrere alla normale procedura di gestione ed erogazione della spesa, si ritiene opportuno che tale facoltà debba essere esercitata nei confronti della Direzione Affari Generali, che deve provvedere, in tempi brevi, al pagamento delle spese che ricorrono per l'esecuzione di acquisti e interventi sui capitoli in oggetto.

La Direzione Affari Generali provvede all'esecuzione di tutti gli acquisti e manutenzioni di mobili e apparecchiature per l'attrezzatura degli uffici della Giunta Regionale, sulla base delle necessità segnalate da parte dei Responsabili delle Strutture richiedenti e a piccoli interventi di manutenzione su attrezzature acquistate e non più soggette al periodo di garanzia.

Per l'affidamento delle forniture e dei servizi si provvede a mezzo gare d'appalto seguendo le procedure previste dalla normativa nazionale e regionale in materia, specificatamente dal D.Lgs n. 163/2006 e dalle LL.RR. n. 6/1980 e n. 36/2004.

La Direzione Affari Generali provvede anche alle forniture urgenti e non programmabili che necessitano di affidamenti diretti al fine di ripristinare in tempi brevi il buon funzionamento degli uffici.

In questi casi si fa riferimento, oltre che alla legislazione nazionale e regionale di cui sopra, al regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs n. 163/2006, DPR n. 207/2010 nonché al regolamento approvato con DGR n. 2401 del 27/11/2012 per gli acquisti e servizi in economia.

La Direzione Affari Generali, inoltre, provvede al rimborso ai dipendenti per l'acquisto di calzature di servizio e/o complementi di vestiario correlati all'assegnazione dell'uniforme e/o di abiti da lavoro.

Si precisa che nell'anno 2011 è stato provveduto al rimborso delle calzature invernali e nell'anno 2012 al rimborso delle calzature estive entrambi per il triennio 2012-2014.

A tal fine, sulla scorta delle spese di tale natura effettuate nell'esercizio appena trascorso, si propone di autorizzare i seguenti budget operativi sul bilancio 2013:

- sul capitolo 5110 per l'importo pari ad € 20.000,00=, relativo a "Spese per l'acquisto di mobili e apparecchiature (L.R. 04.02.1980, n. 6 - D.lgs 12.04.2006, n. 163)" specificando che con il sopramenzionato importo verranno effettuate solo spese per gli acquisti rientranti tra quelli di investimento, secondo quanto stabilito dalla Legge 24.12.2003, n. 350, e specificati nell'allegato "A";
- sul capitolo 5124 relativo a "Spese per il noleggio, il funzionamento e la manutenzione delle macchine d'ufficio e per l'esecuzione dei lavori in service" per far fronte alla manutenzione ordinaria di beni mobili ed altre apparecchiature in dotazione agli uffici regionali, per l'importo pari a € 20.000,00=, importo desunto sulla scorta delle spese di tale natura effettuate in media negli esercizi precedenti, spese meglio elencate nell'allegato "A";
- sul capitolo 5030 "Spese per divise al personale (L.R. 10.06.1991, n. 12)", per l'importo pari a € 10.000,00=, per far fronte in maniera rapida a impreviste necessità di vestiario per nuove unità di personale assunte in corso di vigenza del relativo contratto di fornitura del vestiario, spese meglio specificate nell'allegato "A".

In considerazione dell'approvazione della legge regionale n. 51 del 31 dicembre 2012, di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2013, e delle direttive emanate con DGR n. 35 del 21 gennaio 2013, con DGR n. 77 del 29 gennaio 2013, si constata che è consentito l'impegno di spesa sui capitoli per un importo non superiore ai quattro dodicesimi degli stanziamenti complessivi previsti.

A tal fine, sulla scorta delle spese di tale natura effettuate nell'esercizio appena trascorso, si propone di autorizzare i budget operativi descritti dettagliatamente nell'elenco allegato "A" che forma parte integrante della presente delibera, e che sono assunti nel rispetto dei limiti previsti dall'esercizio provvisorio di bilancio.

Si propone di autorizzare i budget operativi sui sottoelencati capitoli di bilancio previsti per l'anno 2013 a favore dell'Avv. Giulia Tambato - Dirigente del Servizio Approvvigionamenti della Direzione Affari Generali, ed in caso di sua assenza o impedimento al sostituto Elena Bosso, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

Cap. 5110	Codice Siope: 2 01 03 2133	Spese per l'acquisto di mobili e apparecchiature (L.R. 04.02.1980, n. 6 - D.lgs 12.04.2006, n. 163)	€ 20.000,00=
Cap. 5124	Codice Siope: 1 03 01 1353	Spese per il noleggio, il funzionamento e la manutenzione delle macchine d'ufficio e per l'esecuzione di lavori in service	€ 20.000,00=
Cap. 5030	Codice Siope: 1 03 01 1345	Spese per divise al personale (L.R. 10.06.1991, n. 12)	€ 10.000,00=

Il relatore fa presente, inoltre, la necessità di emettere buoni di prelevamento di importo massimo giornaliero di € 1.000,00= ciascuno.

Si dà atto, inoltre, che per la rendicontazione delle spese effettuate con i budget operativi assegnati, il Dirigente titolare dovrà attenersi alle disposizioni recate da commi 5 e 6 dell'art. 49 della Legge Regionale 29.11.2001, n. 39.

I rendiconti dovranno essere trasmessi in copia al Dirigente Regionale della Direzione Affari Generali, ovvero eventuale diverso superiore gerarchico come individuato in attuazione della L.R. n. 54/2012, e in originale alla Direzione Ragioneria e Tributi che, nel più breve tempo possibile, trasmetterà al predetto Dirigente il parere di competenza attestante l'effettuazione del controllo di regolarità contabile sul rendiconto medesimo, come previsto dal comma 2 dell'art. 36 della citata legge regionale 39/2001, quale elemento necessario per la definitiva approvazione del rendiconto con atto dello stesso Dirigente.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

• Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine anche alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Visto la L.R. 04.02.1980, n. 6;
- Visto la L.R. 29.11.2001, n. 39;
- Visto la L.R. 24.12.2004 n. 36;
- Visto il D.lgs n. 163 del 12.04.2006;
- Visto il DPR n. 207 del 5.10.2010;
- Visto la DGR n. 2401 del 27/11/2012;
- Visto la L.R. 31.12.2012 n. 54;
- Vista la L.R. 31.12.2012, n. 51 di autorizzazione all'esercizio provvisorio;

delibera

1. di autorizzare, per le finalità individuate in premessa e per il pagamento delle spese di cui all'allegato "A", l'assegnazione dei budget operativi sui sottoelencati capitoli di bilancio previsti per l'anno 2013 a favore dell'Avv. Giulia Tambato - Dirigente del Servizio Approvvigionamenti della Direzione Affari Generali, ed in caso di sua assenza o impedimento al sostituto Elena Bosso, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

Cap. 5110	Codice Siope: 2 01 03 2133	Spese per l'acquisto di mobili e apparecchiature (L.R. 04.02.1980, n. 6 - D.lgs 12.04.2006, n. 163)	€ 20.000,00=
Cap. 5124	Codice Siope: 1 03 01 1353	Spese per il noleggio, il funzionamento e la manutenzione delle macchine d'ufficio e per l'esecuzione di lavori in service	€ 20.000,00=
Cap. 5030	Codice Siope: 1 03 01 1345	Spese per divise al personale (L.R. 10.06.1991, n. 12)	€ 10.000,00=

2. di autorizzare l'emissione di buoni di prelevamento di importo massimo giornaliero di € 1.000,00= ciascuno;

3. di prendere atto della L.R. n. 51/2012 e delle direttive emanate con DGR n. 35/13 e 77/13 che consentono l'impegno di spesa sui capitoli per un importo non superiore ai quattro dodicesimi degli stanziamenti complessivi previsti;

4. di far obbligo al Dirigente come sopra individuato, di produrre i relativi rendiconti nei modi e tempi previsti dall'art. 49 della L.R. 29.11.2001, n. 39 e di trasmetterli in originale, per il controllo di regolarità contabile, alla Direzione Ragioneria e Tributi e in copia al Dirigente della Direzione Affari Generali ovvero eventuale diverso superiore gerarchico come individuato in attuazione della L.R. n. 54/2012, per la definitiva approvazione dei medesimi;

5. di impegnare a copertura dei Budget Operativi in argomento gli importi indicati al punto "1" ai rispettivi capitoli dell'esercizio provvisorio del Bilancio per l'anno finanziario 2013 che presenta la necessaria disponibilità;

6. di demandare al Segretario Generale della Programmazione ovvero eventuale diverso superiore gerarchico come individuato in attuazione della L.R. n. 54/2012, la determinazione con proprio atto del nuovo Dirigente Titolare subentrante e dell'eventuale suo sostituto, qualora si determinano avvicendamenti in corso d'esercizio dei Dirigenti Titolari di budget operativi, al fine di consentire la prosecuzione della gestione amministrativa e contabile dei budget assegnati;

7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 49, comma 4, della L.R. 39/2001;

9. di dare atto che il contratto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, www.regione.veneto.it, alla sezione "trasparenza, valutazione e merito", qualora gli affidamenti fossero superiori a Euro 1.000,00=, ai sensi dell'art. 18 del D.L. 22 Giugno 2012, n. 83 convertito in legge 7 Agosto 2012, n. 134.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 377 del 25 marzo 2013**

pag. 1/1

ELENCO DELLE SPESE LIQUIDABILI**CAPITOLO 5110**

- acquisto arredi e complementi d'arredo di vario genere per ufficio;
- acquisto di attrezzature audio e video quali:
 - televisori,
 - videoregistratore,
 - radio - registratori,
 - macchine fotografiche.
- accessori vari per le attrezzature di massima sopra indicate nonché di altre apparecchiature elettroniche;
- acquisto apparecchiature e attrezzature in genere quali tendaggi, bandiere ed accessori per bandiere, corsie in tessuto e accessori relativi, carrelli trasportatori, lampade da tavolo e a piantana, scale, cassette di sicurezza, radiatori elettrici, condizionatori, ventilatori, rilegatrici, plastificatrici, taglierine, lavagne, schedari e classificatori, supporti per tastiera, leggii, frigoriferi, decespugliatori, distruggidocumenti;
- materiale di vario consumo per bar, cucina;
- altre attrezzature non elencate che possono comunque per fattispecie rientrare tra quelle citate;
- altre varie inerenti il capitolo di spesa.

CAPITOLO 5124

- spese per il noleggio macchine d'ufficio;
- spese per il funzionamento macchine d'ufficio;
- spese per la manutenzione delle macchine d'ufficio;
- spese per l'esecuzione dei lavori in service;
- piccoli interventi di manutenzione su attrezzature acquistate e non più soggette al periodo di garanzia;
- spese per spostamenti di attrezzature;
- altre varie inerenti il capitolo di spesa.

CAPITOLO 5030

- spese per divise al personale;
- rimborsi calzature invernali e estive al personale;
- eventuali spese al bisogno giustificate dalle tipologie (ad esempio gli stivali in gomma vengono richiesti per il fenomeno dell'acqua alta di Venezia);
- spese in caso di eventuali assunzioni di personale anche con contratto a termine che per mansioni hanno diritto alle calzature di servizio e all'uniforme di servizio;
- spese per alcuni servizi di tipo gestionale/operativo che possono dare al vestiario ed accessori un'usura superiore al previsto;
- altre varie inerenti il capitolo di spesa.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 378 del 25 marzo 2013

Programmazione per l'anno 2013 delle forniture e dei servizi per l'Amministrazione Regionale e relative determinazioni. Art. 11, comma 2 del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163.

[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:

Nel rispetto dei principi e delle previsioni normative che rimettono ai Dirigenti l'adozione degli atti gestionali e agli organi politici l'adozione degli atti di programmazione (si veda l' articolo 4 del D.Lgs. n. 165/2001) si propone il programma per l'anno 2013 relativo agli appalti di servizi e alle forniture in scadenza nel corso del presente anno o in prossimità dell'avvio dell'anno 2014 che sarà comunque orientata al rispetto delle norme di razionalizzazione della spesa di cui al D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012, c.d. "Spending Review".

Il Vice Presidente, On. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

Con la presente deliberazione la Giunta Regionale intende adottare il programma per l'anno 2013 delle gare relative alla fornitura di beni e servizi le cui procedure sono assegnate alla competenza della Direzione Affari Generali e più sotto indicate.

La Giunta Regionale con propria D.G.R. n. 2401 del 27/11/2012 all'art. 4 ha previsto che le strutture regionali approvino annualmente il programma dell'attività contrattuale di approvvigionamento di beni e servizi. Tale attività è collegata da un lato alle scadenze dei contratti legati al funzionamento dell'apparato regionale, e dall'altro agli stanziamenti di bilancio. Le intervenute disposizioni di contenimento della spesa pubblica imposte dalla legge 6 luglio 2012 n. 94 e dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 sulla "Spending Review" hanno peraltro introdotto delle limitazioni circa la libertà di scelta dei contraenti in materia di razionalizzazione e riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi.

Inoltre gli elementi contrattuali di seguito individuati sono riconducibili alla determina a contrarre così come definita dall'art. 11, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, Codice dei Contratti Pubblici, il quale statuisce: "prima delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte".

Le procedure di scelta del contraente, come ribadito nel codice dei contratti (art. 54 del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163), possono essere "aperte, ristrette, negoziate, ovvero con dialogo competitivo"; tali procedimenti sono particolarmente articolati, complessi e conseguentemente richiedono l'impiego di tempi ben determinati; è indispensabile che l'amministrazione regionale si avvalga delle modalità più opportune che la legge offre per individuare il miglior operatore economico con il quale pervenire all'accordo contrattuale.

Al fine di rendere più celeri i procedimenti di scelta del contraente, la presente programmazione delle forniture e dei servizi in parola può altresì essere utilizzata come avviso di preinformazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 63 del D.Lgs. n. 163/2006. In tal caso i termini previsti dal codice dei contratti per le procedure di gara potrebbero avvalersi di un'ulteriore riduzione dei tempi di pubblicazione delle procedure di gara come previsto dalla legge.

La pianificazione e la programmazione dell'attività contrattuale che l'amministrazione nel corso del corrente anno 2013 intende avviare, anche e soprattutto a seguito della scadenza degli esistenti rapporti contrattuali in corso d'anno o in prossimità dell'avvio del nuovo anno, proprio in considerazione dei tempi necessari, mediamente in sei mesi, risulta di seguito riportata nei suoi dati principali e riguarda sia i contratti di servizi e forniture pluriennali sia i contratti con carattere annuale.

Nella tabella di seguito indicata viene elencato il programma degli appalti da indire per l'anno 2013 che risultano nelle competenze della Direzione Affari Generali per la fornitura di beni e servizi, i cui importi sono stati individuati su base presuntiva nel rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della spesa, e che saranno verificati e determinati nel momento dell'indizione della gara secondo l'effettivo fabbisogno. Nella stessa viene indicato, oltre all'importo stimato per il contratto, la o le soluzioni ritenute più idonee per la scelta del contraente e il criterio più adeguato optando tra la scelta con il criterio del prezzo più basso (art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006) oppure con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006).

	Servizi/ forniture	Scadenza	Importo presunto a base d'asta	Procedura di scelta del contraente	Durata del rapporto contrattuale
1	Agenzia Viaggi	31/05/2014	3.000.000,00	Adesione a convenzione CONSIP o Procedura aperta secondo parametri Consip Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa	triennale
2	Manutenzione attrezzature d'ufficio	31/05/2013	60.000,00	MEPA o art. 125 D.lgs. n. 163/06 - Cri- terio: prezzo più basso	biennale
3	Convenzione ALITALIA	31/3/2013	% di sconto su prezzi	Negoziata, art. 57 lett. a),	annuale

	Servizi/ forniture	Scadenza	Importo presunto a base d'asta	Procedura di scelta del contraente	Durata del rapporto contrattuale
4	Cancelleria	Forniture annuali	140.000,00	MEPA o art. 125 D.lgs. n. 163/06 - Cri- terio: prezzo più basso	annuale
5	Arredi	31/12/2013	52.800,00	Adesione a convenzione CONSIP o MEPA o art. 125 D.lgs n. 163/06 Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa	annuale
6	Bandiere	31/12/2013	€ 10.000,00	MEPA o art. 125 D.Lgs. n. 163/06 - Cri- terio: prezzo più basso	annuale
7	Materiale igienico sanitario	18/09/2013	€ 100.000,00	Rinnovo	annuale
8	Broker	30/09/2013	% sui premi netti di polizza	Procedura aperta Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa	triennale
9	Vigilanza sedi periferiche	28/02/2014	22.320,00	Adesione a convenzione CONSIP o Procedura aperta secondo parametri Consip. O valutare l'eliminazione. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa	triennale
10	Portierato	31/05/2014	1.935.000,00	Procedura aperta o eventuale rinnovo Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa	triennale
11	Carta per fotocopie	30/06/2014	450.000,00	Rinnovo o adesione a convenzione CONSIP o Procedura aperta secondo parametri Consip Criterio: prezzo più basso	triennale
12	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria natanti	31/08/2013	€ 190.000,00	Art. 125 D.lgs n. 163/2006 - Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa	biennale
13	Servizio operativo di sup- porto alla gestione ordinaria dell'Archivio Generale	31/07/2013	€ 220.346,00	Rinnovo	diciotto mesi
14	Interventi di valorizzazione, anche mediante digi- tazione, di serie archivistiche dell'Archivio Generale della Giunta Regionale	31/12/2013	€ 30.000,00	Art. 125 D.Lgs. n. 163/06 - Criterio: of- ferta economicamente più vantaggiosa	annuale
15	Servizi postali di prelievo/ consegna, prelaborazione invii, gestione posta ibrida	06/10/2013	€ 600.000,00	Procedura aperta con criterio di scelta offerta economicamente più vantaggiosa	triennale
16	Servizio mense	31/07/2013	€ 180.000,00	Procedura aperta con criterio di scelta offerta economicamente più vantaggiosa	quinquennale

La programmazione sopra esposta per la quale, si precisa, non si considerano le spese di natura economale che vengono auto-
rizzate dalla Giunta con appositi provvedimenti di apertura di budget operativi, appare doverosa per assicurare l'espletamento dei
servizi e delle forniture necessarie al funzionamento dell'amministrazione regionale.

Infine si ritiene opportuno, nel processo di acquisizione dei beni e servizi in questione, autorizzare il dirigente della Dire-
zione Affari Generali o altro Dirigente competente per materia individuato a seguito della nuova organizzazione conseguente
alla L.R. 54/2012, di valutare di volta in volta in relazione alla situazione esistente al momento di indizione della procedura di
gara, l'adesione alle convenzioni indette da CONSIP o il ricorso al MEPA per le forniture sotto soglia come previsto dall' art.
1, c. 450 della L. n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, c.2 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito in L. 6 luglio 2012, n.
94. Qualora il ricorso alle centrali di committenza non fosse percorribile, il Dirigente preposto sarà autorizzato ad assumere,
con proprio provvedimento, ogni atto necessario ad assicurare il corretto procedimento di scelta dei contraenti per i servizi e le
forniture sopra indicati, ivi compresi gli aspetti legati all'indizione dalle procedure di gara, all'approvazione dei relativi atti, alla
valutazione di eventuali rinnovi, laddove sussistano i presupposti di legge, nonché ad assicurare la tempestiva adozione di tutti

gli atti o gli adempimenti necessari alla corretta gestione delle procedure concorsuali e dei successivi rapporti contrattuali, ivi compresa la nomina della commissione giudicatrice della gara, dell'aggiudicazione, della sottoscrizione del contratto, atti tutti di natura gestionale e notoriamente riconosciuti dalla legge e dalla giurisprudenza in capo alla Dirigenza.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'esame della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il Relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, quarto comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Vista la L.R. n. 12/1991;

Vista la L.R. n. 54/2012;

Vista la D.G.R. n. 574/2012;

Vista la D.G.R. n. 2401/2012 che approva il regolamento delle forniture in economia;

Vista il D.L. n. 52/2012 convertito in L. 6 luglio 2012, n. 94 e il D.L. n. 95/2012, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135 (Spending Review);

Visto il DL n. 174 del 10/10/2012 convertito in legge n. 213 del 7/12/2012;

Visto il DL. n. 78 del 31/05/2010 convertito in Legge 30 Luglio 2010, n. 122;

Visto il DPR 5 ottobre 2010, n. 207, art. 271;

Vista la L. 24 dicembre 2012, n. 228.

delibera

1. di approvare il programma degli appalti da indire per l'anno 2013 che risultano nelle competenze della Direzione Affari Generali per la fornitura di beni e servizi di seguito indicati, i cui importi sono stati individuati su base presuntiva nel rispetto della normativa vigente sopra richiamata, e che saranno verificati e determinati nel momento dell'indizione della gara secondo l'effettivo fabbisogno:

	Servizi/ forniture	Scadenza	Importo presunto a base d'asta	Procedura di scelta del contraente	Durata del rapporto contrattuale
1	Agenzia Viaggi	31/05/2014	3.000.000,00	Adesione a convenzione CONSIP o Procedura aperta secondo parametri Consip Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa	triennale
2	Manutenzione attrezzature d'ufficio	31/05/2013	60.000,00	MEPA o art. 125 D.lgs. n. 163/06 - Criterio: prezzo più basso	biennale
3	Convenzione ALITALIA	31/3/2013	% di sconto su prezzi	Negoziata, art. 57 lett. a),	annuale
4	Cancelleria	Forniture annuali	140.000,00	MEPA o art. 125 D.lgs. n. 163/06 - Criterio: prezzo più basso	annuale
5	Arredi	31/12/2013	52.800,00	Adesione a convenzione CONSIP o MEPA o art. 125 D.lgs. n. 163/06 Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa	annuale
6	Bandiere	31/12/2013	€ 10.000,00	MEPA o art. 125 D.Lgs. n. 163/06 - Criterio: prezzo più basso	annuale
7	Materiale igienico sanitario	18/09/2013	100.000,00	Rinnovo	annuale
8	Broker	30/09/2013	% sui premi netti di polizza	Procedura aperta Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa	triennale
9	Vigilanza sedi periferiche	28/02/2014	22.320,00	Adesione a convenzione CONSIP o Procedura aperta secondo parametri Consip. O valutare l'eliminazione. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa	triennale

	Servizi/ forniture	Scadenza	Importo presunto a base d'asta	Procedura di scelta del contraente	Durata del rapporto contrattuale
10	Portierato	31/05/2014	1.935.000,00	Procedura aperta o eventuale rinnovo Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa	triennale
11	Carta per fotocopie	30/06/2014	450.000,00	Rinnovo o adesione a convenzione CONSIP o Procedura aperta secondo pa- rametri Consip Criterio: prezzo più basso	triennale
12	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria natanti	31/08/2013	€ 190.000,00	Art. 125 D.lgs n. 163/2006 - Criterio: of- ferta economicamente più vantaggiosa	biennale
13	Servizio operativo di supporto alla gestione ordinaria dell'Archivio Generale	31/07/2013	€ 220.346,00	Rinnovo	diciotto mesi
14	Interventi di valorizza- zione, anche mediante digitazione, di serie ar- chivistiche dell'Archivio Generale della Giunta Regionale	31/12/2013	€ 30.000,00	Art. 125 D.Lgs. n. 163/06 - Criterio: of- ferta economicamente più vantaggiosa	annuale
15	Servizi postali di prelievo/ consegna, prelaborazione invii, gestione posta ibrida	06/10/2013	€ 600.000,00	Procedura aperta con criterio di scelta offerta economicamente più vantaggiosa	triennale
16	Servizio mense	31/07/2013	€ 180.000,00	Procedura aperta con criterio di scelta offerta economicamente più vantaggiosa	quinquennale

2. di incaricare il Dirigente della Direzione Affari Generali di procedere alla valutazione in ordine all'adesione o meno alle convenzioni CONSIP o al ricorso al MEPA ricorrendone i presupposti di legge, ad assumere tutti gli atti relativi alle procedure di scelta del contraente, ivi compresi gli atti di indizione alle procedure di gara, l'approvazione dei relativi atti, la nomina della commissione giudicatrice della gara, l'aggiudicazione, i rinnovi o le proroghe ricorrendone le condizioni di legge, la sottoscrizione dei contratti;

3. di dare mandato al Dirigente di cui al precedente punto 2, di pubblicare l'avviso di preinformazione previsto dall'art. 63 del D.Lgs. n. 163/2006 riportando la pianificazione elencata al punto 1 del dispositivo;

4. di prendere atto che l'importo massimo delle obbligazioni di spesa è indicato, per ogni singola voce, nella tabella riportata al punto 1, fatta salva la verifica di concreta disponibilità delle somme nei rispettivi capitoli di bilancio assegnati con l'approvazione del bilancio relativo all'anno 2013;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 379 del 25 marzo 2013

Autorizzazione a proporre impugnazione avanti la Corte d'Appello di Venezia avverso la sentenza del Tribunale di Treviso - sezione lavoro n. 73 del 8.2.2013.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 380 del 25 marzo 2013

Costituzione di parte civile della Regione Veneto nei seguenti procedimenti penali:

n. 2 avanti al Tribunale di Venezia/Mestre R.G.N.R. n. 1530/11 e n. 13889/10/11, avanti al Tribunale di Venezia - Sez. di Chioggia R.G.N.R. n. 9747/11.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 381 del 25 marzo 2013

N° 12 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 382 del 25 marzo 2013

Non costituzione in giudizio in numero 6 ricorsi avanti Autorità Giudiziarie proposti c/Regione del Veneto ed altri.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 383 del 25 marzo 2013

Ricorso proposto dalla Regione Veneto contro il Ministero della Salute e la Presidenza del Consiglio dei Ministri avanti il TAR Lazio R.G. 5862/2006, per l'annullamento del D.M. 23 febbraio 2006. Autorizzazione alla proposizione della rinuncia agli atti del giudizio a spese compensate.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 384 del 25 marzo 2013

Presa d'atto del parere n. 24 del 26 febbraio 2013 della Commissione regionale VAS "Applicazione sperimentale della nuova procedura amministrativa di VAS".

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Con la presente deliberazione la Giunta regionale, prende atto del parere della Commissione regionale VAS n. 24 del 26 febbraio 2013 per dare seguito ad una applicazione sperimentale della nuova procedura amministrativa di VAS.

Il Vicepresidente Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Direttiva comunitaria 2001/42/CE individua nella valutazione ambientale strategica lo strumento per l'analisi degli effetti sull'ambiente derivanti dall'elaborazione ed adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.

Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1 comma 1 L. 12 luglio 2011, n. 106, oltre a definire importanti cambiamenti in termini di Verifica di Assoggettabilità a VAS (ex art. 5, comma 1 lettera g.), evidenzia e sottolinea in modo generale come le pubbliche amministrazioni debbano attenersi a criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi. La ratio di tali disposizioni è quella di rendere più efficace, celere ed incisiva l'attività amministrativa pubblica.

Nel 2010 le pratiche presentate all'UP Coordinamento Commissioni VAS, VInCA, NUVV, struttura a supporto della Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica, sono state 99, nel 2011 sono state 127 e nel 2012 146, con un aumento costante e continuo. Anche le esigenze non solo dell'autorità competente, ma pure dei proponenti, sono cambiate e di anno in anno vengono chiesti tempi più brevi e immediati nelle istruttorie tecniche, amministrative e nell'espressione del parere da parte della Commissione.

La Commissione regionale VAS, istituita con la Legge Regionale n. 4/2008 art. 14, nella seduta del 26 febbraio 2013, ha espresso il Parere n. 24 avente ad oggetto "Applicazione sperimentale della nuova procedura amministrativa di VAS": tale parere è volto a fornire una nuova procedura amministrativa VAS, da seguire in via sperimentale, per raggiungere gli obiettivi di efficienza, celerità ed incisività sopra dette. Con tale procedura si vogliono ridurre i tempi di legge per l'emanazione del parere (fissati dal Codice Ambiente in 90 giorni) portandoli a 45 giorni, grazie alla anticipata collaborazione e partecipazione con l'Autorità Procedente.

Tutto ciò premesso, è stato necessario definire un nuovo iter procedurale da applicare in via sperimentale sulla base del Parere n. 24 del 26 febbraio 2013 della Commissione VAS che ha articolato nei seguenti punti la procedura:

- 1) protocollazione richiesta espressione parere VAS e richiesta deposito del Piano o Programma presso gli uffici dell'autorità competente;
- 2) pubblicazione e deposito;
- 3) istruttoria amministrativa e tecnica su quanto pubblicato;
- 4) richiesta integrazione amministrativa e tecnica entro 30 giorni dalla pubblicazione del Piano o del Programma e contestuale individuazione del giorno dell'incontro con l'autorità procedente (che deve essere successivo alla scadenza dei 60 giorni di pubblicazione nel BURV);
- 5) incontro con l'autorità procedente, immediatamente dopo la scadenza dei 60 giorni di pubblicazione nel BURV;
- 6) verbalizzazione dell'incontro con contestuale consegna della richiesta delle eventuali ed ulteriori integrazioni;
- 7) redazione della Relazione Istruttoria, a seguito del ricevimento delle integrazioni di cui al punto 6;
- 8) sottoposizione della pratica alla Commissione Regionale per la VAS per il parere di competenza entro 45 giorni.

Così facendo si intende perseguire i principi di economicità, efficacia ed efficienza e rispondere così anche alle richieste dei vari soggetti coinvolti in termini di trasparenza e partecipazione/collaborazione.

Pertanto, si propone di prendere atto del Parere n. 24 del 26.02.13 della Commissione Regionale VAS, allegato A alla presente deliberazione e parte integrante della stessa, al fine di dare seguito ad una applicazione sperimentale della nuova procedura amministrativa di VAS prendendo come periodo di riferimento l'arco temporale dallo 01 aprile 2013 al 30 settembre 2013.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 791 del 31.03.2009;

Vista la Legge Regionale n. 4/2008 art. 14

Visto il Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm. ed ii.;

Visto l'art. 5 dell'allegato all'art.1 della L. 12 luglio 2011, n. 106 di conversione con modificazioni del D.L. 13 maggio 2011, n. 70;

Visto l'art. 40 della L.R. 13/2012;

Visto il parere della Commissione regionale VAS n. 24 del 26 febbraio 2013;

delibera

1. di prendere atto, per i motivi in premessa esplicitati del Parere n. 24 del 26 febbraio 2013 della Commissione Regionale VAS con scheda tecnica, (Allegato A) al presente provvedimento;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/vas>;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO A
 ALLA DGR N. _____ del _____



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



PARERE

n. 24 del 26 febbraio 2013

(o.d.g. 16 del 26 febbraio 2013)

OGGETTO: Applicazione sperimentale della nuova procedura amministrativa di VAS.

PREMESSO CHE

- La Direttiva comunitaria 2001/42/CE individua nella valutazione ambientale strategica lo strumento per l'analisi degli effetti sull'ambiente derivanti dall'elaborazione ed adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.
- Come noto la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita con il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", che relativamente a ciò che concerne le procedure di VAS, di VIA e di IPPC, disciplinate dalla Parte II, è entrato in vigore il 31 luglio 2007. Successivamente tale Parte II è stata modificata dal D.Lgs. 4/2008 che ora detta la disciplina vigente anche in materia di VAS.
- La Regione Veneto è già intervenuta con le deliberazioni n. 2988 del 01.10.2004, n. 3262 del 24.10.2006, n. 3752 del 05.12.2006, definendo criteri e modalità di applicazione delle procedure VAS, e con l'art. 14 della L.R. 4 del 26.06.08 con cui si individua l'autorità competente in materia. Successivamente, con deliberazione n. 2649 del 7.08.2007, dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 152/2006 (Codice Ambiente), ha confermato gli indirizzi operativi di cui alle precedenti deliberazioni in quanto modulati sulla base della Direttiva 2001/42/CE, e alla luce della modifica normativa e in attesa dell'adozione di una organica legge regionale in materia di VAS, sono state aggiornate con la DGR 791 del 31 marzo 2009 le procedure già stabilite con le citate deliberazioni di Valutazione Ambientale Strategica al fine di renderle conformi alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 come modificata dal D.Lgs. 4/2008 infine con la DGR 1646 del 7/08/12.
- Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1 comma 1 L. 12 luglio 2011, n. 106, oltre a definire importanti cambiamenti in termini di Verifica di Assoggettabilità a VAS (ex art. 5, comma 1 lettera g.), evidenzia e sottolinea in modo generale come le pubbliche amministrazioni debbano attenersi a criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi. La ratio di tali disposizioni è quella di rendere più efficace, celere ed incisiva l'attività amministrativa pubblica.
- Come definito dalla DGR 791 del 31 Marzo 2009 i piani e programmi da sottoporre alla commissione regionale per la Valutazione Ambientale Strategica sono: piani e programmi di competenza regionale; piani e programmi di competenza di altre amministrazioni la cui approvazione compete alla Regione; piani di assetto del territorio comunale o intercomunale, redatti in copianificazione; piani e programmi di competenza di altre amministrazioni che esplicano i loro effetti entro il territorio regionale; piani e programmi la cui iniziativa spetta alla Regione, mentre l'approvazione compete ad altra amministrazione; programmi transfrontalieri; verifiche di assoggettabilità.
- Nel 2010 le pratiche presentate all'UP Coordinamento Commissioni VAS, VINCA, NUVV, struttura a supporto della Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica, sono state 99, nel 2011 sono state 127 e nel 2012 146, con un aumento costante e continuo. Anche le esigenze non solo dell'autorità competente, ma pure dei proponenti, sono cambiate e di anno in anno

UNITÀ DI PROGETTO COORDINAMENTO COMMISSIONI (VAS-VINCA-NUVV)

1

ALLEGATO A
 ALLA DGR N. _____ del _____



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



vengono chiesti tempi più brevi e immediati nelle istruttorie tecniche, amministrative e nell'espressione del parere da parte della Commissione.

- L'iter attualmente seguito prevede che una volta che l'autorità procedente chieda l'espressione del parere VAS, l'ufficio di supporto provvede a trasmettere una lettera di integrazione amministrativa. Soltanto una volta ricevute le integrazioni richieste, viene istruita la pratica dal punto di vista tecnico, con conseguente ulteriore richiesta di integrazioni. Pervenuta tutta la documentazione tecnica, se completa, si procede a redigere la relazione istruttoria per sottoporla, successivamente, al giudizio della Commissione. Da un'analisi delle tempistiche, tenuto conto che la Commissione per legge deve esprimersi comunque entro 90 giorni dal termine della pubblicazione del Piano o del Programma nel BURV, evidenziando come la Commissione si sia espressa sempre entro i termini previsti, i tempi di risposta dell'amministrazione comunale sia per l'integrazione amministrativa, che per l'integrazione tecnica, risultavano essere troppo allungati nel tempo, con la conseguenza che un procedimento di VAS spesso superava anche di media i quattro mesi.
- Pertanto, è necessario adeguare le procedure alle necessità di celerità, rivedendo e ridefinendo l'iter e le modalità temporali dell'analisi dei documenti presentati dapprima alla struttura regionale e poi alla Commissione stessa. Infatti, il passaggio ad un nuovo dimensionamento temporale dell'analisi amministrativa e tecnica è diventato fondamentale anche per la futura, possibile ed obbligatoria, digitalizzazione delle richieste di espressione della Commissione.
- Alla luce di queste motivazioni, si è visto e ridisegnato l'iter procedurale seguito in merito ai Rapporti Ambientali. La nuova procedura che si ritiene opportuno introdurre, al momento in via sperimentale, ha lo scopo di riunire le istruttorie amministrative e tecniche (comprendenti la VINCA), sulla base della documentazione pubblicata, di formulare un'unica richiesta di integrazioni inviata fin dal momento della pubblicazione dell'avviso del Piano o Programma nel BURV e di convocare, alla scadenza dello stesso (60 giorni), una riunione con l'autorità procedente, in modo da far conoscere da subito quali siano le carenze o le incompletezze del Piano. Così facendo si anticipa l'istruttoria amministrativa e tecnica in modo immediato e diretto, si mette a conoscenza il procedente delle integrazioni necessarie e, quindi, se quest'ultimo è tempestivo ad adempiere alle richieste, l'istruttoria potrà essere evasa dalla Commissione entro i successivi 45 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle osservazioni (60 giorni dalla pubblicazione del BURV) andando così a diminuire sensibilmente i termini prescritti dalla legge (90 giorni).

La procedura pertanto sarà la seguente:

- 1) protocollazione richiesta espressione parere VAS e richiesta deposito del Piano o Programma presso gli uffici dell'autorità competente;
- 2) pubblicazione e deposito;
- 3) istruttoria amministrativa e tecnica su quanto pubblicato;
- 4) richiesta integrazione amministrativa e tecnica entro 30 giorni dalla pubblicazione del Piano o del Programma e contestuale individuazione del giorno dell'incontro con l'autorità procedente (che deve essere successivo alla scadenza dei 60 giorni di pubblicazione nel BURV);
- 5) incontro con l'autorità procedente, immediatamente dopo la scadenza dei 60 giorni di pubblicazione nel BURV;
- 6) verbalizzazione dell'incontro con contestuale consegna della richiesta delle eventuali ed ulteriori integrazioni;
- 7) redazione della Relazione Istruttoria, a seguito del ricevimento delle integrazioni di cui al punto 6;
- 8) sottoposizione della pratica alla Commissione Regionale per la VAS per il parere di competenza entro 45 giorni.

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS**AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

- Le finalità di questo iter sono molteplici. Innanzitutto la riduzione dei tempi previsti dalla norma: la legge impone che l'autorità competente si esprima entro 90 giorni, l'UP Coordinamento Commissioni VAS Vinca NUVV, prevede di sottoporre la pratica, se completa, alla Commissione entro 45 giorni. Successivamente, un risparmio per la Regione sui costi di spedizione, dato che la seconda richiesta è ottemperata brevi manu. In terzo luogo un rapporto più immediato e diretto con l'autorità precedente.
- L'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni sottopone, pertanto, l'articolata proposta al parere della Commissione VAS, proponendo l'applicazione in via sperimentale della suddetta procedura a far data dal 01 aprile 2013 fino al 30 settembre 2013, relazionando poi alla Commissione in merito agli esiti e per poter procedere quindi all'approvazione definitiva della procedura stessa.

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE ;
- il D.Lgs. n. 152/2006;
- D.L. n. 70/2011;
- L. n. 106/2011;
- la LR 4/2008;
- la DGR 791/2009.

TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS**ESPRIME PARERE POSITIVO**

Sulla proposta dell'applicazione in via sperimentale della suddetta procedura a far data dal 01 aprile 2013 fino al 30 settembre 2013.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Segretario Regionale per le Infrastrutture)
Ing. Silvano Vernizzi


Il Segretario
della Commissione Regionale VAS
(Dirigente della U. P. Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV))
Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di 3 pagine

ALLEGATO A
 ALLA DGR N. _____ del _____



ARRIVO PRATICA



AR

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 387 del 25 marzo 2013

Attuazione percorso di accorpamento società regionali operanti nel settore immobiliare ex DGR n. 2324/2011. Proposta di aumento di capitale sociale di S.V.E.C. s.p.a. mediante conferimento delle azioni regionali in Terme di Recoaro s.p.a.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto, si conferma la disponibilità della Giunta Regionale del Veneto a proseguire nel percorso di accorpamento della Società Veneziana Edilizia Canalgrande s.p.a. (S.V.E.C. s.p.a.) con la Terme di Recoaro s.p.a., mediante il conferimento nella prima delle azioni regionali detenute nella società termale.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

Come noto, l'art. 61 dello Statuto Regionale prevede la Regione possa partecipare a società, costituite ai sensi del codice civile, che operino in settori di interesse regionale, anche promovendone la costituzione. La partecipazione della Regione è autorizzata con legge regionale, che ne determina presupposti, condizioni e misura, nonché i criteri per eventuali dismissioni;

Con l'entrata in vigore della Legge n. 244/2007 (legge finanziaria statale per l'esercizio 2008) art. 3 commi 27-29, sono state previste importanti limitazioni alla potestà degli enti pubblici di possedere partecipazioni in società di capitali. In particolare, si stabilisce che detti enti possano possedere solamente società strettamente necessarie ai propri fini istituzionali o che producono servizi di interesse generale o che forniscono servizi di committenza o siano centrali di committenza a livello regionale.

La norma prevede, inoltre, l'obbligo di procedere alla dismissione, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, delle società non consentite.

Il Consiglio regionale del Veneto, con Deliberazione n. 44 del 27 luglio 2011 avente ad oggetto: "Partecipazioni societarie regionali. Adempimenti ai sensi della legge 244/2007 (finanziaria statale per l'esercizio 2008), art. 3, co. 27 - 29." su proposta della Giunta Regionale avvenuta con DGR n. 138/CR del 14 dicembre 2010 ha preso atto dell'analisi effettuata dalla Giunta e contestualmente ha dichiarato necessarie ai fini istituzionali della Regione Veneto, tra le altre, le società Immobiliare Marco Polo s.r.l., Rocca di Monselice S.r.l., Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.a. e Terme di Recoaro S.p.a.

Per queste Società, la richiamata Deliberazione Consiliare ha invitato la Giunta Regionale a procedere alla realizzazione di idonei percorsi di razionalizzazione. In particolare, è stata prevista la possibilità di avviare processi di fusione, quantomeno ai fini dell'accorpamento della gestione del patrimonio immobiliare, ferma restando la verifica della possibilità di collocare adeguatamente l'erogazione degli specifici servizi di natura particolare dalle stesse prestate.

In attuazione di quanto sopra delineato, la DGR n. 2324/2011 ha previsto l'avvio dei processi di accorpamento di società regionali per quanto riguarda la gestione del patrimonio immobiliare, nonché la dismissione di singole attività e/o rami d'azienda delle medesime, considerati non più strategici per l'Ente, incaricando la S.V.E.C. s.p.a. di svolgere il ruolo di capofila dell'operazione.

Dall'analisi svolta dalla Società capofila del progetto di accorpamento, in esito all'incarico affidato, è emerso che per procedere al meglio nel percorso di razionalizzazione delle società immobiliari, la prima fase operativa è rappresentata dal conferimento delle azioni della Terme di Recoaro s.p.a. nella S.V.E.C. s.p.a.

Per dar seguito a detta Deliberazione di Giunta è intervenuta la DGR n. 2121/2012, che ha individuato, quale intervento prioritario, quello di acquisire una perizia asseverata redatta da un esperto incaricato di valutazione della Società Terme di Recoaro S.p.a., finalizzata a valutare al meglio eventuali possibilità di accorpamento di rami d'azienda, scorpori, cessioni o fusioni.

In proposito si rappresenta che la Società Terme di Recoaro s.p.a., che gestisce il compendio termale sito nel comune di Recoaro Terme (VI), già da alcuni anni è oggetto di studi e progetti di rilancio e ammodernamento, volti a dare una nuova struttura più consona e più adeguata alle crescenti esigenze della clientela termale. Pertanto, come peraltro evidenziato in numerosi precedenti atti di Giunta, risulta prioritario realizzare, anche tramite il ricorso a privati investitori, un nuovo centro benessere, orientato al "remise en form" della clientela, in grado quindi di attirare una nuova domanda di servizi.

Il mancato avvio di questo piano di rilancio del compendio ha però generato, nel tempo, alcuni squilibri di tipo economico-finanziario, in parte dovuti a minori flussi delle presenze e in parte aggravati dalla crisi in atto a livello nazionale, come segnalato recentemente agli uffici regionali dall'organo amministrativo della Società.

L'aggravarsi della situazione economico-finanziaria della società termale, tale da mettere a repentaglio la stessa continuità aziendale, appesantita dagli oneri finanziari per l'ingente ricorso all'indebitamento bancario, nonché le pretese dei creditori aziendali hanno costretto l'organo amministrativo della stessa a ricorrere, nei primi giorni del 2013, alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale.

Ora, la Società SVEC s.p.a., in virtù delle attribuzioni conferite dai richiamati atti giuntali, è chiamata ad intervenire finanziariamente nella società Terme di Recoaro S.p.a., nell'ambito del piano di concordato presentato da quest'ultima, al fine di evitare che in assenza di una tempestiva e adeguata ristrutturazione, tale situazione possa degenerare e condurre alla dichiarazione dello stato di insolvenza della stessa.

Nell'ambito della logica delineata dalla Deliberazione Consiliare n. 44/2011, la S.V.E.C. s.p.a. ha provveduto ad acquisire la partecipazione in Terme di Recoaro S.p.a. detenuta da Terme Sibarite S.p.a., consentendo quindi alla Regione Veneto di detenere la totalità delle azioni societarie.

Con nota prot. n. 18 del 7 marzo 2013 l'organo amministrativo della Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A., in vista dell'importante esborso finanziario che la stessa dovrà sostenere per soddisfare i creditori della Terme di Recoaro s.p.a., chiede alla Regione del Veneto di formalizzare il proprio impegno a proseguire nel percorso delineato nella Delibera consiliare n. 44/2011 mediante il conferimento alla richiedente della partecipazione regionale in Terme di Recoaro s.p.a.

Pertanto, con il presente provvedimento, si intende confermare l'impegno da parte della Regione del Veneto a conferire, entro il 31/12/2013, la partecipazione regionale in Terme di Recoaro s.p.a. nella S.V.E.C. s.p.a.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto l'art. 61 Statuto Regione Veneto;

Vista la legge 2007 n. 244 art. 3 c. 27-29;

Vista la legge 1997 n. 59 (Terme di Recoaro s.p.a.);

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 44 del 27 luglio 2011;

Vista la DGR n. 138/CR del 14/12/2010;

Vista la DGR n. 2324 del 29/12/2011;

Vista la DGR n. 2121 del 23/10/2012;

delibera

1. nell'ambito del percorso di razionalizzazione delle società regionali operanti nel settore immobiliare previsto in attuazione della Delibera consiliare n. 44/2011, di confermare l'impegno della Regione del Veneto a conferire, entro il 31/12/2013, la partecipazione regionale in Terme di Recoaro s.p.a. nella S.V.E.C. s.p.a.;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 388 del 25 marzo 2013

POR - Obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione”, parte FESR (2007-2013). Linea di Intervento 6.1 Assistenza tecnica. Azione 6.1.1. Programmazione, gestione attuazione monitoraggio e controllo. Sistema di gestione e di controllo. Attività di controllo in loco di 1° livello. Convenzione fra la Regione del Veneto e l’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA). Rinnovo convenzione per l’anno 2013. Cod. Az. 2A611. Cod. Progetto 12521 “Incarico attività controlli in loco di 1° livello”.

[Programmazione]

Note per la trasparenza:

Si rinnova per l’anno 2013 la convenzione tra Regione Veneto ed AVEPA riguardante i controlli in loco di primo livello del programma POR-CRO FESR 2007-2013.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la proposta di Piano di attività per l’anno 2013 presentata da AVEPA in Allegato A al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale e valutata positivamente dal Dirigente della Direzione Programmazione in qualità di Autorità di Gestione del POR CRO FESR 2007-2013;
3. di rinnovare per l’anno 2013, la convenzione sottoscritta in data 25 febbraio 2011 tra Regione Veneto ed AVEPA relativa all’attività di controllo in loco di primo livello nell’ambito del programma POR CRO FESR 2007-2013, conformemente a quanto previsto dall’art. 3 della medesima convenzione fermo restando l’aggiornamento da parte di AVEPA e la valutazione positiva del Piano di attività per l’anno 2013 da parte dell’Autorità di Gestione del POR CRO FESR 2007-13, come esposto in premessa;
4. di determinare in euro 109.591,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti l’Autorità di Gestione del POR CRO FESR 2007-13 nella persona del dirigente regionale della Direzione Programmazione, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli n. 101271 “POR FESR 2007-2013 Asse 6 “Assistenza tecnica” - Quota comunitaria (Reg. (CE) 11/07/2006, n. 1083)”, 101273 “POR FESR 2007-2013 Asse 6 “Assistenza Tecnica” - Quota statale e regionale (Reg. (CE) 11/07/2006, n. 1083) del bilancio di esercizio 2013 in corso di approvazione;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di pubblicare il dispositivo della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Allegato *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 389 del 25 marzo 2013

Modalità operative per l'attuazione del Protocollo di Intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport e la Regione del Veneto per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento con le risorse del "Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale" relative agli anni 2008 - 2011 e 2007 (residui) - (D.G.R. n. 201 del 26.02.13).

[Enti locali]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento approva, ai sensi del decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81 e seguenti, ed in attuazione del Protocollo d'Intesa firmato il 27 febbraio 2013 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento per gli Affari Regionali il Turismo e lo Sport e dalla Regione del Veneto, le modalità operative dell'attività regionale di monitoraggio e di verifica della realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del "Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale" - anni 2008/2011 e 2007 (residui).

L'Assessore Roberto Ciambetti, di concerto con l'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

Con decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 (articolo 6, comma 7) concernente "disposizioni urgenti in materia finanziaria" (convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007 n. 127, come sostituito dall'articolo 35 del decreto-legge 1 ottobre 2007 n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007 n. 222, modificato dall'articolo 2 c. 45 della legge 22 dicembre 2008 n. 203), è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il "Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale" di seguito denominato "Fondo", demandandone la gestione alla stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento per gli Affari Regionali, ora Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport (di seguito denominato "Dipartimento"), e rinviandone le modalità di erogazione ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'erogazione dei finanziamenti ai Comuni interessati è stata invece demandata direttamente al Dipartimento, in applicazione dei criteri stabiliti con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

In prima battuta e per l'anno 2007, la disciplina del "Fondo" è stata dettata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2007.

Per gli anni successivi, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2011 ha stabilito le modalità di erogazione delle risorse iscritte nel "Fondo" per il periodo 2008 - 2011, i criteri per finanziare i Comuni confinanti con le tre macroaree dallo stesso individuate (art. 2, c. 1) nonché i Comuni aventi titolo a presentare le domande di finanziamento (art. 4, c. 1 lett. a).

Per la Regione Veneto, gli Enti interessati sono 64 Comuni tra i 99 elencati nell'allegato 1 al D.P.C.M. del 13 ottobre 2011 suddetto, 29 dei quali confinanti con la Regione Friuli Venezia Giulia e 35 confinanti con la Regione Trentino Alto Adige.

Con decreto del Capo del Dipartimento del 2 marzo 2012 è stata definita (art. 3) la ripartizione delle risorse risultate complessivamente disponibili sul "Fondo" per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 (pari ad € 57.771.838,00) nonché le altre risorse stanziato sul "Fondo" 2007 e non utilizzate (residui) pari ad euro 324.319,23. Sono state altresì determinate le modalità per la presentazione delle domande di finanziamento corredate dai relativi progetti, fissando al 19 giugno 2012 il termine per la presentazione delle medesime, per uno stanziamento complessivo alle due macroaree della Regione Veneto confinanti con le regioni a statuto speciale pari ad euro 40.782.502,31.

Con decreto del Capo del Dipartimento del 14 settembre 2012 sono state quindi approvate, ai sensi del D.P.C.M. 13 ottobre 2011 art. 9, le graduatorie di merito relative alle tre macroaree in argomento nonché, per i territori veneti di confine, un finanziamento complessivo pari ad euro 39.408.294,62.

La valutazione della conformità degli interventi finanziati rispetto ai progetti presentati e la verifica della realizzazione degli obiettivi degli stessi è stata demandata alle Regioni competenti in raccordo con il Dipartimento (art. 11 D.P.C.M. 13 ottobre 2011). A tal fine il c. 2 dello stesso articolo prevede che il Dipartimento possa stipulare con le Regioni interessate specifici protocolli d'intesa per disciplinare le attività di monitoraggio e di verifica della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, nonché quelle di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dei medesimi. Nel caso poi di esito negativo della valutazione predetta (c. 4), le Regioni competenti, sentiti i soggetti beneficiari dei finanziamenti, trasmettono una documentata relazione al Dipartimento proponendo la revoca del finanziamento statale in tutto o in parte.

In attuazione a quanto sopra, con provvedimento n. 201 del 26.02.13 la Giunta Regionale ha pertanto approvato lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport e la Regione del Veneto, per la disciplina delle attività di monitoraggio e di verifica della realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento con le risorse del "Fondo" relative al periodo 2008 - 2011 e 2007 (residui), incaricando il Dirigente della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti (di seguito denominato "il Dirigente Regionale competente") ad assumere i necessari provvedimenti attuativi dell'accordo medesimo.

In data 27 febbraio 2013, il Protocollo d'Intesa è stato sottoscritto dai rappresentanti degli Enti interessati ed incaricati della sua sottoscrizione.

Con riferimento a ciascuno degli anni ricompresi nella tempistica massima prevista per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, c. 5, lettera l) del provvedimento del Capo del Dipartimento 02 marzo 2012 nonché ai progetti dei Comuni beneficiari elencati nell'allegato A parte integrante del presente provvedimento e finanziati per il periodo 2008 - 2011, ed al fine di dare attuazione all'art. 1 ("Monitoraggio") - c. 3 del Protocollo di cui sopra e consentire l'attività di monitoraggio e di verifica di competenza regionale relativamente a:

- verifica dello stato di avanzamento e di realizzazione dei progetti presentati e finanziati
- conformità di quanto realizzato con i progetti presentati e finanziati
- conseguimento degli obiettivi prefissati
- comunicazione degli esiti dell'attività di monitoraggio al Dipartimento, e, qualora ne ricorrano i presupposti, alla trasmissione delle proposte di revoca del finanziamento secondo le modalità previste all'articolo 3 del Protocollo medesimo si propongono i seguenti criteri e le seguenti modalità operative:

1. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO: la Regione (nella persona del Dirigente Regionale competente):

- a) VALUTA per ogni singolo Comune beneficiario la conformità degli interventi realizzati rispetto ai progetti originariamente presentati e finanziati, sulla base delle autocertificazioni e, in particolare, della relazione dettagliata corredata dallo stato di avanzamento lavori (S.A.L.), redatta alla data del 31 dicembre e debitamente firmata:
1. dal Responsabile Unico del Procedimento
 2. dal Direttore dei Lavori
 3. dal Legale Rappresentante dell'Ente
- b) VERIFICA per ciascuno di essi l'eventuale successivo livello di progettazione, e, per i soli Comuni nella cui Scheda di valutazione siano state previste prescrizioni, l'avvenuta osservanza da parte dei medesimi alle prescrizioni indicate. A tal fine, i Comuni sono tenuti ad inviare alla Regione, e per conoscenza al Dipartimento, la documentazione necessaria alla verifica dell'assolvimento della prescrizioni suddette.
- Pertanto, i Comuni beneficiari di cui all'allegato A, sono tenuti a trasmettere alla:
- Regione del Veneto - Giunta Regionale
 Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti
 Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23
 30121 Venezia

la relazione dettagliata sopra indicata contenente le autocertificazioni redatte secondo lo schema allegato B parte integrante della presente deliberazione, debitamente compilata in tutte le parti e con le modalità nella stessa indicate, e corredata della documentazione da allegare ivi richiesta attestante, tra le altre cose, alla data del 31 dicembre (data della sottoscrizione come sopra indicato al punto a):

1. lo stato di avanzamento e di realizzazione dei progetti stessi
 2. la conformità di quanto realizzato rispetto ai progetti presentati e finanziati
 3. il conseguimento degli obiettivi prefissati.
- c) COMUNICA al Dipartimento detta valutazione. Nel caso in cui emergano palesi difformità tra quanto originariamente presentato e finanziato e quanto realizzato, o nel caso di Comuni che non ottemperino a quanto richiesto, ciò sarà evidenziato dalla Regione al Dipartimento proponendo la propria valutazione per le successive determinazioni da parte del Dipartimento stesso.
- d) Entro 30 giorni dalla data di realizzazione del progetto (certificato di regolare esecuzione), il referente indicato dal Comune beneficiario del finanziamento è tenuto altresì, ai sensi dell'articolo 11 c. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2011, a trasmettere alla Regione e per conoscenza al Dipartimento, al fine di consentire l'ultimazione dell'attività regionale di monitoraggio, la relazione di cui sopra (a quello stadio divenuta "relazione finale") corredata dalla rendicontazione della spesa complessiva effettivamente sostenuta (quadro finanziario consuntivo) e dal certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Nel caso in cui emergano delle criticità, durante le varie fasi del monitoraggio regionale, in ordine alla realizzazione dei progetti finanziati, la Direzione Lavori Pubblici, su richiesta del Dirigente Regionale competente, è incaricata dello svolgimento delle seguenti attività di verifica:

- a) analisi e valutazione degli elaborati progettuali e/o di contabilità, trasmessi alla Direzione Regionale competente dai Comuni beneficiari di cui all'allegato A;
- b) effettuazione di eventuali sopralluoghi presso le sedi di realizzazione dei progetti finanziati;
- c) elaborazione di dettagliata relazione sugli esiti dei precedenti punti a) e b) in ordine alla conformità di quanto realizzato rispetto a quanto originariamente finanziato;
- d) le operazioni di cui ai punti precedenti devono concludersi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta della Direzione regionale competente.

2. EVENTUALI ULTERIORI INIZIATIVE REGIONALI DI ACCERTAMENTO: qualora ne ricorrano i presupposti a seguito delle istruttorie regionali di cui al precedente punto 1., ed al fine di accertare i risultati attesi e la conformità di cui sopra entro la tempistica citata secondo le modalità previste dalla normativa e dal Protocollo d'Intesa in oggetto, il Dirigente Regionale competente ha inoltre la facoltà di esigere l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dai Comuni risultanti non aver ottemperato in totale conformità agli adempimenti sopra richiesti.

3. COMUNICAZIONE ESITI ATTIVITÀ REGIONALE DI MONITORAGGIO ED EVENTUALI PROPOSTE REGIONALI DI REVOCA DEI FINANZIAMENTI STATALI EROGATI: (articolo 3 del Protocollo d'Intesa in oggetto): alla scadenza dei 24/48 mesi di cui all'art. 2, comma 5 lettera l) del provvedimento del Capo del Dipartimento 02 marzo 2012, il Dirigente Regionale competente provvede a trasmettere al Dipartimento previa presa d'atto con proprio provvedimento gli esiti dell'attività regionale di monitoraggio mediante dettagliata relazione in merito, nonché, e in caso di esito negativo di tale attività nei confronti dei Comuni beneficiari dei finanziamenti (allegato A) risultati inadempienti e sentiti i medesimi, la proposta di revoca in tutto o

in parte dei finanziamenti erogati a questi ultimi. La proposta regionale di revoca è comunque effettuata, al verificarsi di ciascuno dei seguenti casi:

- e) mancato o diverso conseguimento degli obiettivi indicati nella richiesta di finanziamento;
- f) realizzazione degli interventi non conforme al progetto finanziato;
- g) mancata realizzazione in tutto o in parte degli interventi entro il termine massimo indicato all'art. 2, comma 5 lettera l) del provvedimento del Capo del Dipartimento 02 marzo 2012;
- h) difforme indicazione, nella rendicontazione, delle spese effettuate rispetto a quelle contenute nella richiesta di finanziamento.

Il Dipartimento, valutata e condivisa la proposta regionale di revoca, provvede a richiedere ai Comuni beneficiari la restituzione delle risorse erogate.

Si propone infine di dare mandato al Dirigente competente di dare adeguata pubblicazione ed informazione dei contenuti del presente provvedimento nelle forme ritenute più opportune.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visti i decreti legge 2 luglio 2007, n. 81, 1 ottobre 2007, n. 159;

Viste le rispettive leggi di conversione 3 agosto 2007, n. 127 e 29 novembre 2007, n. 222;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto il D.P.C.M. 13 ottobre 2011, registrato alla Corte dei conti al registro n. 2, foglio n. 42, in data 21 dicembre 2011;

Visti i provvedimenti del Capo del Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport 02 marzo 2012 e 14 settembre 2012;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. n. 201 del 26.02.13;

Visto il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 27 febbraio 2013 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport e dalla Regione del Veneto;

delibera

1. di approvare, con riferimento ai progetti dei Comuni beneficiari elencati nell'allegato A parte integrante del presente provvedimento e per le motivazioni in premessa illustrate che qui si intendono integralmente riportate, le modalità operative ed i criteri per l'attuazione del Protocollo d'Intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport e la Regione del Veneto disciplinante l'attività regionale di monitoraggio e di verifica della realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del "Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale" relative agli anni 2007 (residui), 2008, 2009, 2010 e 2011, nonché quelle di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti stessi;

2. di approvare, ai fini dell'attuazione del precedente punto 1. e per le motivazioni in premessa illustrate che qui si intendono integralmente riportate, lo schema di relazione allegato B, parte integrante della presente deliberazione, che i Comuni dovranno utilizzare per attestare tra le altre cose lo stato di avanzamento e di realizzazione dei progetti finanziati, la conformità di quanto realizzato rispetto ai progetti presentati e finanziati, il conseguimento degli obiettivi prefissati e le spese effettivamente sostenute a tal fine, da compilare e sottoscrivere con le modalità e la tempistica in premessa illustrate e che qui si intendono integralmente riportate;

3. di incaricare il Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti, per le motivazioni e con le modalità in premessa illustrate che qui si intendono integralmente riportate, della trasmissione degli esiti, previa presa d'atto dei medesimi con proprio provvedimento, dell'attività regionale di monitoraggio di cui al precedente punto 1 mediante dettagliata relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, nonché e in caso di esito negativo di tale attività nei confronti di alcuni dei Comuni beneficiari dei finanziamenti erogati (allegato A) e qualora ne ricorrano i presupposti come in premessa dettagliatamente specificato, della proposta di revoca in tutto o in parte dei finanziamenti ai medesimi già erogati;

4. di incaricare altresì il Dirigente Regionale di cui al precedente punto 3., per le motivazioni in premessa illustrate che qui si intendono integralmente riportate, di ogni ulteriore adempimento conseguente alla presente deliberazione, compresa un'adeguata pubblicazione ed informazione dei contenuti della deliberazione stessa nelle forme ritenute più opportune;

5. di incaricare, per le motivazioni e nei modi in premessa indicati che qui si intendono integralmente riportati, il Dirigente Regionale della Direzione Lavori Pubblici del supporto tecnico eventualmente richiesto dal Dirigente Regionale di cui al precedente punto 3;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A Dgr n. del

pag. 1 /2

ALLEGATO A alla Dgr n. 389 del 25 marzo 2013



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 9^a legislatura

Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale - anni 2007 (residui) - 2008 - 2009 - 2010 - 2011

Regione di Confine	Codice ISTAT	Prov.	Comuni	n.
Friuli Venezia Giulia	27001	VE	Annone Veneto	1
	25009	BL	Castellavazzo	2
	25012	BL	Chies d'Alpago	3
	27009	VE	Cinto Caomaggiore	4
	26022	TV	Cordignano	5
	25018	BL	Domegge di Cadore	6
	27016	VE	Fossalta di Protogruaro	7
	26030	TV	Fregona	8
	26031	TV	Gaiarine	9
	26034	TV	Gorgo al Monticano	10
	27018	VE	Gruaro	11
	25031	BL	Longarone	12
	25032	BL	Lorenzago di Cadore	13
	26037	TV	Mansuè	14
	26041	TV	Meduna di Livenza	15
	25035	BL	Ospitale di Cadore	16
	25037	BL	Perarolo di Cadore	17
	25038	BL	Pieve d'Alpago	18
	25039	BL	Pieve di Cadore	19
	26060	TV	Portobuffolè	20
	27030	VE	Pramaggiore	21
	27034	VE	San Michele al Tagliamento	22
	25050	BL	Santo Stefano di Cadore	23
	25052	BL	Sappada	24
	26078	TV	Sarmede	25
	25057	BL	Soverzene	26
	25060	BL	Tambre	27
	27040	VE	Teglio Veneto	28
	25065	BL	Vigo di Cadore	29
Trentino	25004	BL	Arsiè	1
	24009	VI	Asiago	2
	25005	BL	Auronzo di Cadore	3
	23011	VR	Bosco Chiesanuova	4
	23013	VR	Brentino Belluno	5
	25023	BL	Canale d'Agordo	6
	25011	BL	Cesiomaggiore	7
	24031	VI	Cismon del Grappa	8
	25015	BL	Comelico Superiore	9
	24037	VI	Crespadoro	10
	23031	VR	Dolcè	11
	24039	VI	Enego	12
	23033	VR	Erbezzo	13
	25019	BL	Falcade	14
	25021	BL	Feltre	15
	23034	VR	Ferrara di Monte Baldo	16

Allegato A Dgr n. del

pag. 2 /2

Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale - anni 2007 (residui) - 2008 - 2009 - 2010 - 2011				
Regione di Confine	Codice ISTAT	Prov.	Comuni	n.
Alto Adige	25025	BL	Gosaldo	17
	24049	VI	Laghi	18
	25026	BL	Lamon	19
	24050	VI	Lastebasse	20
	25030	BL	Livinallongo del Col di Lana	21
	23045	VR	Malcesine	22
	24076	VI	Pedemonte	23
	24080	VI	Posina	24
	24084	VI	Recoaro Terme	25
	25044	BL	Rocca Pietore	26
	24089	VI	Rotzo	27
	23078	VR	Sant'Anna d'Alfaedo	28
	23080	VR	Selva di Progno	29
	25058	BL	Sovramonte	30
	25059	BL	Taibon Agordino	31
	24112	VI	Valdastico	32
	24113	VI	Valli del Pasubio	33
25067	BL	Voltago Agordino	34	
			N. Totale Comuni	63



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^a legislatura

ALLEGATO B alla Dgr n. 389 del 25 marzo 2013

pag. 1/9

Alla Regione del Veneto - Giunta Regionale
 Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo
 Atti
 Fondamenta Santa Lucia – Cannaregio, 23
 30121 Venezia

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

RELAZIONE

OGGETTO: Monitoraggio regionale sull'attuazione degli interventi finanziati con il "Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale" **anni 2008 - 2011** e 2007 (residui) (art. 11 D.P.C.M. 13 ottobre 2011).

Io sottoscritto
 nato/a prov. il
 residente nel comune diprov. c.a.p.
 via/piazza n.
in qualità di Sindaco del Comune di
 con sede a in via

Io sottoscritto
 nato/a prov. il
 residente nel comune diprov. c.a.p.
 via/piazza n.
in qualità di Responsabile Unico del Procedimento del progetto sotto specificato presso il Comune di
 con sede a
 in via

Io sottoscritto
 nato/a prov. il
 residente nel comune diprov. c.a.p.
 via/piazza n.
 iscritto all'ordine/collegio.....
 della provincia di con il n.,
in qualità di Direttore dei Lavori relativi al progetto sotto specificato del Comune di.....
 con sede a in via

consapevoli delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARO

sotto la mia personale responsabilità

quanto sotto precisato.

ALLEGATO B alla Dgr n. 389 del 25 marzo 2013

pag. 2/9

DESCRIZIONE GENERALE

COMUNE

.....

PROVINCIA DI APPARTENENZA

.....

MACROAREA DI APPARTENENZA

- FVG
- TAA

VALENZA SOVRACOMUNALE

- NO
- SI

COMUNE CAPOFILIA

- NO
- SI

COMUNE AGGREGATO

- NO
- SI

TITOLO DEL PROGETTO

.....

- OPERE
- SERVIZI

AMBITO DI INTERVENTO

.....

UBICAZIONE

.....

TEMPISTICA PREVISTA (per la realizzazione dei lavori)

.....

SPESA PREVISTA

importo:

SPESA AMMESSA

importo:

SPESA NON AMMESSA

importo:

ALLEGATO B alla Dgr n. 389 del 25 marzo 2013

pag. 3/9

SPESA NON FINANZIATA

importo:

COFINANZIAMENTO NO SI AUTOFINANZIAMENTO

importo:

percentuale:

descrizione:

 FINANZIAMENTO PUBBLICO

importo:

percentuale:

descrizione:

 FINANZIAMENTO PRIVATO

importo:

percentuale:

descrizione:

 COFINANZIAMENTO COMPLESSIVO

importo:

percentuale:

FINANZIAMENTO STATALE

importo:

DATA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO STATALE

.....

DATA ACCREDITAMENTO DEL FINANZIAMENTO STATALE

.....

DATA AVVIO DEL PROGETTO

.....

STATO DI ATTUAZIONE**PRESENZA DI PRESCRIZIONI NELLA SCHEDA DI VALUTAZIONE** NO SI DESCRIZIONE PRESCRIZIONE N. 1

.....

.....

 AZIONE RISOLUTIVA DEL COMUNE ALLA PRESCRIZIONE N. 1

.....

.....

ALLEGATOB alla Dgr n. 389 del 25 marzo 2013

pag. 4/9

.....
 DOCUMENTAZIONE (**da allegare obbligatoriamente**) attestante l'assolvimento della prescrizione **N. 1**
 (relativamente a: acquisizione aree, autorizzazioni da Enti vari, varianti urbanistiche, ecc.):

DESCRIZIONE PRESCRIZIONE **N. 2**

AZIONE RISOLUTIVA DEL COMUNE ALLA PRESCRIZIONE **N. 2**

DOCUMENTAZIONE (**da allegare obbligatoriamente**) attestante l'assolvimento della prescrizione **N. 2**
 (relativamente a: acquisizione aree, autorizzazioni da Enti vari, varianti urbanistiche, ecc.):

LIVELLO PROGETTAZIONE

DEFINITIVO
 (provvedimento di approvazione **da allegare obbligatoriamente**):
 D.G.C./DETERMINA n. del

DEFINITIVO/ESECUTIVO
 (provvedimento di approvazione **da allegare obbligatoriamente**):
 D.G.C./DETERMINA n. del

ESECUTIVO
 (provvedimento di approvazione **da allegare obbligatoriamente**):
 D.G.C./DETERMINA n. del

LIVELLO ESECUZIONE

APPALTO

AGGIUDICAZIONE

ESECUZIONE LAVORI:

INIZIO LAVORI:

SI

data di inizio:

S.A.L. provvedimento di approvaz.: n. del
(da allegare obbligatoriamente)

lavori eseguiti per €: (spesa originaria/te preventivata €:)

NO

cause:

nuovo cronoprogramma:

ALLEGATO B alla Dgr n. 389 del 25 marzo 2013

pag. 5/9

INTERRUZIONE LAVORI:
 da:
 a:
 cause:

MODIFICHE AL PROGETTO PRELIMINARE APPROVATO

- NO
- SI
- DESCRIZIONE

.....

nuovo cronoprogramma:

importo lavori €: (spesa originaria in te preventivata €:

- provvedimenti di approvazione (DD.G.C./DETERMINE/ecc.) **da allegare obbligatoriamente:**

n.	data

ECONOMIE DI SPESA

- NO
- SI
- DESCRIZIONE

.....

importo:
 utilizzo:

- provvedimenti (DD.G.C./DETERMINE/ecc.) **da allegare obbligatoriamente:**

n.	data

ALLEGATO B alla Dgr n. 389 del 25 marzo 2013

pag. 7/9

DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ E CONSUNTIVO RIEPILOGATIVO

ciascuna da compilare **obbligatoriamente**
per ogni anno ricompreso nella tempistica prevista per la realizzazione del progetto finanziato
(art. 2, c. 5 lett. l del Provvedimento del Capo del Dipartimento 02 marzo 2012)
ed in base allo stato di realizzazione del medesimo

DICHIARO INOLTRE
sotto la mia personale responsabilità

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

1. che i lavori relativi a
2. sono stati eseguiti in conformità al progetto/intervento (specificare la denominazione del progetto/intervento) approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport ed ai documenti presentati a corredo della richiesta di concessione del contributo;
3. di impegnarmi a consentire le iniziative di accertamento che l'Amministrazione Regionale si riserva di effettuare in qualsiasi momento;
4. di essere consapevole che l'Amministrazione Regionale, qualora ne ricorrano i presupposti, può inoltrare proposta di revoca del finanziamento, in tutto o in parte, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport che, valutata e condivisa tale proposta, provvederà a richiedere la restituzione delle risorse erogate. La proposta di revoca sarà comunque effettuata dall'Amministrazione Regionale al verificarsi di ciascuno dei seguenti casi:
 - a) mancato o diverso conseguimento degli obiettivi indicati nella richiesta di finanziamento
 - b) realizzazione degli interventi non conforme al progetto finanziato
 - c) mancata realizzazione in tutto o in parte degli interventi entro il termine massimo indicato all'art. 2, comma 5 lettera l) del provvedimento del Capo del Dipartimento 02 marzo 2012;
 - d) difforme indicazione, nella rendicontazione, delle spese effettuate rispetto a quelle contenute nella richiesta di finanziamento;
5. che le opere realizzate nel "Consuntivo riepilogativo" sotto specificato si riferiscono esclusivamente ai lavori medesimi e di cui sopra;
6. che i costi di cui al medesimo "Consuntivo riepilogativo" sono stati effettivamente sostenuti per le finalità di cui decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 (articolo 6, comma 7) convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e sue successive modificazioni e/o integrazioni;
7. che gli originali dei titoli di pagamento cui si riferiscono gli importi elencati nel "Consuntivo riepilogativo" sono conservati presso la sede del Comune di prov. di e che i costi ivi riportati sono congrui, interamente ammissibili, e regolarmente pagati

CONSUNTIVO RIEPILOGATIVO

Sezione 1. QUADRO ECONOMICO		COSTI	
		IMPORTO	% SUL TOTALE GENERALE
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

ALLEGATO B alla Dgr n. 389 del 25 marzo 2013

pag. 8/9

10			
11			
12			
13			
14			
15			
TOTALE GENERALE (*)			

Sezione 2. FONTI DI FINANZIAMENTO PER TIPOLOGIA		IMPORTO	% SUL TOTALE GENERALE
1	Finanziamento richiesto		
2	Finanziamento assegnato		
3	Contributo proprio del beneficiario (autofinanziamento)		
4	Contributo dei cofinanziatori pubblici		
5	Contributo dei cofinanziatori privati		
TOTALE GENERALE (*)			

(*) I totali delle due sezioni devono coincidere

Sezione 3. ELENCO SOMMARIO VOCI DI SPESA		IMPORTO	% SUL TOTALE GENERALE
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
TOTALE			

_____, data _____

In fede(*):

Il Legale Rappresentante dell'Ente_____
(allegare documento di identità valido)**Il Responsabile Unico del Procedimento**_____
(allegare documento di identità valido)**Il Direttore dei Lavori**_____
(allegare documento di identità valido)

ALLEGATO B alla Dgr n. 389 del 25 marzo 2013

pag. 9/9

(*) nello spazio dedicato alla firma (per esteso) apporre obbligatoriamente:

- il timbro che identifica istituzionalmente il sottoscrittore;
- timbro dell'ente di appartenenza
- la firma apposta in calce alle dichiarazioni sopra indicate non è più soggetta all'autenticazione. Se la dichiarazione non viene presentata personalmente occorre allegare copia di un documento di identità

- Legale Rappresentante:
 Allego fotocopia del seguente documento d'identità:
 rilasciato da
 in data
- Responsabile Unico Procedimento:
 Allego fotocopia del seguente documento d'identità:
 rilasciato da
 in data
- Direttore Lavori:
 Allego fotocopia del seguente documento d'identità:
 rilasciato da
 in data

Il D.Lgs. n.196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la legge tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
 L'utilizzo dei dati che La riguardano ha come finalità il monitoraggio della realizzazione di specifici progetti per i quali sono stati erogati contributi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali. Tale monitoraggio è svolto dalla Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 11 del D.P.C.M. 13.10.2011, in accordo con il citato Dipartimento per gli Affari Regionali, ora Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport. I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche.
 La gestione dei dati è informatizzata e manuale.
 I dati potranno essere comunicati, per la finalità di cui sopra, al Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport.
 I dati non saranno diffusi.
 Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del monitoraggio. Il loro, eventuale, mancato conferimento sarà considerato quale motivo di esito negativo del monitoraggio da parte di Regione del Veneto, che, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.P.C.M. 13.10.2011, trasmetterà una relazione al Dipartimento per gli Affari Regionali e Autonomie Locali, proponendo allo stesso la revoca del finanziamento statale, in tutto o in parte.
 Il Titolare del trattamento è: Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede in Venezia, 30123, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901.
 Il Responsabile del trattamento è il Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti, con sede in Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia.
 Come noto, Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà, quindi, chiedere al Responsabile del trattamento la correzione e l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

F.to IL DIRIGENTE REGIONALE
 DIREZIONE ENTI LOCALI, PERSONE GIURIDICHE
 E CONTROLLO ATTI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 391 del 25 marzo 2013

“Fondazione Slow Food per la biodiversità ONLUS”. Designazione rappresentante della Regione del Veneto presso il Consiglio di amministrazione della Fondazione.

[Relazioni internazionali]

Note per la trasparenza:

Designazione rappresentante della Regione del Veneto presso il Consiglio di Amministrazione della “Fondazione Slow Food per la biodiversità ONLUS”.

Il Presidente della Giunta Regionale Dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

La “Fondazione Slow Food per la biodiversità ONLUS” è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale costituitasi con la finalità di sostenere e diffondere la cultura della biodiversità come fattore di crescita umana, civile e democratica. La Fondazione in particolare promuove i principi della agricoltura sostenibile nel rispetto dell’ambiente, dell’identità culturale e delle tradizioni alimentari dei popoli quali fattori di crescita umana, civile e democratica, in un’ottica di rispetto e valorizzazione dei diritti umani e della cooperazione internazionale.

I numerosi rapporti di collaborazione avviati dalla Regione del Veneto con la Fondazione hanno avuto riconoscimento normativo nella L.R. 27 febbraio 2008 n. 1, che all’articolo 27 prevede l’adesione della Regione del Veneto alla Fondazione, a fronte della quale la Fondazione riconosce alla Regione del Veneto il titolo di socio d’onore, affiancandola nella promozione dell’immagine e nell’organizzazione di eventi legati alla cultura della biodiversità alimentare e alla salvaguardia del patrimonio alimentare, ambientale, contadino e artigiano, nonché alle tradizioni gastronomiche locali, nazionali e internazionali.

L’adesione quale socio d’onore della Fondazione è stata disposta con D.G.R. n. 1419 del 6.06.2008.

La sottoscrizione di un Protocollo di Intesa tra Regione del Veneto, l’Associazione Slow Food Italia (socio fondatore della “Fondazione Slow Food per la biodiversità ONLUS”) e Slow Food Veneto avvenuta il 13 maggio 2008, ha inoltre consentito di realizzare congiuntamente progetti di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale sulle tematiche dello sviluppo di una produzione agricola, ittica ed alimentare di qualità, al fine della diffusione della cultura alimentare, la valorizzazione del patrimonio agroalimentare regionale e l’allargamento della fruizione di cibi di qualità e di prodotti locali.

In termini strettamente operativi, le iniziative congiuntamente avviate e realizzate anche grazie all’attivazione di importanti partenariati internazionali hanno prodotto risultati significativi, in particolare in Brasile attraverso la nascita della rete nazionale delle comunità locali denominata “Terra Madre”, in Tanzania attraverso il sostegno alle comunità dei piccoli produttori locali e la tutela della biodiversità agricola locale, in Oceania attraverso il recupero e la valorizzazione delle piccole produzioni a rischio di estinzione delle comunità aborigene, valorizzando i loro territori e recuperando mestieri e tecniche tradizionali.

Dagli esiti estremamente lusinghieri della collaborazione è conseguita la richiesta della Fondazione di una presenza e di un ruolo ancor più significativo della Regione del Veneto all’interno del sistema Slow Food.

A seguito di formale richiesta di ingresso della Regione del Veneto nel Consiglio di Amministrazione della “Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus”, con D.G.R. n. 1192 del 3.08.2011 è stato designato, quale delegato del Presidente della Regione del Veneto all’interno del Consiglio di Amministrazione della citata Fondazione, il dott. Diego Vecchiato, Dirigente regionale della Direzione Relazioni Internazionali, Struttura competente nella gestione delle tematiche afferenti ai rapporti internazionali della Regione del Veneto, con particolare riguardo agli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e solidarietà internazionali disciplinati dalla L.R. 16 dicembre 1999, n. 55.

Con nota in data 04.02.2013, indirizzata dal Presidente della Fondazione al Presidente della Regione del Veneto, si comunicava che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Slow Food è decaduto, dovendosi pertanto procedere al suo rinnovo.

Con la stessa nota si avanzava formale richiesta di indicazione del nuovo rappresentante della Regione del Veneto all’interno del Consiglio.

Nell’accogliere tale richiesta, si propone con il presente provvedimento di confermare, per le motivazioni sopra espresse, la designazione quale delegato del Presidente della Regione del Veneto all’interno del Consiglio di Amministrazione della “Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus” il dott. Diego Vecchiato, Dirigente regionale della Direzione Relazioni Internazionali.

Il relatore termina la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Vista la L.R. 27 febbraio 2008, n. 1, articolo 27;

- Vista la L.R. 16 dicembre 1999, n. 55;

- Vista la D.G.R. n. 1192 del 3.08.2011;

- Visti gli atti d’ufficio;

delibera

1. ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di designare, quale delegato del Presidente all'interno del Consiglio di Amministrazione della "Fondazione Slow Food per la biodiversità ONLUS", il dott. Diego Vecchiato, Dirigente regionale della Direzione Relazioni internazionali;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla "Fondazione Slow Food per la biodiversità ONLUS";
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
5. di incaricare il Dirigente della Direzione regionale Relazioni Internazionali dell'esecuzione del presente provvedimento;
6. di disporre altresì la pubblicazione sul B.U.R. del presente provvedimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 393 del 25 marzo 2013

DGRV n. 1868 del 15.11.2011 - attribuzione del "codice bianco" alla dimissione di soggetti appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, Arma dei Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco e conseguente applicazione dell'art. 17, comma 6, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111 - determinazioni.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

In relazione alle determinazioni assunte con DGRV n. 1868/2011, viene dato atto che gli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, Arma dei Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco, corpi privi di copertura INAIL, per il caso di ricorso a cure del PS a seguito di infortunio sul lavoro, non siano assoggettati al pagamento della quota di accesso e della compartecipazione alla spesa.

L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue.

La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante le "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (cosiddetta legge finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2006, n. 299, S.O., all'art. 1 comma 796, lett. p), ha stabilito che "Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui condizione è stata codificata come codice bianco, ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 25 euro. La quota fissa per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non è, comunque, dovuta dagli assistiti non esenti di età inferiore a 14 anni. Sono fatte salve le disposizioni eventualmente assunte dalle regioni che, per l'accesso al pronto soccorso ospedaliero, pongono a carico degli assistiti oneri più elevati".

Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizione urgente per lo sviluppo economico, al semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2008, n. 147, S.O., all'art. 61, comma 19, ha previsto che "per gli anni 2009, 2010 e 2011, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita. Resta fermo quanto previsto dal comma 21 del presente articolo".

Ad innovare la materia è intervenuto il D.L. 6 luglio 2011, n. 98 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito con modificazioni nella L. 15 luglio 2011 n. 111 (cosiddetta manovra finanziaria), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2011, il quale ha previsto, ex art.17 comma 6, che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e cessano di avere effetto le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1100 del 26 luglio 2011 e n. 1380 del 5 agosto 2011 è stata poi disciplinata l'applicazione del dettato normativo nazionale relativamente alla corresponsione della quota fissa per le ricette di prestazioni specialistiche ambulatoriali e relativamente alla quota fissa per i cosiddetti "codici bianchi", hanno continuato a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo le modalità regionali già individuate in passato.

In particolare, nell'intento di disciplinare l'assistenza sanitaria erogata dalle strutture di Pronto Soccorso, già con nota dell'Assessore alla Sanità prot. n. 1740/20253 del 4 marzo 1996, l'Amministrazione regionale aveva dettato indirizzi di massima in ordine alle prestazioni erogate dalle strutture di Pronto Soccorso, effettuando una distinzione tra le prestazioni proprie di Pronto Soccorso, e cioè quelle cui segue il ricovero o comunque indifferibili ed urgenti, e le prestazioni che, pur erogate in contesto di Pronto Soccorso, presentano sostanzialmente le caratteristiche della differibilità o comunque, della urgenza relativa.

Attualmente il flusso informativo regionale relativo all'assistenza erogata presso i Dipartimenti di Emergenza ed Accettazione/ Pronto Soccorso prevede che il medico del Pronto Soccorso, all'atto della chiusura dell'accesso formuli un "giudizio di appropriatezza" espresso con i "codici colore"; gli accessi classificati come "codice bianco" sono assoggettati al pagamento della quota fissa per l'accesso e della quota di compartecipazione alla spesa sulle prestazioni erogate (cd. ticket).

Poiché è stato registrato che la valutazione sulla indifferibilità ed urgenza di ciascuna richiesta di intervento è affidata al medico del Pronto Soccorso e l'attuazione di tale indirizzo interpretativo è spesso avvenuta in maniera diversificata all'interno delle singole Aziende Sanitarie pubbliche e private accreditate, con DGRV n. 1868 del 15.11.2011 sono stati elaborati indirizzi operativi per le strutture di Pronto Soccorso relativamente alla definizione dei cosiddetti "codici bianchi".

In particolare, con il provvedimento de quo, sono stati individuati alcuni "Criteri per la definizione del Codice Bianco alla dimissione dal Pronto Soccorso" comportanti il pagamento sia della quota fissa che della quota di compartecipazione alla spesa per gli accessi al Pronto Soccorso che sono sostanzialmente rapportabili alle prestazioni specialistiche fruite in regime ambulatoriale e ciò in quanto, per tali prestazioni, la normativa prevede l'assoggettamento alla compartecipazione medesima, fermo restando l'applicazione delle disposizioni relative all'esenzione.

A seguito della implementazione delle precitate determinazioni giuntali, si è palesata l'opportunità di operare una precisazione con specifico riferimento all'assoggettabilità alla compartecipazione alla spesa delle prestazioni di Pronto Soccorso per infortunio sul lavoro, da parte di soggetti appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, Arma dei carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco, esitati in codice bianco alla dimissione.

Invero, come da circolare del coordinatore del CREU - nota prot. Creu 18/2012/I-4-2 del 24.4.2012 - con la presente proposta,

appare opportuno prendere atto della non assoggettabilità al pagamento della quota di accesso e della compartecipazione alla spesa per le prestazioni erogate a seguito di infortuni sul lavoro subito dai soggetti qualificati ut supra, che non godono di copertura assicurativa da parte dell'INAIL.

Infine, si dà atto che quanto disposto con il presente atto non comporta spese a carico del bilancio regionale.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto l'art.17, comma 6, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito con modificazioni nella L. 15 luglio 2011 n. 111;

Vista la DGR n. 1100 del 26 luglio 2011;

Vista la DGR n. 1380 del 5 agosto 2011;

Vista la nota Creu n. 18/2012/I-4-2 del 27 aprile 2012

delibera

1. di prendere atto - giusta DGRV n. 1868 del 15.11.2011 e circolare Creu prot. 18/2012 - che le prestazioni di Pronto Soccorso esitate in codice bianco, erogate a seguito di infortunio sul lavoro subito da soggetti appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, Arma dei Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco che non godono di copertura assicurativa INAIL, non sono assoggettate al pagamento della quota di accesso e della compartecipazione alla spesa;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 394 del 25 marzo 2013

Joint Action “Mental Health and Well Being” (MH-WB) - Salute Mentale e Benessere. Partecipazione della Regione del Veneto al Work Package 7 “Salute mentale e scuola - WP7” mediante il Coordinamento Regionale per il Management e la Progettazione Europea (CRemPE).

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si recepiscono le azioni europee e nazionali per l'attuazione della Joint Action “Mental Health and Well Being” (MH-WB), dando atto che la Regione del Veneto mediante il Coordinamento Regionale per il Management e la Progettazione Europea (CRemPE) partecipa al settimo WP “Salute mentale e scuola - WP7” attraverso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, cui è affidata in base alla D.G.R. n. 758/2011 la gestione economico-finanziaria del CRemPE.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con decisione n. 1350 del 23/10/2007 il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno adottato un secondo programma d'azione comunitaria in materia di sanità pubblica 2008-2013 (GUUE 2008/L301 del 20/11/2007).

Il programma costituisce una parte essenziale della strategia della Comunità Europea in materia di salute e persegue i seguenti obiettivi e azioni generali: migliorare la sicurezza sanitaria dei cittadini, promuovere la salute per migliorare la prosperità e sostenere la solidarietà, produrre e diffondere conoscenze in materia sanitaria.

Nell'ambito del bando per l'anno 2012 del 8 dicembre 2011, relativo al secondo programma europeo sulla salute è stata presentata alla Commissione Europea un'azione congiunta denominata “Mental Health and Well Being” (MH-WB) - (Salute mentale e Benessere).

Tale azione è stata approvata dalla Commissione Europea che intende cofinanziarla per una durata complessiva di 36 mesi, a partire dal 1 febbraio 2013, così come stabilito nel contratto di finanziamento Grant Agreement n. 2012 22 02 sottoscritto in data 11 febbraio 2013 tra il co-ordinator Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Nova de Lisboa (FCM/UNL) e l'Agenzia EAHC per conto della Commissione Europea.

L'azione è articolata in 8 pacchetti di lavoro (Work Package-WP): in particolare, il settimo progetto esecutivo “Salute mentale e scuola - WP7” mira alla definizione di un quadro d'azione per la cooperazione tra il settore socio-sanitario e quello dell'istruzione per la prevenzione del disagio mentale e la promozione della salute mentale e del benessere, considerando il completamento del percorso educativo per bambini e adolescenti parte integrante di un quadro adottato comunemente in Europa per la promozione della salute mentale e del benessere.

Tale WP7 si focalizza sullo sviluppo e l'implementazione di politiche che possano contribuire ad una cooperazione maggiormente efficace tra il settore socio-sanitario e quello dell'istruzione/educazione.

La Regione del Veneto con il Coordinamento Regionale per il Management e la Progettazione Europea (CRemPE) partecipa al settimo WP “Salute mentale e scuola - WP7” attraverso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, alla quale, in base alla D.G.R. n. 758 del 7/06/2011, è affidata la gestione economico-finanziaria del CRemPE e che è pertanto individuata come referente amministrativo/economico unico per la Regione del Veneto per le attività di coordinamento del progetto “Salute mentale e scuola - WP7”.

La programmazione della Regione del Veneto negli ambiti di interesse del progetto include in particolare due aree ad elevata integrazione socio-sanitaria che sono quella della salute mentale e quella dell'infanzia ed adolescenza. Inoltre, già da molti anni, sia a livello regionale che locale si registrano esperienze di collaborazione fra mondo socio-sanitario e mondo della scuola, soprattutto nell'ambito dell'educazione sanitaria e della promozione della salute.

Oltre a programmi pluriennali strettamente regionali, la Regione del Veneto ha realizzato, con il coinvolgimento delle scuole, il progetto di ricerca HBSC, lo stato di salute e gli stili di vita dei giovani veneti in età scolare ed i progetti Europei “InForm” ed “Healthy Children in Healthy families”. Inoltre la Regione del Veneto è stata a lungo coinvolta nel network Health Promoting Schools.

Una delle principali criticità che rimane irrisolta, nonostante questa esperienza della Regione, è quella di “far parlare” due mondi tradizionalmente distanti come quello dei servizi socio-sanitari e quello della scuola. Di conseguenza il primo passo sarà quello di trovare un terreno comune su cui far confrontare gli attori di questi due realtà.

Una seconda criticità, tipica dei progetti che mirano allo sviluppo di raccomandazioni per le politiche, è quella della ricaduta dei risultati del progetto in termini di impatto sul territorio. In particolare, se non è facile far adottare le raccomandazioni dalle strutture socio-sanitarie è ancor più difficile raggiungere gli attori della scuola. Per ridurre questo rischio, si è previsto il coinvolgimento degli stakeholders in tutte le fasi del progetto.

Al fine di aumentare ulteriormente l'impatto del progetto si intende anche coinvolgere il network “Schools for Health in Europe” sia al livello nazionale che a livello Europeo.

Il referente scientifico del progetto è il Dirigente del Servizio Tutela Salute Mentale - Direzione attuazione programmazione sanitaria, dott. Lorenzo Rampazzo.

Per quanto attiene le risorse necessarie alla realizzazione del WP7, la quota di finanziamento concessa dalla Commissione Europea è subordinata al supporto delle attività a cura dei partner, per l'ambito geografico di competenza, da parte delle autorità sanitarie nazionali.

A tal proposito, il Ministero della Salute all'interno delle azioni centrali del programma di attività del CCM - Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie - ha ritenuto di supportare la realizzazione del WP 7 assegnando all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona un finanziamento complessivo di euro 80.000,00.

Tenuto conto dell'importanza dell'intervento e della sua complessità in ordine al target di riferimento e all'obiettivo di sviluppare politiche per una cooperazione maggiormente efficace tra il settore socio-sanitario e quello dell'istruzione/educazione, si considera appropriata una concreta partecipazione anche da parte della Regione del Veneto a conferma del ruolo centrale della scuola nella promozione della salute e del benessere. I bambini ed i ragazzi passano, infatti, una buona parte del loro tempo nell'ambiente scolastico ed inoltre le scuole rappresentano un canale privilegiato per raggiungere il gruppo target in quanto sono in contatto costante oltre che con i bambini ed i ragazzi anche con le loro famiglie.

Con il presente provvedimento, nel recepire le azioni europee e nazionali per l'attuazione della Joint Action in esame ed in particolare del WP7, si propone di finanziare le attività relative al progetto esecutivo "Salute mentale e scuola - WP7" per un importo massimo di euro 40.000,00.

Considerato che è tutt'ora in corso l'esercizio provvisorio del bilancio 2013, di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 51, si propone di dare mandato al Dirigente della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria di procedere, con proprio decreto da adottare a seguito dell'approvazione del bilancio di esercizio per l'anno 2013, all'impegno della somma di euro 40.000,00 (quarantamila) a favore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona responsabile, in base alla D.G.R. n. 758/2011, della gestione economico-finanziaria del CREMPE, sul capitolo di competenza.

Si dà atto che gli oneri di cui al presente provvedimento non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.

Si propone di incaricare il Dirigente della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria all'adozione di ogni ulteriore atto necessario a dare attuazione alla presente deliberazione, compresi la definizione delle modalità di erogazione del finanziamento regionale, a favore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e gli atti di liquidazione del relativo finanziamento.

Si propone di incaricare la Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto - il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la Legge n. 138 del 26 maggio 2004;

Visto il DM 5 marzo 2012;

Vista la L.R. n. 1 del 7 gennaio 2011;

Vista la L.R. n. 51 del 31 dicembre 2012;

Vista la D.G.R. n. 758 del 7 giugno 2011;

delibera

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di recepire le azioni europee e nazionali per l'attuazione della Join Action Mental Health and Well Being ed in particolare del WP 7 Salute mentale e Scuola;
3. Di dare atto che la Regione del Veneto partecipa al settimo WP "Salute mentale e scuola - WP7" attraverso il Coordinamento Regionale per il Management e la Progettazione Europea (CREMPE);
4. Di dare atto che l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, alla quale, in base alla D.G.R. n. 758/2011, è affidata la gestione economico-finanziaria del CREMPE, è individuata come referente amministrativo/economico unico per la Regione del Veneto per le attività di coordinamento del progetto "Salute mentale e scuola - WP7";
5. Di finanziare le attività relative al progetto esecutivo "Salute mentale e scuola - WP7" per un importo massimo di euro 40.000,00 (quarantamila);
6. Di dare mandato al Dirigente della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria di procedere, con proprio decreto da adottare a seguito dell'approvazione del bilancio di esercizio per l'anno 2013, all'impegno della somma di euro 40.000,00 (quarantamila) a favore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona responsabile, in base alla D.G.R. n. 758/2011, della gestione economico-finanziaria del CREMPE, sul capitolo di competenza;
7. Di dare atto che gli oneri di cui alla presente deliberazione non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
8. Di incaricare il Dirigente della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria all'adozione di ogni ulteriore atto necessario a dare attuazione alla presente deliberazione, compresa la definizione delle modalità di erogazione del finanziamento regionale, a favore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e gli atti di liquidazione del relativo finanziamento;
9. Di incaricare la Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria - Servizio Tutela Salute Mentale dell'esecuzione della presente deliberazione;
10. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione nei modi e termini di rito.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 395 del 25 marzo 2013

Istituto Oncologico Veneto. Autorizzazione all'incremento della dotazione organica e dei fondi contrattuali.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con la presente deliberazione si autorizza l'Istituto Oncologico Veneto a incrementare la dotazione organica al fine di adeguarla alle funzioni ad esso assegnate dalla programmazione regionale. Si autorizza conseguentemente l'incremento dei fondi contrattuali per sostenere i maggiori oneri derivanti dalle nuove assunzioni.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con legge regionale 22 dicembre 2005, n. 26, la Regione Veneto costituiva l'Istituto Oncologico Veneto, con sede a Padova, quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (di seguito indicato con l'acronimo IOV), ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.

Con D.G.R. n. 238 del 7 febbraio 2006 erano conferite allo IOV alcune unità operative complesse già dell'Azienda Ospedaliera di Padova e dell'ULSS n. 16 di Padova, le attività del Centro Oncologico Regionale e il Registro Tumori Veneto.

Con deliberazione n. 525 del 28 febbraio 2006, la Giunta Regionale, coerentemente con le disposizioni della citata L.R. 26/2005, provvedeva, a seguito dell'avvio delle funzioni e delle attività dello IOV, all'assegnazione allo stesso, a far data dal 1 marzo 2006, di personale già dipendente dell'ULSS n. 16 di Padova, dell'Azienda Ospedaliera di Padova e di personale Universitario in convezione con quest'ultima azienda.

Con successiva D.G.R. n. 3481 del 7 novembre 2006, conclusasi la fase di avvio delle attività, veniva approvata la deliberazione del Commissario Straordinario dello IOV, n. 121 del 3 ottobre 2006, con la quale si adottava il regolamento di organizzazione e di funzionamento, l'organigramma e il relativo fabbisogno di personale.

Inoltre, con D.G.R. n. 199 del 30 gennaio 2007, integrata dalla D.G.R. n. 2537 del 4 agosto 2009, si approvavano le schede di dotazione ospedaliera dello IOV.

Tutto ciò premesso, lo IOV con nota prot. n. 0013838 del 14 dicembre 2012 ha rappresentato la necessità dell'incremento della dotazione organica, giustificato dall'aumento delle attività, delle dotazioni strutturali e dei posti letto.

Alla luce della predetta richiesta, ed in coerenza con le linee di programmazione regionale, si ritiene di autorizzare gli incrementi di dotazione organica riferiti ai servizi sanitari di seguito indicati:

UU.OO. di Oncologia Medica

- 3 dirigenti medici di Oncologia;
- 3 infermieri;
- 3 operatori socio sanitari.

Motivazione dell'incremento della dotazione organica del personale medico:

incremento delle attività con azioni di supporto alla rete oncologica regionale, gestione centralizzata di terapie oncologiche costose indirizzate ai pazienti della Regione.

Motivazione dell'incremento della dotazione organica degli infermieri e degli operatori socio sanitari:

incremento del numero dei pazienti che necessitano di attività assistenziale di base nonché la necessità di riorganizzare la turistica nelle degenze.

UU.OO. di Chirurgia

S.S.D. Chirurgia Senologia:

- 1 dirigente medico di Chirurgia generale.

Motivazione: incremento delle attività e attivazione della Breast Unit.

S.S.D. Anestesia e T.I.P.O.:

- 2 dirigenti medici di Anestesia.

Motivazione: dislocazione in più sedi delle attività e prossima attivazione della T.I.P.O.

Sale operatorie e degenze:

- 12 infermieri;
- 4 operatori socio sanitari.

Motivazione:

l'attivazione di 32 posti letto di chirurgia, suddivisi in 6 pl per week surgery, 2 per day surgery, 24 per degenza ordinaria, ripartiti per attività assistenziale (alta, media e bassa) e 2 per T.I.P.O. in luogo di quelli attualmente in uso pari a 24 (11 ordinari, 11 week surgery e 2 day surgery) necessita di una dotazione organica adeguata a garantire gli standard assistenziali.

S.C. Radioterapia con Medicina Nucleare:

- 4 tecnici sanitari di radiologia medica;
- 2 infermieri.

Motivazione:

il pieno utilizzo delle due attrezzature esistenti (Gamma-camera e PET-CT) oltre alla nuova attrezzatura (PET-CT progetto in conto capitale 2012) da predisporre nella nuova medicina nucleare implica l'aumento della dotazione organica.

S.C. Radiodiagnostica Oncologica:

- 1 dirigente medico di radiodiagnostica;
- 1 infermiere;

- 1 operatore socio sanitario;
- 1 tecnico sanitario di radiologia medica.

Motivazione:

il trasferimento presso l'ospedale Busonera delle degenze di chirurgia e oncologia prevede che l'attività venga espletata su 7 giorni lavorativi anziché su 5 con estensione dell'orario di apertura diurno per ridurre i tempi di degenza e i tempi di attesa.

Servizi Ambulatoriali

S.S.D. Terapia del dolore e cure palliative:

- 1 dirigente medico;
- 1 infermiere;
- 1 operatore socio sanitario.

Motivazione:

l'aumento dei medici in trattamento antalgico e la necessità di collegamenti con la medicina territoriale richiede di aumentare la dotazione organica.

Si evidenzia che le conseguenti assunzioni di nuovo personale dovranno essere autorizzate dall'amministrazione regionale nell'osservanza delle procedure individuate per l'anno 2013 dalla D.G.R. n. 2621 del 18 dicembre 2012 e nei limiti del tetto di spesa annualmente fissato.

L'assunzione del personale di cui sopra renderà indispensabile anche la rideterminazione dei fondi contrattuali (che finanziano parte del trattamento fondamentale e accessorio del personale) in misura congrua rispetto alla dotazione organica presa a base di calcolo per la loro formazione secondo quanto disposto dall'articolo 39, comma 8 del CCNL del Comparto Sanità del 7 aprile 1999 e dall'articolo 53 dei CC.CC.NN.LL. delle aree della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del 8 giugno 2000.

Si ritiene pertanto di autorizzare fin d'ora, all'atto delle nuove assunzioni, l'incremento dei fondi contrattuali secondo le disposizioni dei contratti collettivi sopra richiamati.

Si rileva che il predetto incremento non si pone in contrasto con l'articolo 9, comma 2 bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, che fa divieto alle pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 1 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 di incrementare l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, rispetto al corrispondente importo dell'anno 2010, in quanto, come precisato dal Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 10 febbraio 2011, modificato il 13 ottobre 2011, tale divieto non si applica in caso di incremento di dotazione organica e contestuale copertura dei posti.

Si sottolinea, infine, che i maggiori oneri ai quali farà fronte lo IOV dovranno essere compensati dalla minore spesa che sotterranno complessivamente le aziende sanitarie del Veneto a seguito della rideterminazione delle dotazioni organiche, attivate sulla base delle linee guida che saranno emanate dalla Giunta regionale entro la fine del 2013, tenuto conto della definizione delle dotazioni standard di personale ai sensi dell'articolo 8, comma 1 della L.R. 29 giugno 2012, n. 23.

Si dà atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

• Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Vista la L.R. 22 dicembre 2005, n. 26;
- Vista la L.R. 29 giugno 2012, n. 23;
- Vista la D.G.R. n. 525 del 28 febbraio 2006;
- Vista la D.G.R. n. 3481 del 7 novembre 2006;
- Vista la D.G.R. n. 238 del 7 febbraio 2006;
- Vista la D.G.R. n. 199 del 30 gennaio 2007, integrata dalla D.G.R. n. 2537 del 4 agosto 2009;
- Visto l'articolo 39, comma 8 del CCNL del Comparto Sanità del 7 aprile 1999
- Visto l'articolo 53 dei CC.CC.NN.LL. delle aree della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del 8 giugno 2000.
- Vista la D.G.R. n. 2621 del 18 dicembre 2012;
- Visto l'articolo 9, comma 2 bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122;
- Visto il Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 10 febbraio 2011, modificato il 13 ottobre 2011.

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di autorizzare, per le motivazioni indicate nelle premesse, gli incrementi di dotazione organica dell'Istituto Oncologico Veneto riferiti ai servizi sanitari di seguito indicati:

UU.OO. di Oncologia Medica

- 3 dirigenti medici di Oncologia;
- 3 infermieri;

- 3 operatori socio sanitari.
UU.OO. di Chirurgia
S.S.D. Chirurgia Senologica:
- 1 dirigente medico di Chirurgia generale.
S.S.D. Anestesia e T.I.P.O:
- 2 dirigenti medici di Anestesia.
Sale operatorie e degenze:
- 12 infermieri;
- 4 operatori socio sanitari.
S.C. Radioterapia con Medicina Nucleare:
- 4 tecnici sanitari di radiologia medica;
- 2 infermieri.
S.C. Radiodiagnostica Oncologica:
- 1 dirigente medico di radiodiagnostica;
- 1 infermiere;
- 1 operatore socio sanitario;
- 1 tecnico sanitario di radiologia medica.
Servizi Ambulatoriali
S.S.D. Terapia del dolore e cure palliative:
- 1 dirigente medico;
- 1 infermiere;
- 1 operatore socio sanitario.

3. di precisare che le assunzioni di nuovo personale dovranno essere autorizzate dall'amministrazione regionale nell'osservanza delle procedure individuate per l'anno 2013 dalla D.G.R. n 2621 del 18 dicembre 2012 e nel limite del tetto di spesa annualmente fissato;

4. di autorizzare, all'atto delle nuove assunzioni, l'incremento dei fondi contrattuali in misura congrua rispetto alla dotazione organica presa a base di calcolo per la loro formazione secondo quanto disposto dall'articolo 39, comma 8 del CCNL del Comparto Sanità del 7 aprile 1999 e dall'articolo 53 dei CC.CC.NN.LL. delle aree della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del 8 giugno 2000;

5. di stabilire che i maggiori oneri ai quali farà fronte lo IOV dovranno essere compensati dalla minore spesa che sosterranno complessivamente le aziende sanitarie del Veneto a seguito della rideterminazione delle dotazioni organiche, attivate sulla base delle linee guida che saranno emanate dalla Giunta regionale entro la fine del 2013, tenuto conto della definizione delle dotazioni standard di personale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della L.R. 29 giugno 2012, n. 23;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 396 del 25 marzo 2013

Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche ai sensi dell'art. 9, della L. R. 60/1993 - Conferma di iscrizione.
[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:

Conferma dell'iscrizione delle Associazioni Protezionistiche all'Albo Regionale, per il triennio 2013-2016. Non sono previsti impegni spesa.

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Con propria Legge n. 60 del 28 dicembre 1993, la Regione del Veneto ha disciplinato la materia della tutela degli animali d'affezione e della prevenzione del randagismo.

Con successiva Circolare regionale n. 11 del 10 maggio 1994, sono altresì state fornite direttive attuative della sopracitata legge regionale.

Ai sensi del comma 6, dell'art. 9 della L.R. 60/1993, i soggetti che sono già stati iscritti al sopracitato Albo, qualora interessati, ogni tre anni devono richiedere la conferma dell'iscrizione, pena la cancellazione automatica dall'Albo, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione relativa all'atto costitutivo, dello statuto, da cui risultino le finalità dell'Associazione e dei requisiti degli iscritti.

La Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria svolta dall'Unità di Progetto Veterinaria, provvede alla conferma dell'iscrizione all'Albo.

Con provvedimento n. 3694 del 30 novembre 2009, la Giunta Regionale deliberava di iscrivere al sopracitato Albo Regionale le seguenti Associazioni Protezionistiche che, ai sensi della L.R. 60/1993 e della successiva Circolare regionale n. 11/1994, erano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 della stessa legge regionale e la cui iscrizione è stata regolarmente riconfermata ogni tre anni:

1. Associazione Veneta Protezione Animali e Ambiente - Treviso;
2. Associazione Trevigiana per la Difesa del Cane - Merlengo di Ponzano Veneto (TV);

Ciò premesso, essendo di prossima scadenza la decorrenza della validità dell'iscrizione per il triennio 2009-2012 delle sopracitate Associazioni Protezionistiche, il rappresentante di ciascuna di esse ha presentato, nei tempi previsti, opportuna istanza di conferma di iscrizione per il triennio 2013-2016, corredandola della idonea documentazione necessaria per ottenere la conferma di cui trattasi. Tale documentazione è presente agli atti del Servizio Igiene, Nutrizione, Acque e Specie Animali dell'Unità di Progetto Veterinaria;

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la Legge Regionale del 28 dicembre 1993, n. 60: "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 10 maggio 1994, n. 11: "L.R. 28 dicembre 1993, n. 60";

Viste le richieste di conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche, pervenute con note, depositate agli atti di questa Struttura, dalle Associazioni indicate in premessa;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 31 gennaio 2012, n. 148 "Modifiche organizzative della Segreteria regionale per la Sanità e conferimento incarico dirigenziale", con la quale è stata istituita l'Unità di Progetto Veterinaria;

Vista l'istruttoria svolta dal competente Servizio Igiene, Nutrizione, Acque e Specie Animali dell'Unità di Progetto Veterinaria;

delibera

1. di confermare, per i motivi indicati in premessa, per il triennio 2013-2016, l'iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 60/1993, delle sottoindicate Associazioni, che ne hanno titolo, e precisamente:

- a) Associazione Veneta Protezione Animali e Ambiente - Treviso;
 - b) Associazione Trevigiana per la Difesa del Cane - Merlengo di Ponzano Veneto (TV);
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
 3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 397 del 25 marzo 2013

L.R. 14/01/2003, n. 3 - art. 17. Consorzio di Bonifica Veronese. Accordo di programma integrativo per la realizzazione di una condotta drenante per le acque meteoriche in località Pressenga a monte del Rio Bisavola in comune di Cavaion Veronese. Approvazione schema.

[Bonifica]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento è approvato lo schema di Accordo di programma tra la Regione del Veneto, il Consorzio di Bonifica Veronese ed il comune di Cavaion Veronese per la realizzazione della condotta in oggetto, integrativo di quello già concluso in data 11/03/2008 ai sensi della L.R. 14/01/2003, n. 3.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare lo schema di accordo di programma integrativo per la realizzazione di una condotta drenante per le acque meteoriche in località Pressenga a monte del Rio Bisavola in comune di Cavaion Veronese allegato al presente provvedimento (Allegato A) di cui forma parte integrante alla cui sottoscrizione provvederà il Presidente o un suo delegato;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 398 del 25 marzo 2013

D.Lgs. 152/2006, L.267/1998 e L. 365/2000 - Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico del Fiume Po. Proposta di riesame, ai sensi dell'Art. 18 delle Norme di Attuazione di aree in dissesto per pericolosità geologica nel Comune di Brenzone (VR). Parere Regionale ai sensi della DGR 2803 del 4/10/2005.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento, la Giunta Regionale rende il proprio parere, ai sensi dell'Art. 18 delle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Po e della DGR n. 2803 del 4 ottobre 2005, in merito alle richieste di modifica delle aree a pericolosità geologica nell'ambito del procedimento di formazione del PAT del Comune di Brenzone (VR).

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

L'art. 1 della L. 11 giugno 1998, n. 267 ha disposto, tra l'altro, che le Autorità di Bacino di rilievo nazionale e interregionale, e le Regioni per i restanti bacini, adottino piani per l'assetto idrogeologico (PAI) redatti ai sensi dell'art. 17, comma 6 ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, contenenti, in particolare, l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e le relative misure di salvaguardia.

Nel frattempo è intervenuto il D. Lgs. 152/06 che ha abrogato le richiamate leggi, peraltro il comma 11 dell'articolo 170 del D. Lgs. 152/06 prevede che sino all'emanazione dei corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza dello stesso decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti ed atti emanati in attuazione delle disposizioni abrogate.

Con delibera n. 18 del 26/04/2001 (Supplemento Straordinario alla G.U. n. 166 del 19 luglio 2001) il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po ha adottato il "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del Fiume Po" (PAI), approvato successivamente con DPCM 24 maggio 2001 (G.U. n. 183 del 8 agosto 2001) ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 267 e della legge 11 dicembre 2000, n. 365. Detta delibera è stata quindi aggiornata dalla delibera n. 6 del 25/2/2003 approvata successivamente con DPCM 30/06/2003.

L'art. 18 delle Norme di Attuazione (NdA) del suddetto Piano al comma 1 prevede che le Regioni emanino disposizioni concernenti l'attuazione del Piano nel settore urbanistico conseguenti alle condizioni di dissesto così come delimitate nell' "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo" e alle corrispondenti limitazioni d'uso del suolo previste dalle norme stesse. Il medesimo articolo al comma 2 prevede che i Comuni, in sede di formazione ed adozione degli strumenti urbanistici generali o di loro varianti, sono tenuti a conformare le loro previsioni alle disposizioni di cui al punto precedente e ad effettuare una verifica della compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con le condizioni di dissesto presenti o potenziali rilevate anche nella citata cartografia di Piano. Sempre in riferimento all'art. 18 delle NdA al comma 4 è previsto che "all'atto di approvazione degli strumenti urbanistici o loro varianti di cui al comma 2, le delimitazioni delle aree in dissesto e le previsioni urbanistiche ivi comprese, conseguenti alla verifica di compatibilità di cui al precedente comma, aggiornano ed integrano le prescrizioni del presente piano".

Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po ha assunto la direttiva "Attuazione del PAI nel settore urbanistico e aggiornamento dell'Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici" approvata con delibera n. 16 del 31/07/2003 riguardante il processo di attuazione del PAI nel settore urbanistico. Secondo questa direttiva si prevede una procedura ordinaria di aggiornamento ed integrazione delle prescrizioni di PAI risultanti dai nuovi strumenti urbanistici generali o varianti degli esistenti approvati, a seguito della verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni con le condizioni di dissesto presente o potenziale. Si tratta di un percorso di aggiornamento continuo dell'Elaborato 2 del PAI "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo". È previsto in particolare che le Regioni entro il 31 dicembre di ogni anno trasmettano all'Autorità di Bacino le proposte di modifica dell'elaborato suddetto risultanti dalle varianti di adeguamento approvate.

Il Comune di Brenzone, con nota 3104 del 30/03/2011, ha comunicato alla Direzione Difesa del Suolo l'intenzione di riesaminare le aree a pericolosità geologica molto elevata (frana attiva) del Piano Assetto Idrogeologico del territorio comunale, previo idonei approfondimenti peritali.

A tal riguardo, come previsto dall'Art. 18 commi 2 e 4 delle NdA del PAI, l'aggiornamento delle perimetrazioni delle aree in dissesto è consequenziale all'approvazione degli strumenti urbanistici o loro varianti a seguito di una verifica di compatibilità.

Sentita la Direzione Urbanistica si è evidenziato che lo strumento urbanistico idoneo alla possibile modifica delle aree e della relativa pericolosità geologica è il PAT (o PATI).

Ai sensi degli Artt. 14 e 15 della L.R. 11/2004, prima dell'adozione da parte dei comuni dello strumento urbanistico PAT (o PATI) devono essere acquisiti i pareri interni delle strutture regionali tra cui quello della Direzione Difesa del Suolo. Pertanto il PAT conterrà un apposito studio denominato "Compatibilità idraulica ed idrogeologica delle aree in dissesto delimitate nell'ambito del PAI del Fiume Po" come previsto dall'Art. 18 comma 3 delle NdA del PAI. Una volta acquisiti tutti i pareri resi dalle strutture competenti, il Comune dovrà dare atto di aver provveduto ad adeguare lo strumento urbanistico PAT (o PATI) alle prescrizioni e alle indicazioni espresse nei pareri stessi (VAS, VINCA, Compatibilità idraulica, compatibilità sismica, etc.) e adotta il PAT (o PATI). Come previsto dalla L.R. 11/2004, dopo l'adozione del PAT da parte del Comune, segue il deposito dell'atto amministrativo presso la sede comunale per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può presentare osservazioni entro i successivi trenta. Decorso il suddetto termine il PAT (o PATI) adottato e le eventuali osservazioni saranno trasmesse alla Regione per la Valutazione Tecnica Regionale (VTR) ai sensi dell'Art. 27 della L.R. 11/2004.

Il suddetto iter amministrativo e il raccordo tra la classificazione della pericolosità geologica secondo l'Art. 18 comma 1 delle NdA del PAI del Fiume Po e le classi di pericolosità geologica secondo il "metodo svizzero modificato" (vedi Par. 2), sono stati

oggetto di precisazioni e chiarimenti da parte delle strutture regionali, Direzione Difesa del Suolo e Direzione Urbanistica e Paesaggio (nota congiunta n. 129491 del 19/03/2012), e da parte dell'Autorità di bacino del Fiume Po.

L'Autorità di bacino del Fiume Po, con nota n. 3187 del 10/05/2012, ha condiviso pienamente la scelta metodologica regionale e il raccordo tra le due classificazioni esposte nel Par. 2, dettate dalla necessità di garantire l'uniformità metodologica per l'intero ambito territoriale veneto. A tal proposito, l'Autorità di bacino del Fiume Po ha richiesto che la verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica che comporti modifiche al quadro dei dissesti venisse condotta sotto un duplice aspetto: uno prettamente geologico ed uno di natura urbanistica tra lo stato del dissesto rilevato da tali studi e le previsioni urbanistiche che il Comune intende adottare di conseguenza.

In relazione al secondo aspetto di natura urbanistica, la Direzione Urbanistica e Paesaggio con nota n. 422508 del 20/09/2012, ha precisato che il Piano è valutato dalla Direzione Urbanistica e Paesaggio, la quale formula un parere che contiene la summa di tutti i pareri previsti resi dalle varie strutture regionali e che verrà sottoposto alla VTR. Tale parere conterrà anche la verifica di congruità, delle decisioni urbanistiche che il Comune intende adottare nell'ambito del proprio strumento, rispetto alla situazione di pericolosità o di rischio rilevata.

Con nota n. 7000 del 16/10/2012 l'Autorità di bacino del Fiume Po ha preso atto favorevolmente delle precisazioni e chiarimenti sulle norme procedurali riguardanti l'aggiornamento delle aree in dissesto individuate e classificate dal "Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del Fiume Po" (PAI) in applicazione delle disposizioni di cui all'Art. 18 delle NdA del PAI in accordo con la L.R.11/2004.

La DGR n. 2803 del 4 ottobre 2005 stabilisce che il parere regionale, previsto dai Piani di Assetto Idrogeologico per il loro aggiornamento a seguito dell'attuazione di interventi di mitigazione del rischio o di analisi e studi di dettaglio, sia espresso con provvedimento di Giunta Regionale ed incarica dell'istruttoria la Direzione regionale competente in materia di Difesa del Suolo.

Con DGR n. 691 del 24 maggio 2011 si è stabilito, al fine di snellire l'iter istruttorio regionale, a parziale modifica della DGR n. 2803/2005, che il parere regionale previsto per l'aggiornamento dei Piani di Assetto Idrogeologico, di cui all'art. 67 del D.Lgs. 152/2006, a seguito dell'attuazione di interventi di mitigazione del rischio o di analisi e studi di dettaglio, sia espresso con provvedimento del dirigente della Direzione regionale competente in materia di Difesa del Suolo, che cura l'istruttoria, relativamente alle richieste di modifica di limitata entità. Inoltre, secondo la suddetta DGR, si è stabilito che sia la Direzione regionale competente in materia di Difesa del Suolo a valutare a quali richieste applicare il presente provvedimento.

In relazione a quanto sopra la Direzione Difesa del Suolo ha, tuttavia, stabilito che trattandosi, nella fattispecie, di estese aree che interessano un intero territorio comunale, la citata DGR n. 691/2011 non possa trovare applicazione e ha avviato la propria istruttoria finalizzata all'espressione del parere regionale necessario per l'aggiornamento del Piano di Assetto Idrogeologico, in armonia con quanto previsto dalla DGR n. 2803 del 4/10/2005.

In relazione a quanto sopra la Direzione Difesa del Suolo, ha avviato, in armonia con quanto previsto dalla DGR n. 2803 del 4/10/2005, una propria istruttoria finalizzata all'espressione del parere regionale necessario per l'aggiornamento del Piano di Assetto Idrogeologico.

In data 17/07/2012 è stato quindi effettuato un sopralluogo tecnico al quale hanno partecipato la Direzione Difesa del Suolo della Regione con i propri tecnici ed il Comune con un proprio rappresentante ed è stata esaminata la documentazione tecnica disponibile.

Con nota 11604 del 4/10/2012 il Comune di Brenzone, per la procedura di redazione del PAT, ha trasmesso una relazione tecnica dal titolo "Verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica delle aree in dissesto delimitate nell'ambito del PAI del Fiume Po - Nuova delimitazione delle aree in dissesto nelle località Marniga e Salto".

In data 22/10/2012 è stato effettuato un altro sopralluogo tecnico, in ambito delle attività di aggiornamento del PAI concordate con la Provincia di Verona e derivanti dalla necessità di valutare le segnalazioni presenti nel Piano delle azioni e degli interventi del rischio idraulico e geologico predisposto ai sensi dell'OPCM n. 3906 del 13 novembre 2010. All'incontro erano presenti i tecnici della Direzione Difesa del Suolo della Regione, della Provincia di Verona e del Comune di Brenzone.

Sulla base di tali attività la Direzione Difesa del Suolo ha redatto una proposta di parere regionale, in conformità alla DGR n. 2803 del 4/10/2005, riportato nell'allegato A che recepisce con modifiche le nuove perimetrazioni proposte dal professionista incaricato dal Comune.

La proposta di parere regionale, che riguarda esclusivamente una valutazione tecnica delle condizioni di pericolosità geologica del territorio esaminato, tiene conto anche della necessità di armonizzare, per quanto possibile e nel rispetto delle rispettive normative di piano, su tutto il territorio regionale, che ricade sotto la competenza di sette Autorità di Bacino, le procedure di valutazione della pericolosità e del rischio geologico anche in funzione di future analoghe valutazioni. Tale armonizzazione viene realizzata attraverso una valutazione comparata dei risultati conseguenti all'applicazione del "metodo svizzero modificato", adottato quale strumento di valutazione della pericolosità geologica dalle altre Autorità di Bacino di livello nazionale nell'ambito del cui territorio di competenza ricade il Veneto, e la classificazione della pericolosità geologica secondo il comma 1 dell'art. 9 delle NdA del PAI del Fiume Po.

In applicazione a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 9 del "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del Fiume Po" e in attesa della conclusione delle attività volte a uniformare in tutto il territorio veneto le Norme di Attuazione dei PAI delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, le limitazioni d'uso del suolo riferite alla classe Fs - pericolosità media sono quelle stabilite per la classe P2 dalle Norme di Attuazione del PAI 4 - bacini contenute nella Relazione tecnica di cui alla delibera di adozione n. 3 del 9/11/2012 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale

Viste le Leggi. 18 maggio 1989, n. 183, 11 giugno 1998, n. 267 e 11 dicembre 2000, n. 365;

Visto il D. Lgs. 152/2006;

Viste le deliberazioni n. 18 del 26/04/2001, n. 6 del 25/02/2003 e n. 16 del 31/07/2003 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po;

Vista la L.R. 23 aprile 2004 n. 11;

Visto l'OPCM n. 3906 del 13 novembre 2010;

Viste la D.G.R. n. 2803 del 4 ottobre 2005;

Vista la delibera n. 3 del 9/11/2012 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico.

delibera

1. di esprimere il parere regionale, così come riportato nell'allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione, sull'aggiornamento della pericolosità geologica nel Comune di Brenzone (VR), che recepisce con modifiche le nuove perimetrazioni proposte dal professionista incaricato dal Comune;

2. di dare atto che in applicazione a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 9 del "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del Fiume Po" e in attesa della conclusione delle attività volte a uniformare in tutto il territorio veneto le Norme di Attuazione dei PAI delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, le limitazioni d'uso del suolo riferite alla classe Fs - pericolosità media sono quelle stabilite per la classe P2 dalle Norme di Attuazione del PAI 4 - bacini contenute nella Relazione tecnica di cui alla delibera di adozione n. 3 del 9/11/2012 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico;

3. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo di trasmettere il presente provvedimento, alla Direzione Urbanistica e Paesaggio nell'ambito del procedimento di formazione del PAT, e al Comune per adeguare lo strumento urbanistico PAT alle prescrizioni e alle indicazioni espresse nell'allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione e alla Provincia territorialmente interessata per quanto di competenza;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale – 9^a legislatura**ALLEGATO A Dgr n.****del**

pag. 1/20

D. Lgs. 152/06, L.267/98 e L. 365/2000 – Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico del Fiume Po.**Proposta di riesame, ai sensi dell'Art. 18 delle Norme di Attuazione di aree in dissesto per pericolosità geologica nel Comune di Brenzone (VR).****Parere Regionale ai sensi della DGR 2803 del 04/10/2005.****1 PREMESSA**

L'art. 1 della L. 11 giugno 1998, n. 267 ha disposto, tra l'altro, che le Autorità di Bacino di rilievo nazionale e interregionale, e le Regioni per i restanti bacini, adottino piani per l'assetto idrogeologico (PAI) redatti ai sensi dell'art. 17, comma 6 ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, contenenti, in particolare, l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e le relative misure di salvaguardia.

Nel frattempo è intervenuto il D. Lgs. 152/06 che ha abrogato le richiamate leggi, peraltro il comma 11 dell'articolo 170 del D. Lgs. 152/06 prevede che sino all'emanazione dei corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza dello stesso Decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti ed atti emanati in attuazione delle disposizioni abrogate.

Con delibera n. 18 del 26/04/2001 (Supplemento Straordinario alla G.U. n. 166 del 19 luglio 2001) il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po ha adottato il "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del Fiume Po" (PAI), approvato successivamente con DPCM 24 maggio 2001 (G.U. n. 183 dell'8 agosto 2001) ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 267 e della legge 11 dicembre 2000, n. 365. Detta delibera è stata quindi aggiornata dalla delibera n. 6 del 25/2/2003 approvata successivamente con DPCM 30/06/2003.

L'art. 18 delle Norme di Attuazione del suddetto Piano al comma 1 prevede che le Regioni emanino disposizioni concernenti l'attuazione del Piano nel settore urbanistico conseguenti alle condizioni di dissesto così come delimitate nell' "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo" e alle corrispondenti limitazioni d'uso del suolo previste dalle norme stesse. Il medesimo articolo al comma 2 prevede che i Comuni, in sede di formazione ed adozione degli strumenti urbanistici generali o di loro varianti, sono tenuti a conformare le loro previsioni alle disposizioni di cui al punto precedente e ad effettuare una verifica della compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con le condizioni di dissesto presenti o potenziali rilevate anche nella citata cartografia di Piano. Sempre in riferimento all'art. 18 delle N.T.A. al comma 4 è previsto che "all'atto di approvazione degli strumenti urbanistici o loro varianti di cui al comma 2, le delimitazioni delle aree in dissesto e le previsioni urbanistiche ivi comprese, conseguenti alla verifica di compatibilità di cui al precedente comma, aggiornano ed integrano le prescrizioni del presente piano".

Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po ha assunto la direttiva "Attuazione del PAI nel settore urbanistico e aggiornamento dell'Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici" approvata con delibera n. 16 del 31/07/2003 riguardante il processo di attuazione del PAI nel settore urbanistico. Secondo questa direttiva si prevede una procedura ordinaria di aggiornamento ed integrazione delle prescrizioni di PAI risultanti dai nuovi strumenti urbanistici generali o varianti degli esistenti approvati, a seguito della verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni con le condizioni di dissesto presente o potenziale. Si tratta di un percorso di aggiornamento continuo dell'Elaborato 2 del PAI "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo". E' previsto in particolare che le Regioni entro il 31 dicembre di ogni anno trasmettano all'Autorità di Bacino le proposte di modifica dell'Elaborato suddetto risultanti dalle varianti di adeguamento approvate.

Il Comune di Brenzone con nota 3104 del 30/03/2011 ha comunicato alla Direzione Difesa del Suolo l'intenzione di riesaminare le aree a pericolosità geologica molto elevata (frana attiva) del Piano Assetto Idrogeologico del territorio comunale previa di idonei approfondimenti peritali.

A tal riguardo, come previsto dall'Art. 18 comma 2 e 4 delle NTA del PAI, l'aggiornamento delle perimetrazioni delle aree in dissesto è consequenziale all'approvazione degli strumenti urbanistici o loro varianti a seguito di una verifica di compatibilità.

ALLEGATO A Dgr n.

del

pag. 2/20



Sentita la Direzione Urbanistica si è evidenziato che lo strumento urbanistico idoneo alla possibile modifica delle aree e della relativa pericolosità geologica è il PAT (o PATI).

Ai sensi degli Artt. 14 e 15 della L.R. 11/2004, prima dell'adozione da parte dei comuni dello strumento urbanistico PAT (o PATI) devono essere acquisiti i pareri interni delle strutture regionali tra cui quello della Direzione Difesa del Suolo. Pertanto il PAT conterrà un apposito studio denominato "Compatibilità idraulica ed idrogeologica delle aree in dissesto delimitate nell'ambito del PAI del Fiume Po" come previsto dall'Art. 18 comma 3 delle NTA del PAI. Una volta acquisiti tutti i pareri resi dalle strutture competenti, il Comune dovrà dare atto di aver provveduto ad adeguare lo strumento urbanistico PAT (o PATI) alle prescrizioni e alle indicazioni espresse nei pareri stessi (VAS, VINCA, Compatibilità idraulica, compatibilità sismica, etc.) e adotta il PAT (o PATI). Come previsto dalla L.R. 11/2004, dopo l'adozione del PAT da parte del Comune, segue il deposito dell'atto amministrativo presso la sede comunale per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può presentare osservazioni entro i successivi trenta. Decorso il suddetto termine il PAT (o PATI) adottato e le eventuali osservazioni saranno trasmesse alla Regione per la Valutazione Tecnica Regionale (VTR) ai sensi dell'Art. 27 della L.R. 11/2004.

Il suddetto iter amministrativo e il raccordo tra la classificazione della pericolosità geologica secondo l'Art. 18 comma 1 delle NTA del PAI del Po e le classi di pericolosità geologica secondo il "metodo svizzero modificato" (vedi Par. 2), sono stati oggetto di precisazioni e chiarimenti da parte delle strutture regionali, Direzione Difesa del Suolo e Direzione Urbanistica e Paesaggio (nota congiunta n. 129491 del 19/03/2012), e da parte dell'Autorità di bacino del Fiume Po.

L'Autorità di bacino del Fiume Po, con nota n. 3187 del 10/05/2012, ha condiviso pienamente la scelta metodologica regionale e il raccordo tra le 2 classificazioni espone nel Par. 2, dettate dalla necessità di garantire l'uniformità metodologica per l'intero ambito territoriale veneto. A tal proposito, l'Autorità di bacino del Fiume Po ha richiesto che la verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica che comporti modifiche al quadro dei dissesti venisse condotta sotto un duplice aspetto: uno prettamente geologico ed uno di natura urbanistica tra lo stato del dissesto rilevato da tali studi e le previsioni urbanistiche che il Comune intende adottare di conseguenza.

In relazione al secondo aspetto di natura urbanistica, la Direzione Urbanistica e Paesaggio con nota n. 422508 del 20/09/2012, ha precisato che il Piano è valutato dalla Direzione Urbanistica e Paesaggio, la quale formula un parere che contiene la summa di tutti i pareri previsti resi dalle varie strutture regionali e che verrà sottoposto alla VTR. Tale parere conterrà anche la verifica di congruità, delle decisioni urbanistiche che il Comune intende adottare nell'ambito del proprio strumento, rispetto alla situazione di pericolosità o di rischio rilevata.

Con nota n. 7000 del 16/10/2012 l'Autorità di bacino del Fiume Po ha preso atto favorevolmente delle precisazioni e chiarimenti sulle norme procedurali riguardanti l'aggiornamento delle aree in dissesto individuate e classificate dal "*Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del Fiume Po*" (PAI) in applicazione delle disposizioni di cui all'Art. 18 delle Norme di Attuazione del PAI in accordo con la L.R.11/2004.

La DGR n. 2803 del 4 ottobre 2005 stabilisce che il parere regionale, previsto dai Piani di Assetto Idrogeologico per il loro aggiornamento a seguito dell'attuazione di interventi di mitigazione del rischio o di analisi e studi di dettaglio, sia espresso con provvedimento di Giunta Regionale ed incarica dell'istruttoria la Direzione regionale competente in materia di Difesa del Suolo.

Con DGR n. 691 del 24 maggio 2011 si è stabilito, al fine di snellire l'iter istruttorio regionale, a parziale modifica della DGR n. 2803/2005, che il parere regionale previsto per l'aggiornamento dei Piani di Assetto Idrogeologico, di cui all'art. 67 del D.Lgs. 152/2006, a seguito dell'attuazione di interventi di mitigazione del rischio o di analisi e studi di dettaglio, sia espresso con provvedimento del dirigente della Direzione regionale competente in materia di Difesa del Suolo, che cura l'istruttoria, relativamente alle richieste di modifica li limitata entità. Inoltre, secondo la suddetta DGR, si è stabilito che sia la Direzione regionale competente in materia di Difesa del Suolo a valutare a quali richieste applicare il presente provvedimento.

In relazione a quanto sopra la Direzione Difesa del Suolo ha, tuttavia, stabilito che trattandosi, nella fattispecie, di estese aree che interessano un intero territorio comunale, la citata DGR n. 691/2011 non possa

ALLEGATO A Dgr n.**del**

pag. 3/20



trovare applicazione e ha avviato la propria istruttoria finalizzata all'espressione del parere regionale necessario per l'aggiornamento del Piano di Assetto Idrogeologico, in armonia con quanto previsto dalla DGR n. 2803 del 04/10/2005.

In relazione a quanto sopra la Direzione Difesa del Suolo, ha avviato, in armonia con quanto previsto dalla DGR n. 2803 del 04/10/2005, una propria istruttoria finalizzata all'espressione del parere regionale necessario per l'aggiornamento del Piano di Assetto Idrogeologico.

In data 17/07/2012 è stato quindi effettuato un sopralluogo tecnico al quale hanno partecipato la Direzione Difesa del Suolo della Regione con i propri tecnici ed il Comune con un proprio rappresentante ed è stata esaminata la documentazione tecnica disponibile.

Con nota 11604 del 04/10/2012 il Comune di Brenzone, per la procedura di redazione del PAT, ha trasmesso una relazione tecnica dal titolo "Verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica delle aree in dissesto delimitate nell'ambito del P.A.I. del Fiume Po – Nuova delimitazione delle aree in dissesto nelle località Marniga e Salto".

In data 22/10/2012 è stato effettuato un altro sopralluogo tecnico, in ambito delle attività di aggiornamento del PAI concordate con la Provincia di Verona e derivanti dalla necessità di valutare le segnalazioni presenti nel Piano delle azioni e degli interventi del rischio idraulico e geologico predisposto ai sensi dell'OPCM n. 3906 del 13 novembre 2010. All'incontro erano presenti i tecnici della Direzione Difesa del Suolo della Regione, della Provincia di Verona e del Comune di Brenzone.

Sulla base di tali attività la Direzione Difesa del Suolo ha redatto una proposta di parere regionale, in conformità alla DGR n. 2803 del 04/10/2005, riportato nell'**allegato A** che recepisce con modifiche le nuove perimetrazioni proposte dal professionista incaricato dal Comune.

La proposta di parere regionale, che riguarda esclusivamente una valutazione tecnica delle condizioni di pericolosità geologica del territorio esaminato, tiene conto anche della necessità di armonizzare, per quanto possibile e nel rispetto delle rispettive normative di piano, su tutto il territorio regionale, che ricade sotto la competenza di sette Autorità di Bacino, le procedure di valutazione della pericolosità e del rischio geologico anche in funzione di future analoghe valutazioni. Tale armonizzazione viene realizzata attraverso una valutazione comparata dei risultati conseguenti all'applicazione del "metodo svizzero modificato", adottato quale strumento di valutazione della pericolosità geologica dalle altre Autorità di Bacino di livello nazionale nell'ambito del cui territorio di competenza ricade il Veneto, e la classificazione della pericolosità geologica secondo il comma 1 dell'art. 9 delle N.T.A. del PAI del Po.

In applicazione a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 9 del "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del Fiume Po" e in attesa della conclusione delle attività di uniformare in tutto il territorio veneto le Norme di Attuazione dei PAI delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, le limitazioni d'uso del suolo riferite alla classe Fs sono quelle stabilite dalle Norme di Attuazione del PAI 4 bacini (relazione tecnica allegata) di cui alla delibera n. 3 del 09/11/2012 dell'Autorità di bacino dell'Alto Adriatico.

Resta comunque, la possibilità per le aree oggetto del presente parere, di ulteriori proposte di modifica delle perimetrazioni di pericolosità geologica conseguenti a eventuali nuovi studi di dettaglio, progettazione ed esecuzione di opere di difesa ed anche all'eventuale manifestarsi di nuovi eventi franosi.

2 RACCORDO TRA LA CLASSIFICAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ GEOLOGICA SECONDO IL COMMA 1 DELLE N.T.A. DEL PAI DEL PO E LE CLASSI DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA SECONDO IL "METODO SVIZZERO MODIFICATO"

Secondo il comma 1 dell'art. 9 delle Norme di Attuazione del PAI le aree interessate da fenomeni franosi sono classificate in:

- aree interessate da frane attive – Fa (pericolosità molto elevata);
- aree interessate da frane quiescenti – Fq (pericolosità elevata);

ALLEGATO A Dgr n.**del**

pag. 4/20



- aree interessate da frane stabilizzate – Fs (pericolosità media o moderata).

Nel caso in esame con il termine di frana attiva s'intendono aree dove la pericolosità geologica dovuta a fenomeni prevalentemente di crollo risulta molto elevata.

Secondo una nota riportata a pag. 96 dell'Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici per "frane attive" s'intendono quelle in atto o verificatesi nell'arco degli ultimi 30 anni, anche nel caso che detta "attività" sia consistita in una ripresa di movimento interessante in modo parziale e limitato il corpo di frana. Per "frane quiescenti" s'intendono quelle che hanno dato segni di "attività" in un periodo antecedente a quello sopra indicato. Per "frane stabilizzate" ci si riferisce a frane interessate da interventi di consolidamento o che hanno raggiunto naturalmente assetti sicuramente di equilibrio.

La presente proposta tiene conto di tale classificazione compendiando comunque l'esigenza che le valutazioni della pericolosità geologica su tutto il territorio del Veneto, che ricade sotto la competenza di sette distinte Autorità di Bacino, siano in ogni caso condotte con criteri confrontabili.

La procedura adottata dalle competenti Autorità su pressoché tutta la rimanente porzione del territorio regionale, che non ricade sotto la competenza dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, per giungere ad una prima definizione della pericolosità geologica, fa riferimento alla metodologia, conosciuta anche come "metodo svizzero", predisposta dall'ufficio Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL), della Confederazione Elvetica, opportunamente adattata alla realtà locale e in seguito definito "metodo svizzero modificato".

Il "metodo svizzero modificato" consente di combinare, tramite una matrice, i valori di probabilità di accadimento e d'intensità dei fenomeni franosi al fine di ottenere, con una buona oggettività la definizione della pericolosità. Questo metodo si basa sui concetti di "magnitudo" e di "frequenza probabile". La magnitudo dei fenomeni franosi è definita in base alla velocità dell'evento e alla severità geometrica intesa come spessore coinvolto o dimensioni dei massi. La combinazione di questi due parametri permette di ottenere indicazioni sull'energia del fenomeno. La frequenza probabile è un indice della possibilità di ripetizione del fenomeno privo di un reale valore statistico.

La procedura applicata prevede, quindi, una prima fase in cui viene svolta un'attività conoscitiva che porta alla determinazione della perimetrazione del dissesto, della sua classificazione e della valutazione dei parametri che caratterizzano i fenomeni franosi (velocità e severità geometrica).

In Tab. 1 e 2 sono riportati gli intervalli di velocità e severità geometrica utilizzati per la determinazione della pericolosità.

Classi di velocità (definizione da Cruden & Varnes, 1996)		Intervalli di velocità (considerati per la valutazione della pericolosità)
Descrizione	Velocità tipica	
Estremamente rapida	5 m/sec	3
Molto rapida	3 m/min	
Rapida	1,8 m/h	2
Moderata	13 m/mese	
Lenta	1,6 m/anno	
Molto lenta	16 mm/anno	1
Estremamente lenta	< 16 mm/anno	

Tabella 1 – Stima degli intervalli di velocità dei fenomeni franosi.

ALLEGATO A Dgr n.

del

pag. 5/20



Classi di severità geometrica per crolli (definizione da Heinmann <i>et al.</i> , 1998)	Classi di severità geometrica per scorrimenti e colate (definizione da Heinmann <i>et al.</i> , 1998)	Intervalli di severità geometrica (considerati per la valutazione della pericolosità)
Diametro dei blocchi > 2m	Spessore > 15m	3
Diametro dei blocchi 0,5 - 2m	Spessore 2 - 15m	2
Diametro dei blocchi < 0,5 m	Spessore < 2m	1

Tabella 2 – Stima delle classi di severità geometrica dei fenomeni franosi.

Le caratteristiche dei fenomeni franosi in termini di velocità e severità geometrica vengono quindi associate tra di loro in una matrice di iterazione che permette di definire la magnitudo del fenomeno tramite il prodotto aritmetico dei due fattori (vedi Tab. 3).

		Intervalli di velocità (VEL)		
		1	2	3
Intervalli di severità geometrica (SG)	1	1	2	3
	2	2	4	6
	3	3	6	9

Tabella 3 – Matrice di iterazione per la definizione delle diverse classi di magnitudo.

Il valore della magnitudo determinato, correlato alla stima della frequenza probabile del fenomeno, permette, attraverso l'utilizzo di un'ulteriore matrice di incrocio dei dati (vedi Tab. 4), di suddividere le aree di frana in quattro distinti livelli di pericolosità.

L'attribuzione dei valori delle "frequenze probabili" dei fenomeni franosi, vista la difficoltà di associare il concetto di tempo di ritorno alle frane e vista la generale mancanza di dati storici sufficienti per effettuare una trattazione di tipo statistico, viene fatta adottando un approccio basato sulle caratteristiche di ricorrenza temporale delle diverse tipologie di frana associate ad osservazioni geomorfologiche, analisi fotointerpretative integrate dall'esame dei dati di archivio disponibili.

ALLEGATO A Dgr n.

del

pag. 6/20



		Frequenza probabile			
		alta 1 – 30 anni	media 30 – 100 anni	bassa 100 – 300 anni	Frane antiche (età > 300 anni) e paleofrane
Classi di magnitudo (vedi tab. 3)	6 - 9	P4	P4	P3	non definita
	3 - 4	P3	P3	P2	
	1 - 2	P2	P1	P1	
Pericolosità connessa alla magnitudo dei fenomeni franosi se associata all'areale dell'elemento a rischio PERSONE; P4, P3, P2, P1, non definita					

Tabella 4 – Matrice di iterazione per la valutazione della pericolosità derivante da fenomeni connessi alla magnitudo.

Sulla base delle caratteristiche dei fenomeni franosi interessanti il territorio regionale, la “frequenza probabile” intesa come un periodo indicativo di possibile ricorrenza dei fenomeni è stata distinta in quattro diverse classi:

- § 1-30 anni (frane episodiche ad alta frequenza) per le frane attive e continue e per le frane quiescenti ad alta frequenza; in questa classe ricadono quindi le aree frequentemente soggette a fenomeni di dissesto;
- § 30-100 anni (frane episodiche a media frequenza) per le frane quiescenti a media frequenza; in questa classe si identificano quei fenomeni particolarmente intensi che possiedono una ricorrenza storica come ad esempio i grandi fenomeni franosi innescatisi con l'alluvione del 1966;
- § 100-300 anni (frane episodiche a bassa frequenza) per i fenomeni caratterizzati da una bassa ricorrenza;
- § maggiore di 300 anni per le frane antiche e le paleo frane; identifica fenomeni antichi per i quali non è attualmente definibile un livello di pericolosità.

Il confronto fra i criteri che stanno alla base della classificazione delle aree di pericolosità secondo comma 1 delle N.T.A. del PAI del Po e quelli che caratterizzano il “metodo svizzero modificato” ha portato ad individuare la seguente tabella di correlazione (vedi Tab. 5) che consente di utilizzare anche nell'area di competenza dell'Autorità di Bacino del Fiume Po la metodologia di valutazione della pericolosità geologica applicata nell'ambito delle procedure di aggiornamento dei Piani di Assetto Idrogeologico su tutto il rimanente territorio della Regione del Veneto.

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 7/20



Classificazione secondo il comma 1 delle N.T.A. del PAI	Classi di pericolosità geologica secondo il "metodo svizzero modificato"
frane attive – Fa (pericolosità molto elevata)	P4 – molto elevata
frane quiescenti – Fq (pericolosità elevata)	P3 - elevata
frane stabilizzate – Fs (pericolosità media o moderata)	P2 - media
	P1 - moderata

Tabella 5 – Tabella di correlazione per le aree soggette a fenomeni di crollo tra la classificazione delle N.T.A del PAI e le classi di pericolosità geologica del "metodo svizzero modificato".

3 DOCUMENTI PRESENTATI PER LA REVISIONE DELLE AREE DI PERICOLOSITA' GEOLOGICA NEL COMUNE DI BREZZONE E LORO ANALISI

La documentazione presentata con nota 11604 del 04/10/2012 è costituita dalla relazione tecnica dal titolo "Verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica delle aree in dissesto delimitate nell'ambito del P.A.I. del Fiume Po". Allegata alla suddetta relazione sono state fornite 9 Tavole di analisi.

La relazione tecnica è stata effettuata dallo Studio Nucci & Associati in data 23/05/2012.

La relazione illustrativa consiste in uno studio geologico-tecnico del territorio comunale di Brenzone suffragato dall'esame delle foto aeree con lo scopo di definire le caratteristiche litologiche e strutturali dei terreni affioranti. Particolare attenzione è stata rivolta alle caratteristiche di comportamento meccanico delle rocce, con lo scopo di definire le aree geologicamente omogenee non soggette a dissesto o a rischi e quindi idonee ai fini pianificatori ed edificatori.

Il territorio di Brenzone, a causa della particolare conformazione geomorfologica e strutturale, è interessato dalla presenza di aree a caduta massi. Si tratta di un territorio caratterizzato da un andamento morfologico piuttosto articolato, prevalentemente montuoso che si sviluppa a partire dalla quota di circa 65 m s.l.m. coincidente con linea di costa del Lago di Garda, fino alla quota di 2.190 m s.l.m.. Le numerose pareti rocciose affioranti sono particolarmente esposte all'azione degli agenti morfogenetici quali l'attività dei corsi d'acqua, l'attività carsica, l'attività crioclastica e l'attività tettonica. L'azione combinata di questi agenti modellanti è condizionata dall'assetto geologico-strutturale l'intero versante occidentale della catena del M. Baldo. La stratificazione è disposta parallelamente alla linea costiera in direzione NNO-SSE con un'inclinazione variabile fra i 20 e i 60 gradi, a tratti coincidente con l'inclinazione del versante e in altre circostanze con un assetto a franapoggio degli strati costituendo una criticità per la parte bassa del territorio dove sono ubicati i centri abitati maggiori.

Lo studio, inerente la pericolosità geologica, si è concentrato su 2 aree (Marniga e Salto) classificate come frana attiva nel PAI del Fiume Po. Dopo una fase di raccolta dati bibliografici ed analisi di cartografie specialistiche, sono state individuate le potenziali aree di innesco crolli come evidenziato nelle Figg. 1 e 2.

Al fine di individuare i volumi unitari potenzialmente instabili, i meccanismi e le traiettorie di caduta massi è stato condotto uno studio geologico-geomorfologico. Inoltre sono state analizzate le caratteristiche morfologiche che possono influenzare l'instabilità dei terreni. L'analisi di detti dati è stata essenziale per lo sviluppo della successiva fase di modellazione e simulazione (mediante il software ROTOMAP) in grado di calcolare le traiettorie di propagazione, le altezze di volo, i punti di arresto dei singoli blocchi e le massime energie cinetiche da utilizzare per la progettazione di opere di difesa paramassi. Inoltre sono stati stimati i coefficienti di restituzione normali, tangenziali e di attrito di roto-scivolamento.

ALLEGATO A Dgr n.

del

pag. 8/20



Dal punto di vista geologico la successione stratigrafica è rappresentata da formazioni calcaree che risalgono ad un periodo di tempo che va dal Giurassico all'Eocene medio. Su questo substrato roccioso sono presenti una serie di depositi incoerenti appartenenti al sistema glaciale e post-glaciale alpino la cui natura è legata prettamente a dinamiche esogene.

La rete idrografica è caratterizzata da una serie di incisioni che durante precipitazioni intense diventano fortemente erosivi nei tratti iniziali, sono in grado di trasportare grandi quantità di materiale che però viene depositato ove le pendenze si attenuano o direttamente lungo la sponda lacuale. Secondo lo studio effettuato gli elementi idrografici presenti, essendo caratterizzati a monte da un bacino idrografico limitato, non rappresentano una fonte di criticità significativa per le aree oggetto del presente parere.

Dal punto di vista idrogeologico i litotipi presenti mostrano una differente propensione alla circolazione idrica sotterranea. I calcari affioranti presentano una permeabilità primaria nulla per porosità ma qualora fratturati o carsificati diventano fortemente permeabili; le coperture quaternarie sono caratterizzate generalmente da una permeabilità primaria con valori medio-bassi. L'attuale assetto strutturale e la natura carsica dei terreni affioranti consente all'acqua di essere inanalata in un sistema idrico sotterraneo. In tutto il territorio comunale sono presenti alcune sorgenti temporanee con un bacino idrogeologico di estensione assai limitata con portate legate alla piovosità.

Da un punto di vista strutturale il territorio di Brenzone può essere ricondotto a 2 principali domini: quello Giudicariense a direzione NNE-SSO e quello Scledense, più recente, a direzione NO-SE.

Il comune di Brenzone in riferimento alla classificazione sismica rientra in Zona 2 così come definita dall'O.P.C.M. 3274/2003. L'attività sismica che potrebbe interessare queste aree rappresenta un elemento aggravante nell'ambito della problematica da caduta massi. A tal riguardo per le simulazioni è stata considerata un'accelerazione iniziale che tiene conto della sismicità dell'area.

Una ricostruzione dettagliata della geologia dell'area che sono interessate da problematiche di caduta massi è stata effettuata con un rilievo geologico durante il mese di dicembre 2011.

I rilievi condotti *in situ* hanno permesso di realizzare una dettagliata carta del suolo, partendo da quella effettuata dalla Regione Veneto, dove vengono riportate le caratteristiche delle superfici, in relazione a scabrezza o rugosità ed alla presenza di vegetazione. Sono stati cartografati gli eventi di crollo pregressi rappresentati da massi con un diametro pari ad 1 m o con diametro maggiore di 1 m cercando di stimare, in base all'alterazione delle superfici o alla presenza o meno di vegetazione coprente, l'anno in cui si è verificato il dissesto.

Inoltre, per una migliore ricostruzione del pendio sono state realizzate alcune sezioni geologiche interpretative.

4 MODELLO CINEMATICO

Per caratterizzare il fenomeno di caduta massi è stato utilizzato un modello matematico con un approccio tridimensionale con il software ROTOMAP che attraverso un'analisi probabilistica delle traiettorie di rotolamento dei blocchi consente di determinare le aree di probabile arresto e la distribuzione delle energie cinetiche.


I dati da inserire nel modello cinematico sono:

- la ricostruzione geometrica del pendio;
- la definizione dei punti di distacco dei blocchi;
- la parametrizzazione del versante e la taratura del modello;
- la parametrizzazione del moto di rotolamento massi;
- l'inserimento di sistemi di protezione eventualmente presenti.

ALLEGATO A Dgr n.

del

pag. 10/20



ALLEGATO A Dgr n.

del

pag. 11/20



distacco poste a quota 125 m s.l.m. in corrispondenza delle pareti rocciose. Inoltre è stata prolungata la perimetrazione verso nord includendo le pareti rocciose che secondo l'attuale perimetrazione PAI sono escluse. Nella parte più a sud la fascia in frana attiva tende ad arretrare rimanendo ad una quota di 90 m s.l.m. ma alla stessa maniera il limite superiore è stato spostato verso monte, a quota 125 m s.l.m., in corrispondenza delle nicchie di distacco.

Questa fascia in frana attiva (pericolosità molto elevata) risulta contraddistinta da elevate pendenze variabili fra i 6° e i 60°, presenza e vicinanza dalle nicchie di distacco e rilevamento di massi con diametro di circa 1 m. Inoltre è possibile visualizzare che le traiettorie di rotolamento e i punti di arresto dei blocchi sono ricompresi in questa fascia.

A valle della precedente fascia è stata individuata come frana quiescente (pericolosità elevata) la fascia ricompresa tra Via Marniga e la Strada Gardesana. Questa parte di versante ha delle pendenze attenuate rispetto alla fascia soprastante (30°) e non sono state riscontrate nicchie di distacco o massi crollati. Inoltre dal modello cinematico detta fascia risulta esterna alle traiettorie di scendimento dei massi.




Fig. 3 – Tavola del “Calcolo delle linee di frequenza di arrivo dei blocchi” in località Marniga.

Ancora più a valle, tra la Strada Gardesana e la porzione al di sotto di Via Marniga è stata individuata una fascia di attenzione del fenomeno (frana stabilizzata).

Le tre fasce individuate non presentano opere di protezione del versante.

ALLEGATO A Dgr n.

del

pag. 12/20




Fig. 4 – Carta della pericolosità geologica in località Marniga proposta dal Comune. Fa (Frana attiva); Fq (Frana quiescente); Fs (Frana stabilizzata).




Fig. 5 – Carta della pericolosità geologica in località Salto proposta dal Comune. Fa (Frana attiva); Fq (Frana quiescente); Fs (Frana stabilizzata).

ALLEGATO A Dgr n.

del

pag. 13/20



ZONA SUD – SALTO (Fig. 5)

La porzione di territorio (frana attiva) oltre quota 150 m s.l.m., comprendente la località Caminala e parte di Via Salto, ed avente come limite superiore le nicchie di distacco a circa 300 m s.l.m. è caratterizzata da una pericolosità molto elevata.

Rispetto all'area di Marniga sono state riscontrate pendenze più elevate (sino a 70°), massi con diametro superiore ad 1 m e coltri detritiche con elementi inferiori a 1 m che recentemente si sono staccati dalle soprastanti pareti.

La fascia ricompresa tra le quote di 150 e 125 m s.l.m. (include la parte alta dell'abitato e l'inizio di Via Salto) presenta delle pendenze entro i 38° con presenza di massi inferiori a 1 m di diametro ed è stata individuata come frana quiescente.

La rimanente fascia ricompresa tra quota 125 m s.l.m. e la Strada Gardesana è stata individuata come fascia di attenzione del fenomeno (frana stabilizzata).

6 CONCLUSIONI E PARERE REGIONALE

Sulla base dell'istruttoria effettuata, si ritiene che sussistano sufficienti elementi per ridefinire la pericolosità delle aree in dissesto geologico del Comune di Brenzone così come previsto dall'art. 18 delle Norme di Attuazione del PAI del Fiume Po.

I competenti uffici della Regione, considerata l'esistenza dello studio di compatibilità idraulica ed idrogeologica commissionato dal Comune, integralmente riportato nel PAT, hanno pertanto avviato un'attività di verifica, con l'esecuzione di specifici sopralluoghi, al fine di valutare se i contenuti dello studio medesimo permettevano di giungere ad una revisione della pericolosità geologica del territorio comunale da sottoporre alla Competente Autorità di Bacino.

Da tale analisi è emerso che sulla base dei contenuti del predetto studio, delle osservazioni condotte nel corso dei sopralluogo e delle analisi di ufficio, poteva essere effettuata una revisione sia per l'area localizzata in località Marniga che per quella situata in località Salto.

Entrambe le aree in esame sono già classificate nella banca dati IFFI (vedi Tab. 6: Marniga cod. IFFI 0230004700; Salto cod. IFFI 0230004800) come aree franose soggette a caduta massi. Come è ben noto in letteratura geologica i fenomeni franosi caratterizzati dalla caduta massi non sono necessariamente legati a condizioni meteorologiche avverse. Assumono importanza rilevante i caratteri geologico-stratigrafici dell'ammasso roccioso instabile e la geometria del pendio che condiziona il rotolamento o il rimbalzo dei massi e le traiettorie che ne derivano.

Nel 1963 (dati IFFI), in conseguenza di piogge intense, un tratto di versante, in corrispondenza di una vallecchia è stato interessato da una colata detritica con il materiale detritico che ha attraversato l'abitato di Marniga e ha parzialmente invaso la strada Gardesana danneggiando la sede stradale.

Lo studio geologico condotto dal professionista per conto del Comune, analizza l'area da un punto di vista geologico-strutturale evidenziando le zone soggette a fenomeni di caduta massi e detrito. Inoltre è stato applicato un modello matematico con un approccio tridimensionale con il software ROTOMAP in grado di calcolare le traiettorie di propagazione, le altezze di volo, i punti di arresto dei singoli blocchi e le massime energie cinetiche da utilizzare per la progettazione di opere di difesa paramassi.

Gli uffici della Regione hanno condotto le loro verifiche partendo da alcuni profili altimetrici, ricavati dalla CTR regionale, ritenuti maggiormente significativi e con l'ausilio del software RocFall di Rocscience (ver. 4.0) sono state effettuate delle modellazioni. Preliminarmente è stata verificata, durante il sopralluogo, la correttezza dei parametri da utilizzare all'interno del modello. In particolar modo sono stati

ALLEGATO A Dgr n.

del

pag. 14/20



parametrizzati e definiti i materiali costituenti il versante utilizzando i parametri **geomeccanici** che rappresentano il modello cinematico come il coefficiente di restituzione energetica normale (R_n), il coefficiente di restituzione energetica tangenziale (R_t) ed il coefficiente di attrito di roto-scivolamento (R). Per ogni simulazione sono stati effettuati 1.000 lanci ed una accelerazione orizzontale di 1,5 m/s (compatibile con la sismicità dell'area in esame) per potenziali massi di 1.000, 2.000 e 3.000 Kg.




Fig. 6 – Sezione A-A' su cui è stata condotta la modellazione in località Marniga. Nella parte bassa della figura, evidenziata in rosso, si possono notare le porzioni di versante in cui il moto dei massi avviene per rimbalzo rispetto a quelli in cui prevale il rotolamento. Nella parte alta, in fucsia, si mettono in relazione gli attraversamenti dei blocchi con la distribuzione delle energie cinetiche.

Sulla base delle aree di arresto, dell'energie specifiche e delle traiettorie possibili di rotolamento o di rimbalzo dei blocchi, è stato possibile effettuare una zonazione del versante in tre classi di pericolosità geologica (vedi Figg. 8 e 9).

1. Aree con Pericolosità geologica molto elevata (P4) – Fa (Frana attiva): si tratta di aree in cui è stata riscontrata la presenza di massi durante il rilievo e che hanno una frequenza probabile di accadimento alta (1-30 anni). Inoltre sono state considerate, sia le traiettorie possibili che le energie cinetiche dei massi, derivate dal modello cinematico utilizzato per le simulazioni. Il limite inferiore coincide con la porzione di arresto dei blocchi, mentre quello superiore con le nicchie di possibile distacco dei blocchi.
2. Aree con Pericolosità geologica elevata (P3) – Fq (Frana quiescente): si tratta di aree con una pericolosità derivata dalla presenza di elementi lapidei di dimensioni inferiori a 0.5 m con una velocità di rotolamento ridotta da una minore pendenza del versante. Sia la massa che la velocità dei blocchi sono parametri che condizionano l'energia cinetica dei blocchi. La frequenza di accadimento risulta media (30-100 anni).
3. Aree con Pericolosità geologica media (P2) – Fa (Frana stabilizzata): si tratta di aree distali dalla possibile sorgente di caduta massi, di elementi lapidei inferiori a 0.5 m, a cui viene associata una frequenza probabile di accadimento bassa (100-300 anni).

ALLEGATO A Dgr n.

del

pag. 15/20




Fig. 7 – Sezione E-E' su cui è stata condotta la modellazione in località Salto. Nella parte bassa della figura, evidenziata in rosso, si possono notare le porzioni di versante in cui il moto dei massi avviene per rimbalzo rispetto a quelli in cui prevale il rotolamento. Nella parte alta, in Blu, si mettono in relazione le zone di arresto dei blocchi e la loro distribuzione spaziale.

ZONA NORD - MARNIGA

Per quanto riguarda l'area di Marniga, le simulazioni di caduta massi, lungo i profili, hanno messo in evidenza che le massime energie cinetiche si distribuiscono nei tratti a maggiore pendenza (vedi Fig. 6). In questa specifica situazione, l'accelerazione, dovuta alla sismicità dell'area, influisce in modo significativo sulla pericolosità, solamente nei primi tratti a ridosso delle pareti sede dei distacchi dei blocchi.

Quest'area è caratterizzata da una serie di pareti le cui nicchie di distacco, disposte parallelamente alla linea di riva lacuale sono mediamente posizionate ad una quota di 125 m s.l.m.

Nella fascia iniziale il moto avviene per rimbalzo dei blocchi, mentre lungo il resto del pendio il moto è caratterizzato dal rotolamento con una diminuzione di energia e velocità in corrispondenza di rotture morfologiche dovute a terrazzamenti o strade che addolciscono il pendio.

Rispetto all'attuale perimetrazione del PAI, concordemente allo studio di compatibilità presentato dal Comune di Brenzone, è stata arretrata, con relativo ampliamento verso monte, la parte di frana a pericolosità molto elevata (P4 – Fa), mentre una piccola porzione, posizionata nella parte più meridionale della frana è stata stralciata in quanto risulta esterna alle possibili traiettorie di scendimento dei massi (vedi Tab. 6 – cod. PAI – 0230004700A – P4).

Il fenomeno del 1963, riguardante il detrito che ha interessato il versante sino alla Gardesana, caratterizzato da un'incisione valliva, risulta ricompreso per dimensioni nella pericolosità geologica già valutata in cui il fenomeno di caduta massi è preponderante. A tal riguardo rispetto alla perimetrazione proposta la zona P4 nel tratto verso valle è stata ampliata proprio in corrispondenza dell'incisione valliva.

ALLEGATO A Dgr n.**del**

pag. 16/20



Durante i sopralluoghi è stata verificata una contropendenza, all'altezza di Via Marniga, in cui si verificherebbe un significativo rallentamento del detrito.

A ridosso dell'area precedente sono state individuate: una fascia a pericolosità geologica elevata – P3 (vedi Tab. 6 – cod. PAI 0230004700B) grazie ad una severità geometrica rientrante nella classe 2 (vedi Tab. 2) e una frequenza di accadimento media (30-100 anni); una fascia a pericolosità media P2 (vedi Tab. 6 – cod. PAI 0230004700C), situata a maggiore distanza dalle aree sorgenti, in cui elementi lapidei di minori dimensioni (diametro < 0.5 m) hanno associata una frequenza di accadimento bassa (100-300 anni).

ZONA SUD – SALTO

L'area di Salto mostra una situazione morfologica più articolata, con pendenze mediamente maggiori rispetto all'area precedente e con gli orli delle nicchie di distacco disposti sia parallelamente che trasversalmente rispetto alla riva del lago. Inoltre, durante il sopralluogo, sono stati individuati 2 ordini di nicchie di distacco, una posta nella parte alta del versante e l'altra nella parte mediana.

Il ritrovamento di un masso con diametro di 1 m (vedi Fig. 1) e di detrito di versante di media pezzatura (ordine del decimetro), in prossimità della Valle del Salto, ha indotto a spostare di qualche metro a valle il limite inferiore della fascia a pericolosità geologica molto elevata (P4 – Fa). Questo materiale potrebbe essere rimobilitato in conseguenza di piogge intense.

Da un'analisi delle zone di arresto dei blocchi (vedi Fig. 7) si è evidenziato che il maggior numero di blocchi si ferma in corrispondenza del limite inferiore della fascia a pericolosità geologica molto elevata (P4 – Fa).

Rispetto all'attuale perimetrazione del PAI, concordemente allo studio di compatibilità presentato dal Comune di Brenzone, data l'assenza di nicchie di distacco tra le quote di 325 e 300 m s.l.m., c'è stato un restringimento della perimetrazione nella parte più a monte (cod. PAI – 0230004800A). La parte più meridionale dell'area franosa (Cottarella) è stata stralciata in quanto fuori dall'influenza delle traiettorie di caduta massi. Il piccolo crinale che occupa quest'area rappresenta una barriera morfologica naturale. Per questa porzione di territorio è stata attribuita una pericolosità geologica molto elevata, dovuta alla frequenza di accadimento alta (1-30 anni) di massi (diametro compreso tra 0.5 e 2 m) che possono provenire dalle vicine nicchie di distacco (vedi Tab. 6). Le simulazioni effettuate lungo il versante (vedi Fig. 7) indicano che, il moto avviene in modo prevalente per rotolamento, escludendo le parti più prossime alle nicchie di distacco dove si hanno i rimbalzi dei massi, con una frequenza di arresti maggiore là dove si ha il tratto terminale a massima pendenza.

Nella porzione più meridionale della frana (cod. PAI – 0230004800B), il limite inferiore della fascia a pericolosità elevata (P3 – Fq), è stato arretrato di qualche metro grazie alla presenza di 2 strade che tagliano il pendio ed alla ridotta altezza delle nicchie di distacco dei blocchi (vedi Fig. 9).

Nella parte più distale dell'area franosa ci sono condizioni geomorfologiche più favorevoli che hanno consentito una riduzione della pericolosità geologica (P2 – cod. PAI 0230004800C).

ALLEGATO A Dgr n.

del

pag. 17/20



Codice ISTAT	Comune	Provincia	Idfrana IFFI	Codice PAI	Tipologia	Velocità	Severità Geometrica	Magnitudo	Frequenza Probabile	Pericolosità Iniziale	Interventi Efficaci	Zona di arresto	Interventi Certificati	Pericolosità Finale	Note e fonti di riferimento
023014	Brenzzone	VR	0230004700	0230004700C	Aree soggette a crolli/ribaltamenti	3	1	3	100-300	P2	NO	SI	NO	P2 (Fs)	<ul style="list-style-type: none"> Archivio IFFI Studio di compatibilità idraulica ed idrogeologica firmato dal dott. geol. E. Nucci e ing. A. Canteri
				0230004700B	Aree soggette a crolli/ribaltamenti	3	1	3	30-100	P3	NO	NO	NO	P3 (Fg)	<ul style="list-style-type: none"> Archivio IFFI Studio di compatibilità idraulica ed idrogeologica firmato dal dott. geol. E. Nucci e ing. A. Canteri
				0230004700A	Aree soggette a crolli/ribaltamenti	3	2	6	1-30	P4	NO	NO	NO	P4 (Fa)	<ul style="list-style-type: none"> Archivio IFFI Studio di compatibilità idraulica ed idrogeologica firmato dal dott. geol. E. Nucci e ing. A. Canteri
			0230004800	0230004800C	Aree soggette a crolli/ribaltamenti	3	1	3	100-300	P2	NO	SI	NO	P2 (Fs)	<ul style="list-style-type: none"> Archivio IFFI Studio di compatibilità idraulica ed idrogeologica firmato dal dott. geol. E. Nucci e ing. A. Canteri
				0230004800B	Aree soggette a crolli/ribaltamenti	3	1	3	30-100	P3	NO	NO	NO	P3 (Fg)	<ul style="list-style-type: none"> Archivio IFFI Studio di compatibilità idraulica ed idrogeologica firmato dal dott. geol. E. Nucci e ing. A. Canteri
				0230004800A	Aree soggette a crolli/ribaltamenti	3	2	6	1-30	P4	NO	NO	NO	P4 (Fa)	<ul style="list-style-type: none"> Archivio CNR Archivio IFFI Studio di compatibilità idraulica ed idrogeologica firmato dal dott. geol. E. Nucci e ing. A. Canteri
0230091700					Scivolamento Traslazionale	2	1	2	1-30	P2	NO	NO	NO	P2 (Fs)	<ul style="list-style-type: none"> Attività di aggiornamento del PAI a seguito dell'O.P.C.M. n. 3906 del 13 novembre 2010.

Tabella 6 – Revisione delle condizioni di pericolosità secondo la nuova proposta della Direzione Difesa del Suolo.

ALLEGATO A Dgr n.

del

pag. 18/20



LOCALITA' FASOR

A seguito degli eventi alluvionali del novembre 2010, è stata effettuata da parte del Comune una segnalazione di un piccolo movimento franoso in località Fasor lungo la strada Villanova-Fasse (cod. OPCM 1563).

La Direzione Difesa del Suolo in collaborazione, con le amministrazioni provinciali e comunali e con le varie Autorità di bacino, sta effettuando l'aggiornamento dei PAI.

Il fenomeno franoso è classificabile come un movimento traslazionale lento e poco profondo (< 2 m) che si è attivato in data 01/11/2010 a seguito di piogge intense e prolungate. I danni più evidenti sono stati riscontrati al muro in pietra verso monte che è crollato sulla strada invadendola di detriti. La sede stradale ha subito dei cedimenti nella parte verso valle ed il muro in cemento armato si è fratturato verticalmente dislocandosi di qualche cm (vedi Fig. 10). Altri danni hanno interessato le coltivazioni terrazzate nella parte verso valle con il crollo e lo spostamento di circa 1 m dei muretti a secco.

La profondità di scivolamento (< 2 m) e la classe di severità geometrica pari a 1 (vedi Tab. 2) con una velocità lenta (classe vel = 2 della Tab. 1) del movimento traslazionale, danno come risultante una Magnitudo pari a 2 (vedi Tab. 3). Mettendo in relazione la classe di Magnitudo (M=2) con la frequenza probabile alta (1-30 anni) per il fenomeno in oggetto (vedi Fig. 11) è stata proposta una pericolosità geologica media - P2 – cod. PAI 0230091700 (vedi Tab. 4).

LIMITAZIONI ALLE ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE E D'USO DEL SUOLO DERIVANTI DALLE CONDIZIONI DI DISSESTO IDROGEOLOGICO

Per quanto riguarda le limitazioni d'uso connesse alle aree P4 e P3 individuate, si fa riferimento a quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'art. 9 delle Norme d'Attuazione del "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del Fiume Po" (PAI), rispettivamente per le classi Fa (frane attive - pericolosità molto elevata) e Fq (frane quiescenti - pericolosità elevata).

Per quanto riguarda le aree classificate Fs (frane stabilizzate a pericolosità media o moderata) le suddette Norme d'Attuazione stabiliscono, al comma 4 dell'art. 9, che compete alle Regioni disciplinare le limitazioni d'uso del suolo.

Nel Veneto le Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali stanno uniformando le Norme d'Attuazione dei rispettivi PAI sulla base del testo adottato dall'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico con delibera del Comitato Istituzionale n. 3 del 09/11/2012 (Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione).

Si ritiene, in attesa della formale unificazione delle normative, di stabilire che il riferimento per la classificazione del P2 (pericolosità media) è quello contenuto all'art. 11 delle Norme di Attuazione contenute nella relazione tecnica allegata alla citata delibera 3/2012 dell'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico.

ALLEGATO A Dgr n.

del

pag. 19/20




Fig. 8 – Revisione della perimetrazione di pericolosità geologica in località Marniga




Fig. 9 – Revisione della perimetrazione di pericolosità geologica in località Salto.

ALLEGATO A Dgr n.

del

pag. 20/20




Fig. 10 – Particolare della fatturazione del muro in C.A. nel tratto a valle della strada




Fig. 11 – Proposta della perimetrazione di pericolosità geologica in località Fazor (Attività di aggiornamento secondo l'OPCM n. 3906/2010).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 399 del 25 marzo 2013

Ditta Brunelli Placido Franco s.r.l. Autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava di marmo denominata "SBAI", sita in Comune di Roverè Veronese (VR) (L.R. 44/82).

[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

Note per la trasparenza:

Si tratta del rilascio dell'autorizzazione ad ampliare la cava di marmo denominata "SBAI", sita in Comune di Roverè Veronese (VR).

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

- 1) di prendere atto e fare proprio il parere favorevole della C.T.R.A.E. con le relative prescrizioni (allegato A);
- 2) di autorizzare, per i motivi in premessa esposti, alla ditta Brunelli Placido Franco s.r.l. - P.IVA - 03185410234 - con sede in Roverè Veronese (VR) fraz. S. Rocco via Mire n. 2, la coltivazione in ampliamento della cava di marmo denominata "SBAI" sita in Comune di Roverè Veronese (VR), di cui alla domanda in data 09.01.2006, pervenuta in Regione il 12.01.2006 e assunta al prot. n. 25353/46.02 del 13.01.2006 e successive integrazioni, all'interno dell'area individuata con retinatura rossa e verde nell'allegato n. 4 (integrazione e sostituzione) "Stato di progetto - Planimetria e sezioni - brano mappa" a scala 1:2.000, facente parte della documentazione integrativa assunta al prot. n. 241395 del 19.05.2011, secondo gli elaborati prodotti e acquisiti agli atti d'ufficio, modificati e integrati dalle condizioni e prescrizioni sotto elencate. La documentazione di progetto, così come autorizzato, è costituita dai seguenti elaborati:
 - RIFERIMENTI CARTOGRAFICI - VIABILITÀ (allegato n. 1) (scale varie) (prot. 25353/46.02 del 13.01.2006);
 - RELAZIONE GEOLOGICA E GEOMECCANICA (allegato n. 2) (prot. 25353/46.02 del 13.01.2006);
 - STATO ATTUALE - Planimetria e Sezioni (scala 1: 500) (allegato n. 3) (prot. 25353/46.02 del 13.01.2006)
 - STATO DI PROGETTO - Planimetria e Sezioni (scala 1: 500) (allegato n. 4 - integrazione e sostituzione) (prot. 241395 del 19.05.2011);
 - STATO DI RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE - Planimetria e Sezioni (scala 1: 500) (allegato n. 5 - integrazione e sostituzione) (prot. 241395 del 19.05.2011);
 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (allegato n. 6) (prot. 25353/46.02 del 13.01.2006);
 - RELAZIONE TECNICA (allegato n. 7) (prot. 25353/46.02 del 13.01.2006);
 - RELAZIONE DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE (allegato n. 8) (prot. 25353/46.02 del 13.01.2006);
 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERAZIONI DI RIPRISTINO AMBIENTALE (allegato n. 9) (prot. 25353/46.02 del 13.01.2006);
 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI (scale varie) (allegato n. 10) (prot. 25353/46.02 del 13.01.2006);
 - REGIMAZIONE IDRAULICA Planimetria (scala 1:500) (allegato n. 11) (prot. 25353/46.02 del 13.01.2006);
 - FASI ESECUTIVE Planimetria (scala 1:500) (allegato n. 12) (prot. 25353/46.02 del 13.01.2006);
 - DATI METRICI - Planimetria e Sezioni (scala 1:1000) (prot. 241395 del 19.05.2011);
 - RELAZIONE DI SCREENING DI INCIDENZA AMBIENTALE (prot. 46899 del 25.01.2007)
 - RELAZIONE PAESAGGISTICA di cui al D.P.C.M. 12.12.2005 (prot. 473721/57.02 del 28.08.2007);
 - PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (prot. 241395 del 19.05.2011);
- 3) di autorizzare, con le condizioni e prescrizioni sotto indicate, la coltivazione della cava di cui al punto 2) sotto il profilo del vincolo idrogeologico (R.D.L. 30.12.1923, n. 3267) e del vincolo paesaggistico (D.lgs. 42/2004) esistenti sull'area della cava, dando atto che il presente provvedimento viene rilasciato con il titolo unico di cui all'art. 16 della L.R. 44/1982;
- 4) di stabilire che, ai sensi del D.lgs. 42/2004, l'autorizzazione ambientale paesaggistica di cui al precedente punto ha efficacia per anni 5 dalla data del presente provvedimento;
- 5) di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa e ai fini dello snellimento e della semplificazione dell'azione amministrativa, che il presente atto, fintanto efficace, assorbe, modifica e sostituisce la precedente D.G.R. n. 4373 del 24.08.1995 di autorizzazione alla coltivazione della cava;
- 6) di stabilire che i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) devono essere ultimati entro 8 anni dalla data del presente provvedimento;
- 7) di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti condizioni e prescrizioni:
 - a) recintare, entro tre mesi dalla data di consegna del provvedimento autorizzativo, con rete metallica per una altezza non inferiore a 1,5 metri, l'area della cava come indicata con retinatura rossa e verde nell'allegato n. 4 (integrazione e sostituzione) "Stato di progetto - Planimetria e sezioni - brano mappa" a scala 1:2.000, facente parte della documentazione integrativa assunta al prot. n. 241395 del 19.05.2011, apponendo, fin dall'inizio dei lavori di coltivazione, lungo il perimetro della cava, cartelli ammonitori di pericolo;
 - b) delimitare, entro tre mesi dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, l'area di cava, previo accordo con il Servizio Forestale Regionale di Verona, con termini lapidei numerati progressivamente e posti ai vertici o in corrispondenza a punti di riferimento facilmente individuabili sul terreno;

- c) porre in opera, entro tre mesi dalla data di consegna del provvedimento autorizzativo, almeno tre punti di riferimento fissi con quota assegnata e riferibili alle quote del progetto di coltivazione, costituiti da piastre in ferro o cemento al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione;
- d) accumulare i materiali di scarto ed associati, ancorché utilizzabili commercialmente, all'interno dell'area di cava ed utilizzarli esclusivamente per la sistemazione ambientale;
- e) accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all'interno dell'area autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale, a condizione che trattasi di terra non inquinata, nella quale siano presenti concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A tabella 1 Allegato 5 parte IV D.lgs.152/2006;
- f) rispettare il programma di movimentazione interna del terreno vegetale e dei materiali di scavo;
- g) procedere con i lavori di ricomposizione ambientale parallelamente ai lavori di estrazione, fatta eccezione per le aree atte a garantire la sicurezza e la corretta operatività del cantiere, secondo la seguente metodologia:
- riportare nello scasso di cava, a fine lavori di estrazione, prima il materiale di grossa pezzatura e successivamente quello minuto in modo tale da dare al versante un andamento che riprenda i caratteri morfologici originari, senza lasciare fronti di scavo a vista ed in raccordo con le quote del piano campagna circostante sagomando le scarpate con inclinazione non superiore a 30°;
 - provvedere allo spianamento e, quindi, al riporto del terreno vegetale con successiva concimazione;
 - provvedere alla ricostituzione del prato e dell'area boscata;
- h) non interessare con l'escavazione una superficie superiore a 3/4 dell'intera area di scavo, intesa come area già autorizzata più ampliamento, prima che sia stata ricomposta morfologicamente, e/o risulti inalterata, almeno 1/4 dell'area medesima. L'avvenuta sistemazione ambientale di 1/4 dell'area di cava, e/o la sua integrità, dovrà essere attestata dal Direttore dei Lavori per mezzo di opportuno rilievo topografico che dovrà essere comunicato agli enti di controllo dell'attività estrattiva. Gli interventi di sistemazione ambientale previsti dal progetto devono essere soggetti a un attento controllo da parte dell'autorità di vigilanza;
- i) trattare con pigmenti ossidanti, durante i lavori di escavazione, le pareti risultanti dalla scopertura del giacimento e, comunque, estendere ed eseguire tali trattamenti secondo le prescrizioni che potranno essere impartite dall'autorità di vigilanza durante i lavori;
- j) non asportare il materiale di scarto, di scopertura ed associato esistente nell'ambito di cava. Tale materiale sarà utilizzato per la ricomposizione ambientale e l'eventuale esubero di materiale associato rispetto a quello necessario per la ricomposizione ambientale, così come prevista dal progetto originario, deve essere utilizzato per diminuire correlativamente le pendenze ricompositive verso i fronti di scavo a mascheramento dei medesimi;
- k) utilizzare, qualora necessario, per i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate, terre di scavo nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 761/2010 e dal D.lgs. n. 117/08 a condizione che le concentrazioni esse presenti siano inferiori ai limiti di cui alla colonna A tabella 1 Allegato 5 parte IV D.lgs.152/2006. Non è consentito l'uso di materiali diversi da quelli espressamente autorizzati e, comunque, tutto ciò nel rispetto di quanto statuito dal decreto legislativo n. 152/06 e dalle norme in vigore al momento dell'utilizzo.
- l) assicurare il corretto smaltimento delle acque superficiali, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o neoformazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava. In particolare dovranno essere realizzate e mantenute in efficienza adeguate opere di regimazione delle acque meteoriche e delle acque provenienti dal taglio dei blocchi. Al riguardo la ditta dovrà attuare un piano di autocontrollo che dimostri la corretta gestione dei limi derivanti dalla segazione del marmo in osservanza delle norme vigenti in materia;
- m) prevedere, ove necessario, durante i lavori, la protezione dei fronti e delle scarpate, anche con eventuale posa di reti metalliche di contenimento o altre tecniche di consolidamento ai fini della sicurezza, in riscontro ai dispositivi contenuti nel D.lgs. n. 624 del 25.11.1996;
- n) regolamentare l'eventuale utilizzo degli esplosivi con modalità compatibili con il contesto di zona, secondo le indicazioni impartite dalla Provincia competente in materia di polizia mineraria;
- o) mettere in atto tutti gli accorgimenti utili ed indispensabili a contenere l'emissione di polveri e rumori al fine di tutelare il più ampio contesto circostante;
- p) mettere in atto tutti gli accorgimenti utili ed indispensabili per evitare eventuali fenomeni di cedimento del fronte di cava e/o distacco di ammassi rocciosi, derivanti dall'esercizio dell'attività estrattiva, anche al fine di tutelare i terreni limitrofi all'area di cava;
- q) presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 550.000,00 (cinquecentocinquanta-mila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, mentre, in caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;
- r) attivarsi adeguatamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nella temporalità assegnata, rilasciando agli enti preposti alla vigilanza opportune dichiarazioni di ultimazione e regolare esecuzione dei lavori da parte del Direttore dei Lavori;
- s) stipulare, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del provvedimento di autorizzazione, con il Comune di Roverè Veronese, la convenzione di cui all'art. 20 della L. R. 44/82 in conformità alle direttive di cui alla D.G.R. n. 2734 del 29.07.1997 e trasmetterla alla Regione ovvero, decorso inutilmente tale termine, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predisposto secondo lo schema allegato al presente provvedimento (allegato B) e trasmetterlo al Comune e alla Regione

- t) non iniziare i lavori di coltivazione prima dell'avvenuta presentazione alla Regione della convenzione ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo;
- u) regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all'interno del territorio comunale, con disciplinare da concordare con l'Amministrazione Comunale;
- v) rispettare la normativa sulla sicurezza di cui al D.lgs. 25.11.1996 n. 624 ed in particolare al D.P.R. 09.04.1959 n. 128. Le funzioni di Polizia Mineraria e le relative competenze sono poste in capo alla Provincia;
- w) effettuare la ricostituzione della parte boscata nel sito di cava come da progetto e sotto il controllo dei funzionari del Servizio Forestale Regionale, anche in relazione alla scelta delle specie arboree da mettere a dimora;
- x) trasmettere, contemporaneamente alla domanda di cui all'art. 25 della L.R. 44/82, una dichiarazione del Servizio Forestale Regionale relativa alla corretta messa a dimora delle specie arboree;
- 8) di stabilire che la mancata presentazione e/o adeguamento del deposito cauzionale costituisce presupposto per la pronuncia di decadenza dell'autorizzazione e per l'attivazione, da parte della Direzione Regionale competente, del relativo procedimento ex art.30 L.R.44/82;
- 9) di svincolare, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui al punto 7 lettera r), il deposito cauzionale per l'importo complessivo di Euro 289.123,54 (duecentottantannovecento-ventitre/54) polizza n. 070789520 della Allianz s.p.a., bolletta n. 0001567 del 22.06.2012), presentato dalla ditta Brinelli Placido Franco s.r.l. in favore della Regione Veneto, a garanzia degli obblighi derivanti dalla deliberazione n. 4373 del 24.08.1995, nonché di restituire alla ditta medesima i relativi atti di fidejussione, imputando la relativa spesa al capitolo n. 92040 "Restituzione depositi cauzionali diversi";
- 10) di stabilire espressamente che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione Regionale Geologia e Georisorse potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali alla coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evoluzione della situazione presente sull'area ovvero a intervenute esigenze ambientali e di sicurezza, anche disponendo, se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;
- 11) di stabilire che la Regione Veneto si riserva, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva espressamente la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale, del contenimento degli impatti nell'ambito considerato e della razionale coltivazione delle risorse, la realizzazione di servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia per la cava in oggetto che per la coltivazione di eventuali giacimenti adiacenti;
- 12) di fare obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione;
- 13) di dare atto e precisare che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della D.G.R. n. 652 del 20.03.2007 è costituito da calcare lucidabile (marmo) e di applicare espressamente, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, quanto stabilito dalla citata D.G.R. n. 652/2007 che si intende qui richiamata e trascritta;
- 14) di approvare, ai sensi del D.lgs. n. 117 del 30.05.2008, il piano di gestione dei rifiuti di estrazione presentato dalla ditta Brunelli Placido Franco s.r.l. e pervenuto in Regione il 17.05.2011 al prot. n. 241395 del 19.05.2011, dando atto che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;
- 15) di stabilire, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.lgs. 117/08, che il piano di gestione dei rifiuti di cava sia nuovamente approvato qualora sullo stesso intervengano modifiche sostanziali e che, comunque, il piano medesimo sia riesaminato dalla ditta almeno ogni 5 anni;
- 16) di fare obbligo alla ditta di rispettare le statuizioni di cui al citato D.lgs. 117/08 e correlato piano di gestione, dando atto che il deposito cauzionale è stabilito a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dall'attività di coltivazione, compresi quelli di cui al D.lgs. 117/08;
- 17) di stabilire che il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ha effetti sull'intera area della cava, compresi gli eventuali impianti di prima lavorazione, mentre ne sono esclusi gli eventuali impianti autorizzati che, pur collocati all'interno dell'ambito della cava, non appartengono alla prima lavorazione, e le aree di pertinenza dei medesimi che dovranno essere delimitate o recintate;
- 18) di comunicare la presente autorizzazione alla Soprintendenza per i Beni Ambientali per quanto di competenza;
- 19) di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo;
- 20) di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
- 21) di stabilire l'importo per le spese di istruttoria della domanda in euro 400,00 (quattrocento/00) e, conseguentemente, di imporre alla ditta Brunelli Placido Franco s.r.l. il versamento alla Tesoreria Regionale, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, della somma di euro 297,00 (duecentonovantasette/00) a titolo di conguaglio, tramite il c/c postale n. 10264307 intestato a Regione Veneto -Rimborsi ed introiti diversi- Servizio di Tesoreria, 30122 Venezia;
- 22) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
- 23) di incaricare la Direzione Regionale Geologia e Georisorse all'esecuzione del presente atto;
- 24) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, sul B.U.R. del Veneto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 400 del 25 marzo 2013

Ditta Marmi Pozza di Pozza Luciano & C. snc. Autorizzazione a coltivare la cava di calcare lucidabile (marmo), denominata "BOCCHETTA XILLO", in Comune di Conco (VI) - Ampliamento. (L.R. 44/1982).

[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento dispone l'autorizzazione ad ampliare la cava di calcare lucidabile (marmo), denominata "BOCCHETTA XILLO" in Comune di Conco (VI).

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di prendere atto e fare proprio il parere della C.T.R.A.E. in data 04.10.2012 come da verbale allegato alla presente deliberazione (allegato A);

2. di autorizzare la ditta Marmi Pozza di Pozza Luciano & C. snc (C.F. 01988310247), con sede a Conco in Contrà Brunelli, n. 62, a coltivare la cava di calcare lucidabile (marmo), denominata "BOCCHETTA XILLO", in Comune di Conco (VI), come individuata con campitura blu (area di cava autorizzata) e con campitura rossa, azzurra e verde (area di ampliamento) nella planimetria catastale in scala 1:2.000 contenuta nell'elaborato "Coltivazione: rappresentazione cartografica - tav. 1/c" facente parte della documentazione di progetto acquisita al prot. 713010 in data 22.12.2009, in conformità al progetto di coltivazione di cui alla documentazione tecnica debitamente vistata ed indicata al successivo punto 4) e con le prescrizioni di seguito indicate;

3. di autorizzare, con le condizioni e prescrizioni sotto indicate, le opere di coltivazione della cava di cui al punto 2) sotto il profilo del vincolo idrogeologico (R.D.L. 30.12.1923, n. 3267) e del vincolo paesaggistico (D.lgs. 42/2004) esistenti sull'area di cava, dando atto che il presente provvedimento viene rilasciato con il titolo unico di cui all'art. 16 della L.R. 44/1982;

4. di dare atto che il progetto autorizzato è costituito dai seguenti elaborati debitamente vistati dal Dirigente della Direzione geologia e georisorse:

a. documenti acquisiti al prot. 713010 del 22.12.2009:

- Documenti generali
- Relazione geologica;
- Ricomposizione ambientale;
- tav. 1/c - Coltivazione: rappresentazione cartografica;
- tav. 2/c - Coltivazione: schema del rilievo quotato;
- tav. 3/c - Coltivazione: stato vegetativo attuale;
- tav. 4/c - Coltivazione: programma di estrazione integrato da linee di livello;
- tav. 5/c - Coltivazione: sezioni longitudinali;
- tav. 6/c - Coltivazione: sezioni trasversali;
- tav. 1/r - Ricomposizione: piano a linee di livello;
- tav. 2/r - Ricomposizione: sezioni longitudinali;
- tav. 3/r - Ricomposizione: sezioni trasversali;

b. documenti acquisiti al prot. 562837 del 1.12.2011:

- Relazione paesaggistica;
- Piano di gestione dei rifiuti di estrazione;

5. di dare atto e stabilire che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale è costituito da "calcare lucidabile (marmo)", per un volume complessivo pari a mc 51.694, oltre ai volumi residui da estrarre già autorizzati;

6. di stabilire che la presente autorizzazione, fintanto efficace, assorbe e sostituisce la precedente deliberazione n. 2455 del 16.09.2008 di autorizzazione;

7. di stabilire a carico della ditta l'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni:

a. presentare alla Regione Veneto prima della consegna del presente provvedimento, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, la documentazione attestante l'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale -Unicredit Spa (IBAN IT32D0200802017000100543833 Regione Veneto - "Depositi Cauzionali")- di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell'importo di € 400.000,00 (quattrocentomila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione mentre, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;

b. stipulare con il Comune di Conco la convenzione di cui all'art.20 della L.R. 44/1982 secondo le direttive di cui alla DGR n. 2734 del 29.07.1997, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento e trasmetterla alla Regione ovvero, decorso infruttuosamente tale termine, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione (allegato B) e trasmetterlo al Comune e alla Regione;

- c. delimitare, entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, l'area di cava comprensiva dell'ampliamento, con termini lapidei numerati progressivamente e posti ai vertici o in corrispondenza di punti di riferimento facilmente individuabili, in accordo con il Servizio Forestale Regionale di Vicenza;
 - d. recintare, entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, l'area in coltivazione con almeno tre ordini di filo metallico per un'altezza non inferiore a m 1,5;
 - e. produrre, prima dell'inizio dei lavori, un rilievo dettagliato dell'area di intervento che dovrà essere condotto con tecnologia laser scanner terrestre, secondo un numero di scansioni o misure sufficienti a garantire la copertura totale dell'area di cava e dovrà essere correttamente georeferenziato attraverso la materializzazione di capisaldi locali, utili al successivo riposizionamento della strumentazione topografica, nonché restituito anche in formato digitale le cui specifiche tecniche siano di pubblico dominio (ASCII, Shapefile, CAD);
 - f. eseguire la sistemazione morfologica di almeno metà dell'area di cava autorizzata con D.G.R. n. 2455 del 16.09.2008, già in atto, prima di iniziare i lavori di coltivazione nell'area in ampliamento;
 - g. eseguire i lavori di coltivazione in ampliamento, indipendentemente dalla sequenza degli stralci previsti in progetto, interessando con lo scavo una superficie non superiore ai 2/3 dell'area costituita dall'ampliamento più il restante 50% della cava già in atto di cui alla prescrizione precedente, prima che sia stata ricomposta almeno 1/3 della medesima area;
 - h. iniziare i lavori di coltivazione dell'area corrispondente al secondo stralcio solo dopo aver realizzato l'argine di mascheramento previsto nel progetto;
 - i. durante i lavori, trattare con tecniche idonee (pigmenti ossidanti ovvero reti o biostuoie o con idrosemina) le porzioni sommitali delle pareti di scavo e dei cumuli di materiale associato presenti in cava che risultino visibili dall'esterno della cava secondo le prescrizioni che potranno essere impartite dall'autorità di vigilanza nel corso dei lavori;
 - j. destinare il materiale associato esclusivamente per la ricomposizione ambientale autorizzata. Il volume di materiale associato previsto in esubero dal progetto potrà essere asportato dalla cava solo previa specifica autorizzazione, da richiedere ai sensi della DGR 652/2007, a seguito dell'esito di verifiche da effettuarsi in fase avanzata dei lavori di coltivazione;
 - k. effettuare le operazioni di accumulo e scarico del materiale non utilizzabile commercialmente solo all'interno dell'area della cava;
 - l. accantonare il terreno superficiale di scopertura all'interno dell'area della cava e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di ricomposizione ambientale;
 - m. utilizzare per la ricomposizione, ad eventuale integrazione del terreno di copertura, terra di provenienza esterna alla cava derivante da scavi, in conformità alle disposizioni attuative di cui alla D.G.R. 761 del 15.03.2010 e in particolare del punto 13) lettera B) dell'allegato A, avente idonei requisiti di qualità ambientale dimostrati mediante il rispetto dei limiti di cui alla colonna A tabella 1 allegato 5 parte IV del D.lgs. 152/2006;
 - n. assicurare il corretto smaltimento delle acque meteoriche sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o creazione di elementi di scolo circolanti l'area di cava;
 - o. provvedere alla ricostituzione del bosco previsto in progetto, sotto il controllo del Servizio forestale regionale di Vicenza soprattutto in funzione del numero e della scelta delle essenze arboree da piantare;
 - p. trasmettere, contemporaneamente alla domanda di estinzione della cava, una dichiarazione del Servizio forestale regionale di Vicenza relativa all'attecchimento delle essenze arboree di cui alla lettera precedente ovvero dichiarazione del medesimo Servizio forestale dell'avvenuto versamento di un adeguato deposito cauzionale a garanzia delle opere di manutenzione delle piante per un congruo periodo di tempo;
8. di approvare ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2008 e della D.G.R. 761/2010, il piano di gestione dei rifiuti di estrazione acquisito al prot. 562837 del 1.12.2011 e facente parte del progetto di coltivazione autorizzato, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;
9. di stabilire che l'autorizzazione ai fini ambientali/paesaggistici ai sensi del D.lgs. 42/2004 di cui al punto 3, contenuta nel titolo unico ex art. 16 della L.R. 44/82, ha efficacia di 5 anni dalla data del presente provvedimento;
10. di stabilire che i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) devono concludersi entro il 31.12.2025;
11. di stabilire espressamente che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la competente Direzione regionale Geologia e georisorse potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;
12. di riservarsi espressamente, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della LR 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale al contenimento degli impatti nell'ambito e correlativamente ai fini di una ambientalmente adeguata e razionale coltivazione delle risorse, servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra la presente cava e cave contigue ed anche per la coltivazione di giacimenti adiacenti;
13. di fare obbligo alla ditta di rispettare la normativa di sicurezza di cui al D.lgs. 25.11.1996, n. 624 e al D.P.R. 09.04.1959, n. 128, fermo restando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;
14. di svincolare, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui al punto 7) lettera a) del presente provvedimento, il precedente deposito cauzionale presentato a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla deliberazione n. 2455/2008, per l'importo di € 309.880,00 (polizza 22867 del 14.02.2011 della Banca Popolare di Marostica, bolletta n. 1101729 del 12.07.2011) nonché restituire il deposito cauzionale per l'importo di € 329.092,56 (polizza 24210 del 11.02.2013 della Banca Popolare

di Marostica, non ancora costituito), presentato in sostituzione e aggiornamento del precedente, provvedendo altresì a restituire alla ditta i relativi atti di fidejussione;

15. di determinare le spese di istruttoria della domanda in € 400,00 (quattrocento/00);

16. di fare obbligo alla ditta, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, di versare a titolo di conguaglio per le spese di istruttoria la somma di € 297,00 (duecentonovantasette/00) alla Tesoreria Regionale, tramite il c/c postale n. 10264307, intestato a Regione Veneto - Rimborsi ed introiti diversi - Servizio di Tesoreria - 30122 Venezia;

17. di fare obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e, comunque, di risarcire gli eventuali danni prodotti dall'attività di coltivazione;

18. di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Conco, alla Provincia di Vicenza, al Servizio forestale regionale di Vicenza;

19. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.

20. di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

21. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

22. di incaricare la Direzione Geologia e Georisorse all'esecuzione del presente atto;

23. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, sul B.U.R. del Veneto.

Allegati (*omissis*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 402 del 25 marzo 2013

Programma Central Europe 2007-2013, progetto "i.e. SMART - SMART Training Network for Innovation and Entrepreneurship in Emerging Sustainable Economic Sectors" cod. 4CE429P1, CUP H12I12000110007. Avvio della procedura ai sensi della DGR n. 2919 del 18 settembre 2007 per l'individuazione di tre professionalità da destinare alla realizzazione delle attività progettuali.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si intende procedere con l'acquisizione di n. 3 unità di personale esterno da adibire alla realizzazione del progetto europeo "i.e. SMART - SMART Training Network for Innovation and Entrepreneurship in Emerging Sustainable Economic Sectors".

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

La Commissione Europea, con Decisione C(2007) 5817 del 3 dicembre 2007, codice CCI 2007 CB 163 PO 061 ha approvato il Programma di cooperazione transnazionale Central Europe 2007-2013 e la Regione del Veneto ha preso atto dell'approvazione del suddetto programma operativo con propria deliberazione di Giunta n. 774 del 8 aprile 2008.

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1125 del 26 luglio 2011 il Dirigente regionale della Direzione Lavoro è stato autorizzato alla presentazione e alla sottoscrizione di tutta la documentazione necessaria alla realizzazione e all'esecuzione di progetti transnazionali ed interregionali nell'ambito dei programmi europei di cooperazione territoriale che sviluppano azioni nelle tematiche dell'integrazione dei sistemi coinvolti nelle strategie per l'occupazione.

Con deliberazione di Giunta n. 1424 del 31 luglio 2012, la Regione ha preso atto dell'approvazione del progetto transazionale "i.e. SMART - SMART Training Network for Innovation and Entrepreneurship in Emerging Sustainable Economic Sectors" cod. 4CE429P1 CUP H12I12000110007, di seguito i.e. SMART, che coinvolge come partner la Direzione Lavoro.

Il progetto si pone come approfondimento - e in parte prosecuzione - delle attività già realizzate con il progetto ET STRUCT cod. 2CE273P1, approvato nell'ambito del secondo bando del Programma Central Europe, che si concluderà nel mese di marzo di quest'anno.

Il progetto i.e. SMART si propone di affrontare alcune questioni critiche per l'area dell'Europa Centrale: la scarsa propensione delle piccole e medie imprese per l'innovazione, il basso tasso di sopravvivenza delle start-up imprenditoriali, la disoccupazione giovanile e la cosiddetta "fuga dei cervelli". Verranno predisposti degli schemi di formazione comuni per collegare le diverse regioni e fornire ai cittadini maggiori opportunità di accesso al mercato del lavoro, con particolare attenzione a tre settori emergenti e sostenibili: le industrie creative, la "green economy", le tecnologie di informazione e comunicazione (ICT).

Tra i prodotti principali delle azioni specifiche del progetto vi sono la realizzazione di uno SMART Point e di uno SMART Network.

Lo SMART Point sarà un centro di competenza regionale finalizzato a offrire a giovani imprenditori emergenti ispirazione e sostegno al processo di creazione dell'idea di impresa anche attraverso l'affiancamento di imprenditori di successo.

È prevista l'implementazione di 7 SMART Point, uno in ogni regione europea coinvolta, che confluiranno in una rete, la SMART Network, che faciliterà la cooperazione e la progettazione di azioni comuni e integrate a livello transnazionale.

Il partenariato del progetto i.e. SMART si compone di 12 partner provenienti da sei Paesi dell'area programma.

Oltre al capofila che è il Consiglio per l'Istruzione della Città di Vienna - Ufficio Europa, e alla Regione del Veneto, vi sono:

- l'Università di Vienna;
- l'ente Modena Formazione;
- la Municipalità e l'Università di Stoccarda (Germania);
- la Municipalità di Bratislava e la società I- Europa (Repubblica Slovacca);
- l'Agenzia per l'Impresa di Budapest e il Collegio di Business e Comunicazione della medesima città (Ungheria);
- il Distretto Metropolitano Praga 14 e l'Università Tecnica Ceca (Repubblica Ceca).

Il progetto ha durata pari a 30 mesi con inizio il 01/07/2012 e conclusione il 31/12/2014, così come stabilito nel Subsidy Contract sottoscritto dalla Commissione Europea e dal lead partner.

Il budget complessivo del progetto è pari a Euro 2.133.700,00 (di cui Euro 1.675.165,00 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR).

Il budget della Regione Veneto ammonta a Euro 213.000,00 di cui: finanziamento a carico della UE - quota FESR per il 75%, pari a Euro 159.750,00, e finanziamento a carico dello stato - quota Fondo di Rotazione Nazionale (FDR) per il 25%, pari a Euro 53.250,00.

Non è prevista alcuna quota di co-finanziamento a carico della Regione Veneto.

La spesa massima attualmente disponibile nell'ambito del budget del progetto i.e. SMART riservata al personale è pari ad Euro 159.500,00.

La Giunta Regionale, con la deliberazione n. 1424 del 31/07/2012, autorizzando l'avvio del progetto, ha previsto che "laddove la specificità delle attività progettuali da realizzare richieda un impegno aggiuntivo rispetto alle competenze istituzionali ordinariamente svolte, la Direzione Lavoro potrà avere bisogno di ricorrere all'assunzione di personale a tempo determinato e/o collaborazioni esterne ad hoc".

La specificità delle attività, nonché l'elevato contenuto professionale richiesto per la realizzazione degli SMART Point e di uno SMART Network, richiedendo un ampio, approfondito e innovativo impegno aggiuntivo rispetto alle normali mansioni di

servizio, rendono necessario coadiuvare la Direzione Lavoro con figure professionali in possesso di specifici requisiti curriculari e comprovata esperienza.

In particolare, si evidenzia la necessità di n. 3 unità con comprovata e significativa esperienza e competenza professionale nelle seguenti aree: project management, networking, formazione, coaching, accompagnamento, animazione economica e territoriale, progettazione e ricerca, Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione.

A fronte delle esposte specificazioni ed esigenze si ritiene di poter individuare simili competenze in tre soggetti esperti in possesso di titoli ed esperienza professionale adeguati. In particolare, per quanto attiene al titolo di studio, sono richiesti: laurea magistrale appartenente alle classi LM50, LM56, LM57, LM76, LMG01, LM87, LM88, e le corrispondenti lauree specialistiche appartenenti alle classi 22/S, 49/S, 56/S, 57/S, 64/S, 65/S, 83/S, 89/S, 102/S, oppure le equiparate lauree del vecchio ordinamento in Scienze e Tecniche dell'Interculturalità, Scienze dell'Educazione, Pedagogia, Economia del commercio internazionale e dei mercati valutari, Economia del turismo, Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali, Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari, Economia e commercio, Economia Industriale, Economia Politica, Scienze economiche, statistiche e sociali, Scienze Politiche, Discipline economiche e sociali, Economia Ambientale, Economia per le arti, la cultura e la comunicazione, Giurisprudenza, Servizio sociale, Sociologia.

Dato l'approccio metodologico multidisciplinare adottato dal progetto i.e. SMART, riconducibile al pensiero trasformativo e creativo per l'innovazione e per l'imprenditorialità, i profili ricercati si distinguono per il possesso di competenza ed esperienza specifica maturata nell'ambito di contesti/organizzazioni/iniziative fortemente creativi e innovativi.

Altri requisiti importanti che completano il profilo delle professionalità ricercate e necessarie sono l'aver maturato altre esperienze di cooperazione nell'ambito di progetti o iniziative transnazionali e l'aver maturato altre esperienze di collaborazione in contesti di pubblica amministrazione. È gradita la conoscenza dei principali applicativi informatici.

Data la dimensione transnazionale del progetto per tutti i profili è inoltre richiesta la padronanza della lingua inglese, oltre che la disponibilità a trasferire anche all'estero.

I collaboratori selezionati opereranno prevalentemente presso la sede della Direzione Lavoro e presso la sede dello SMART Point Veneto qualora non coincidente.

In particolare le tre unità di personale dovranno svolgere le seguenti attività:

1. assistenza a tempo parziale, per la durata di circa 18 mesi, a partire da aprile 2013, dopo la sottoscrizione del contratto, e fino a ottobre 2014, alla implementazione, gestione e coordinamento dello SMART Point Veneto nell'ambito del progetto i.e. SMART (una unità di personale);
2. assistenza a tempo parziale, per la durata di 18 mesi, a partire da aprile 2013 e fino a ottobre 2014, alla realizzazione delle azioni di animazione, formazione e accompagnamento previste nell'ambito dello SMART Point Veneto, nell'ambito del progetto i.e. SMART (due unità di personale);

Tipologia delle mansioni relative all'incarico

Con riferimento all'incarico di cui al punto 1, nel quadro delle attività relative alla implementazione, gestione e coordinamento dello SMART Point Veneto, il collaboratore interno dovrà svolgere, presso la sede regionale e presso la sede dello SMART Point, le seguenti attività:

- avvio, gestione e coordinamento dello SMART Point;
- partecipazione al percorso di formazione formatori;
- gestione staff SMART Point (formatori, facilitatori, tutor);
- organizzazione e marketing del servizio;
- co-progettazione dei percorsi di offerta (formativa, di coaching, di accompagnamento, SMART Competition);
- individuazione e reclutamento esperti;
- costruzione rete territoriale stakeholder;
- partecipazione attiva alla SMART network;
- gestione dei contenuti sulla piattaforma specifica del progetto;
- comunicazione e relazioni pubbliche.

Con riferimento all'incarico di cui al punto 2, nel quadro delle attività relative alla realizzazione di azioni di animazione, formazione e accompagnamento previste nell'ambito dello SMART Point Veneto, i due collaboratori interni dovranno svolgere, presso la sede regionale e presso la sede dello SMART Point, le seguenti attività:

- partecipazione al percorso di formazione formatori;
- ricerca e raccolta documentazione e dati per il portale del progetto;
- attività di sportello informativo e di prima accoglienza;
- sensibilizzazione territoriale e diffusione;
- organizzazione seminari e eventi di pubblicizzazione;
- reclutamento e selezione destinatari finali per sperimentazione;
- assistenza nella erogazione dei percorsi di offerta (formativa, di coaching, di accompagnamento);
- facilitazione, tutoraggio e accompagnamento dei destinatari finali nei percorsi pilota che verranno attivati (in Veneto e presso il Campus transnazionale);
- organizzazione della SMART Competition (selezione di 5 idee imprenditoriali da sviluppare ulteriormente);
- monitoraggio e amministrazione delle attività realizzate presso lo SMART Point.

Allo stato attuale la Direzione Lavoro non dispone, al proprio interno, di personale in possesso dei suddetti specifici requisiti professionali e di studio idonei a gestire in modo continuativo le attività, come richiesto dal progetto.

Si propone dunque di acquisire soggetti aventi le caratteristiche professionali e culturali sopra indicate al di fuori del personale della citata Direzione Lavoro, secondo le modalità previste dalla DGR n. 2919/2007.

Nelle more dell'approvazione del presente provvedimento si è peraltro già provveduto ad espletare la prevista verifica interna all'Amministrazione regionale circa la presenza o meno di soggetti aventi le caratteristiche ricercate, e tale verifica ha dato esito negativo.

Il Dirigente della Direzione Lavoro è pertanto autorizzato, con proprio provvedimento, a prendere atto della necessità di ricorrere a soggetti esterni per l'affidamento degli incarichi di cui sopra, procedendo all'indizione di opportuna procedura comparativa pubblica per titoli ed eventuale colloquio finalizzata alla stipulazione di n. 3 contratti di collaborazione coordinata e continuativa da attivarsi secondo le modalità previste dalla sopra citata deliberazione di Giunta e la cui copertura finanziaria sarà a valere su fondi di natura comunitaria (FESR), oltre che statali (FDR), così come disposto dalla DGR n. 1111 del 6 maggio 2008.

La Giunta regionale, con la citata DGR n. 2919/2007, ha adottato una disciplina che definisce criteri, requisiti e modalità per il conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, recependo i principi di legge che regolamentano la materia ed in applicazione di tale deliberazione il Segretario Regionale agli Affari Generali ha emanato la circolare n. 576434/41.00 del 16 ottobre 2007.

I compensi a soggetti esterni saranno corrisposti utilizzando i fondi attribuiti alla Direzione Lavoro sui capitoli n. 101755 "Progetto di cooperazione transnazionale interreg IV (2007/2013) SMART i.e. - Quota comunitaria" per il 75% e n. 101756 "Progetto di cooperazione transnazionale interreg IV (2007/2013) SMART i.e. - Quota statale" per il 25%, sulla base delle risorse previste dal budget di progetto.

Il progetto i.e. SMART, finanziato dal programma UE "Central Europe" non prevede alcun onere di co-finanziamento a carico della Regione Veneto e pertanto la relativa spesa non è soggetta alle limitazioni di cui alla legge regionale del 7 gennaio 2011, n. 1.

L'importo dei compensi spettante ai collaboratori è rapportato ai carichi di lavoro previsti e alle professionalità necessarie, prendendo come parametro di riferimento indicativo la retribuzione del personale regionale appartenente alla Categoria D, riproporziando comunque i singoli compensi alla durata e al livello di impegno previsto da ogni incarico, secondo quanto suggerito dalla DGR n. 2919/2007.

A tale proposito viene stimata in Euro 20.000,00 la remunerazione lorda per il collaboratore che sarà chiamato a svolgere il piano di lavoro di cui al succitato punto 1 ed in Euro 17.000,00 la remunerazione lorda per ciascuno dei 2 collaboratori che saranno chiamati a svolgere il piano di lavoro di cui al succitato punto 2. In tutti i casi il compenso indicato sarà comprensivo anche degli oneri fiscali e contributivi a carico del singolo collaboratore (ad esclusione delle eventuali spese di missione che vengono stimate in Euro 3.500 per collaboratore).

L'importo delle obbligazioni di spesa, a carico dei fondi di cui ai suddetti capitoli, risulta essere pari a Euro 64.500,00, e il Dirigente Regionale della Direzione Lavoro ne disporrà la copertura finanziaria con propri atti, in base alla suddivisione del budget di progetto per annualità, una volta individuati i beneficiari.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la Decisione C(2007) 5817 del 3 dicembre 2007, codice CCI 2007 CB 163 PO 061 della Commissione Europea;

Vista la legge regionale del 7 gennaio 2011, n. 1;

Vista la DGR n. 2919 del 18 settembre 2007;

Vista la DGR n. 1111 del 6 maggio 2008;

Vista la DGR n. 774 del 8 aprile 2008;

Vista la DGR n. 1424 del 31 luglio 2012;

delibera

1. che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

2. di autorizzare il Dirigente Regionale della Direzione Lavoro, ad avviare la procedura prevista dalla DGR n. 2919 del 18 settembre 2007 per l'individuazione di tre figure professionali per la realizzazione delle attività afferenti al progetto "i.e. SMART - SMART Training Network for Innovation and Entrepreneurship in Emerging Sustainable Economic Sectors" cod. 4CE429P1, CUP H12I12000110007, finanziato dal Programma UE di Cooperazione Transnazionale "Central Europe" 2007-2013;

3. di prendere atto dell'esito negativo della ricognizione interna tra il personale regionale, già effettuata ai sensi della DGR 2919/2007 nelle more dell'adozione del presente provvedimento e di autorizzare, conseguentemente, il Dirigente Regionale della Direzione Lavoro ad avviare l'iter per l'individuazione delle professionalità richieste mediante procedura comparativa per titoli ed eventuale colloquio da bandirsi all'esterno, cui affidare incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, la cui copertura finanziaria è a valere su fondi di natura comunitaria (FESR), oltre che statali (FDR), così come disposto dalla DGR n. 1111 del 6 maggio 2008;

4. di dare atto che i compensi per i soggetti esterni saranno rapportati ai carichi di lavoro previsti e alle professionalità messe in campo, prendendo a riferimento indicativo la retribuzione spettante al personale regionale appartenente alla categoria D, così come previsto dalla DGR 2919/2007;

5. di determinare in Euro 64.500,00 (sessantaquattromilacinquecento/00) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, come definito in premessa, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente Regionale della Direzione Lavoro disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli n. 101755 "Progetto di cooperazione transnazionale interreg

IV (2007/2013) SMART i.e. - Quota comunitaria” e n. 101756 “Progetto di cooperazione transnazionale interreg IV (2007/2013) SMART i.e. - Quota statale” del bilancio 2013, sulla base delle risorse previste dal budget di progetto;

6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

7. di incaricare la Direzione regionale Lavoro dell’esecuzione del presente atto;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 405 del 25 marzo 2013

Costituzione di un gruppo di lavoro composto da tecnici ed esperti per la definizione di linee guida per la predisposizione dei regolamenti di polizia rurale.*[Agricoltura]*

Note per la trasparenza:

Il provvedimento costituisce un gruppo di lavoro, composto da tecnici ed esperti, per la definizione di linee guida per la predisposizione dei regolamenti di polizia rurale, tenuto conto delle modifiche normative intervenute a livello comunitario e nazionale che comportano la necessità di uniformare ed aggiornare le vigenti disposizioni comunali.

L'Assessore Franco Manzato, di concerto con l'Assessore Massimo Giorgetti e l'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

I regolamenti di polizia rurale trovano fondamento nell'art. 110 del RD 12 febbraio 1911, n. 297, "Regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale", successivamente abrogato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, "Ordinamento delle autonomie locali".

In base alla norma sopra richiamata i regolamenti di polizia rurale dovevano disciplinare - in ambito comunale - la gestione dei pascoli e della pastorizia, la prevenzione dei furti campestri, il controllo dei passaggi nelle proprietà private, la gestione delle acque consortili e pubbliche, azioni per il contenimento della diffusione di insetti, animali e piante nocivi all'agricoltura, la manutenzione della viabilità vicinale e comunale, nonché quant'altro attinente alla polizia rurale non regolamentato da altre fonti normative.

Nel corso dell'ultimo secolo i comuni hanno utilizzato il regolamento di polizia rurale per disciplinare altresì:

- le modalità per la corretta conduzione agronomica dei fondi, per l'utilizzazione delle terre incolte e dei relitti rurali;
- i criteri per la realizzazione degli interventi di miglioramento fondiario e per la tutela delle proprietà;
- la profilassi e l'igiene degli allevamenti, anche di carattere familiare o amatoriale;
- la gestione degli effluenti zootecnici, dei reflui oleari e dei sottoprodotti della vinificazione;
- la salvaguardia e il mantenimento delle fasce di rispetto, dei corridoi ecologici e delle aree naturali;
- la prevenzione degli incendi boschivi e campestri;
- la tutela del suolo, dell'acqua e dell'aria;
- la salvaguardia del paesaggio e la gestione di siepi e boschetti;
- l'edificazione ad uso abitativo e agricolo produttivo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2135 del c.c.;
- l'esercizio delle attività di raccolta dei prodotti spontanei nonché delle attività venatorie e della pesca;
- gli usi civici, le consuetudini e gli usi locali.

Deve al riguardo essere evidenziato come, soprattutto negli ultimi anni, la politica comunitaria è intervenuta in modo assai rilevante nel disciplinare le materie oggetto dei regolamenti di polizia rurale. Ci si riferisce, in modo particolare, agli ambiti interessati dalle politiche agricole strutturali e di mercato, al benessere degli animali, alle direttive per la tutela delle acque, dell'aria e del suolo, all'ambiente, alla sicurezza alimentare, ecc.

Tale disciplina comunitaria, peraltro, è stata oggetto di recepimento in ambito nazionale e regionale con appositi provvedimenti; in proposito, a solo titolo esemplificativo, si richiamano il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., il DM 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento", il DM n. 30125 del 22 dicembre 2009 e il successivo DM n. 10346 del 13 maggio 2011, in materia di "Condizionalità" in agricoltura.

In ambito regionale, sempre a solo titolo esemplificativo, necessita ricordare la deliberazione del Consiglio regionale n. 107 del 5 novembre 2009 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque (PTA), la DGR del 7 agosto 2006, n. 2495 e s.m.i. "Recepimento regionale del Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto", la DGR n. 3178/2004 e s.m.i. sull'edificabilità nelle zone agricole, la DGR dell'8 agosto 2008, n. 2214 sull'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e gli scarichi dei frantoi oleari, la DGR del 17 luglio 2012, n. 1379 sugli indirizzi per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari.

Di conseguenza, considerato l'elevato numero di disposizioni chiamate a disciplinare i settori in argomento e la complessità delle materie d'intervento - delle quali la regolamentazione degli enti costituisce attuazione specifica per l'ambito territoriale di riferimento con i connessi poteri di polizia amministrativa locale e giudiziaria - nonché la immediata riferibilità della stessa alla sovraordinata normativa comunitaria, nazionale e regionale, risulta opportuno predisporre delle linee guida regionali per la stesura dei regolamenti di polizia rurale, avvalendosi delle esperienze e professionalità necessarie.

All'attualità, il riferimento normativo per la stesura e l'approvazione dei regolamenti comunali risulta il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", che ha a sua volta abrogato la legge n. 142/1990, nonché l'art. 4 della legge n. 131/2003, in attuazione dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, che attribuisce ai regolamenti degli Enti Locali la funzione di disciplinare, nel rispetto delle norme statutarie, l'organizzazione degli enti medesimi.

Tutto ciò premesso, al fine di definire l'adozione di linee guida regionali per la predisposizione e/o l'aggiornamento dei regolamenti di polizia rurale, si propone alla Giunta regionale di costituire un Gruppo di lavoro di tecnici ed esperti, secondo la composizione di seguito illustrata:

- a) il Dirigente regionale della Direzione Agroambiente, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) il Dirigente regionale della Unità di Progetto Sicurezza urbana e Polizia locale, o un suo delegato;
- c) il Dirigente regionale della Unità di Progetto Foreste e Parchi, o un suo delegato;
- d) il Dirigente responsabile dell'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari, o un suo delegato;

- e) il Dirigente regionale della Direzione Difesa del suolo, o un suo delegato;
- f) il Dirigente regionale della Unità complessa sanità animale e igiene alimentare, o un suo delegato;
- g) il Dirigente regionale della Unità di Progetto Caccia e Pesca, o un suo delegato;
- h) un rappresentante dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV);
- i) un rappresentante del Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali dell'Università degli Studi di Padova;
- j) tre rappresentanti dei comuni del Veneto, individuati dall'Associazione Regionale Comuni del Veneto;
- k) un rappresentante dell'Unioncamere del Veneto.

Possono partecipare ai lavori del Gruppo di lavoro, per presentare proposte, mozioni e/o pareri, su invito del Presidente, i Dirigenti di altre Strutture regionali, o loro delegati, nonché i responsabili di Associazioni professionali e delegati di altri Enti che abbiano una specifica competenza in relazione alle materie da trattare.

Svolgerà la funzione di segretario il responsabile dell'Ufficio PO Tutela e sviluppo del territorio rurale della Direzione regionale Agroambiente.

Si precisa, che l'attività del Gruppo di lavoro non comporterà per l'Amministrazione regionale alcun onere aggiuntivo e che i componenti esterni all'Amministrazione regionale parteciperanno ai lavori a titolo gratuito, rilasciando in via preventiva apposito assenso.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

Vista la direttiva n. 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il REGOLAMENTO (CE) del 19 gennaio 2009 n. 73/2009 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori; tale regolamento ribadisce il principio secondo cui gli agricoltori che non rispettano determinati requisiti in materia di sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, ambiente e benessere degli animali sono soggetti a riduzioni dei pagamenti o all'esclusione dal beneficio del sostegno diretto;

Visto la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Novellazione dell'articolo 117 della Costituzione";

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 4;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", artt. 7 e 7 bis;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Vista la legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale";

Vista la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio";

Vista la legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio";

Vista la DGR 7 agosto 2006, n. 2495 e s.m.i., "Recepimento regionale del Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto";

Vista la DGR 8 ottobre 2004, n. 3178 e s.m.i "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio";

Vista la DGR 8 agosto 2008, n. 2214 "Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari";

Vista la DGR del 17 luglio 2012, n. 1379 "Indirizzi per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari";

Vista la DGR n. 2462/2011, di recepimento del DM 22 dicembre 2009 n. 30125 e s.m.i., in materia di Condizionalità per l'anno 2012.

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di istituire un Gruppo di lavoro, composto da tecnici ed esperti, per la definizione di linee guida per la predisposizione dei regolamenti di polizia rurale nei Comuni della Regione Veneto, avente la seguente composizione:
 - a) il Dirigente regionale della Direzione Agroambiente, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - b) il Dirigente regionale della Unità di Progetto Sicurezza urbana e Polizia locale, o un suo delegato;
 - c) il Dirigente regionale della Unità di Progetto Foreste e Parchi, o un suo delegato;
 - d) il Dirigente responsabile dell'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari, o un suo delegato;
 - e) il Dirigente regionale della Direzione Difesa del suolo, o un suo delegato;
 - f) il Dirigente regionale della Unità complessa sanità animale e igiene alimentare, o un suo delegato;
 - g) il Dirigente regionale della Unità di Progetto Caccia e Pesca, o un suo delegato;
 - h) un rappresentante dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV);
 - i) un rappresentante del Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali dell'Università degli Studi di Padova;

- j) tre rappresentanti dei comuni del Veneto, individuati dall'Associazione Regionale Comuni del Veneto;
 - k) un rappresentante dell'Unioncamere del Veneto;
3. di dare atto che possono partecipare alle attività del Gruppo di lavoro, su invito del Presidente, i dirigenti di Strutture regionali, o loro delegati, nonché i responsabili di Associazioni professionali e delegati di altri Enti che abbiano una specifica competenza in relazione alle materie da trattare;
 4. di prevedere che il Gruppo di lavoro concluda la definitiva formalizzazione delle Linee guida per la predisposizione dei Regolamenti di Polizia Rurale, entro il 31 dicembre 2013;
 5. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Agroambiente di provvedere ad ogni adempimento concernente le attività da porre in essere in attuazione del presente provvedimento, anche per quanto attiene l'eventuale proroga dei termini per la conclusione delle attività;
 6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
 7. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;
 8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 406 del 25 marzo 2013

“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali”. Rilascio del rinnovo dell’accreditamento istituzionale del Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti “Anna Moretti Bonora” e dell’annesso Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti con sede in Camposampiero PD Via Bonora 30, e contestuale revoca della DGR n. 2253 del 21 settembre 2010 (L.R. n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento riconosce l’accreditamento istituzionale dei Centri di Servizi in oggetto identificati, la cui titolarità è iscritta all’IPAB “Centro Servizi per Anziani Anna Moretti Bonora” con sede in Camposampiero PD Via Bonora 30.

L’Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge n. 22 del 16 agosto 2002, ha stabilito i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione e l’esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l’emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l’istituto dell’accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 16 ed ai requisiti di cui all’art. 18 della legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002.

Con DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla L.R. n. 22/2002, individuando, fra l’altro i requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale, e successivamente con DGR n. 2067 del 3 luglio 2007 ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all’esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Con DGR n. 2090 del 3 agosto 2009 il Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti dell’IPAB Centro Servizi per Anziani Anna Moretti Bonora - entrambi con sede in Camposampiero PD Via Bonora 30 - a seguito della partecipazione alla sperimentazione di cui alla DGR n. 393/05, è stato autorizzato all’esercizio ed accreditato per una capacità ricettiva pari a 48 posti letto per persone anziane non autosufficienti di II livello assistenziale. Successivamente con DGR n. 944 del 23 marzo 2010 - integrata da successiva DGR n. 2253 del 21 settembre 2010 - il medesimo Centro di Servizi è stato accreditato per l’ulteriore capacità ricettiva di 171 posti letto per persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale, 10 posti SAPA e 8 posti SVP. Con lo stesso provvedimento è stato inoltre accreditato l’annesso Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti per una capacità ricettiva di 20 posti.

Ad oggi la capacità ricettiva accreditata è pertanto la seguente:

- 171 posti letto per persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale;
- 48 posti letto per persone anziane non autosufficienti di II livello assistenziale;
- 10 posti SAPA e 8 posti SVP.

La capacità ricettiva autorizzata - che differisce da quella accreditata per effetto delle modifiche apportate dal Decreto n. 129 del 14 giugno 2011 all’originario provvedimento autorizzativo n. 32 del 13 febbraio 2009 - è, invece, la seguente:

- 144 posti letto per persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale;
- 72 posti letto per persone anziane non autosufficienti di II livello assistenziale;
- 10 posti SAPA e 8 posti SVP.

Il Centro di Servizi è connotato da una situazione autorizzativa difforme da quella accreditata e da una pluralità di delibere di accreditamento. Con l’odierno provvedimento si procederà ad unificare gli accreditamenti rilasciati e al contempo ad allineare i posti accreditati con quelli autorizzati, data la programmazione contenuta nel Piano di Zona 2011-2015 dell’Azienda Ulss 15 Alta Padovana, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 111 del 25 maggio 2011 e successivo Decreto n. 59 del 21 febbraio 2012 e Decreto n. 371 del 6 novembre 2012.

L’occasione per procedere ai correttivi indicati ha trovato origine nella richiesta di rinnovo dell’accreditamento rilasciato con DGR n. 2090 del 3 agosto 2009, formulata con nota acquisita agli atti dalla Direzione Regionale Servizi Sociali al prot. 50112 del 6 febbraio 2012, accompagnata dalla contestuale domanda di rinnovo anticipato degli altri accreditamenti, finalizzata, come richiesto dalla Direzione Regionale Servizi Sociali, ad ottenere, a conclusione del procedimento attivato, un unico provvedimento di accreditamento.

A riscontro delle richieste formulate, come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali, con nota emessa al prot. 101406 del 1 marzo 2012, ha incaricato l’Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.) alla verifica “di parte terza” per l’accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l’emanazione del presente provvedimento.

L’A.R.S.S., a seguito dell’incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) - individuando i componenti tra gli iscritti al Registro dei Valutatori per l’accreditamento istituzionale approvato giusta Decreto del Commissario Straordinario A.R.S.S. n. 10 del 12 ottobre 2010 - ed in esito al sopralluogo svolto il 22 maggio 2012 dal precitato gruppo, ha trasmesso alla Direzione Regionale Servizi Sociali, con nota acquisita al prot. 283645 del 19 giugno 2012 - e con successiva documentazione acquisita al prot. 402881 del 6 settembre 2012 - la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa dei Centri di Servizi

in epigrafe indicati. Dai medesimi atti risulta che sarà oggetto di un percorso di miglioramento in quanto valutato “coerente in linea di massima con i principi e le finalità per cui è stato posto, ma suscettibile di miglioramento” il requisito CS-PNA.AC.4.9/CD-ANZ.AC.4.7: “È adottato il regolamento di partecipazione e coinvolgimento degli ospiti e familiari previsto dalle normative vigenti”.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della L.R. n. 22/2002, al fine di adottare per i Centri di Servizi un unico provvedimento, finalizzato ad uniformare le scadenze delle verifiche del mantenimento dei requisiti di accreditamento, si ritiene di proporre:

- il rinnovo dell'accREDITamento precedentemente rilasciato ai Centri di Servizi - considerate le modifiche apportate dal Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali n. 129 del 14 giugno 2011 - e il contestuale accREDITamento della nuova capacità ricettiva di 24 posti letto per persone anziane non autosufficienti di II livello assistenziale;
- la revoca della DGR n. 2253 del 21 settembre 2010, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, considerato il nuovo accREDITamento rilasciato per l'intera capacità ricettiva autorizzata, come indicato al punto precedente.

Come prescritto dall'art. 19 della L.R. n. 22/2002 il mantenimento dei requisiti di accREDITamento dovrà essere verificato con periodicità triennale dall'accertamento tecnico degli stessi e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accREDITamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Vista la L.R. n. 22 del 16 agosto 2002;
- Vista la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004;
- Vista la DGR n. 84 del 16 gennaio 2007;
- Vista la DGR n. 2067 del 3 luglio 2007;
- Vista la DGR n. 2090 del 3 agosto 2009;
- Vista la DGR n. 944 del 23 marzo 2010;
- Visto il DDR della Direzione Regionale Servizi Sociali n. 129 del 14 maggio 2011;
- Visto il DDR della Direzione Regionale Servizi Sociali n. 250 del 17 ottobre 2011

delibera

1. di rinnovare l'accREDITamento - ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 22/2002 - dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ai seguenti Centri di Servizi dell'IPAB “Centro Servizi per Anziani Anna Moretti Bonora” - con sede in Camposampiero PD Via Bonora 30 - per la seguente capacità ricettiva:

- Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti “Anna Moretti Bonora”: 144 posti letto per persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale 48 posti letto per persone anziane non autosufficienti di II livello assistenziale 10 posti SAPA e 8 posti SVP;
- Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti: 20 posti;

2. di accREDITare il Centro di Servizi di cui al punto precedente - ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 22/2002 - dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per l'ulteriore capacità ricettiva di 24 posti letto per persone anziane non autosufficienti di II livello assistenziale;

3. di dare atto che nelle more del procedimento di rinnovo della DGR n. 2090 del 3 agosto 2009 il Centro di Servizi, ha fornito servizi per il soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico connesse alla continuità del servizio;

4. di revocare, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, la DGR n. 2253 del 21 settembre 2010;

5. di dare atto che ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 22/2002 il mantenimento dei requisiti di accREDITamento venga verificato con periodicità triennale dall'accertamento tecnico degli stessi e che al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accREDITamento è sospeso o revocato;

6. di stabilire che in sede della prima verifica del mantenimento dei requisiti di accREDITamento vengano verificati i miglioramenti apportati al requisito CS-PNA.AC.4.9/CD-ANZ.AC.4.7: “È adottato il regolamento di partecipazione e coinvolgimento degli ospiti e familiari previsto dalle normative vigenti”;

7. di dare atto che, ove si verificano le condizioni indicate all'art. 20 della L.R. n. 22/2002 l'accREDITamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

8. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Regionale Servizi Sociali;

9. di trasmettere copia del presente atto all'ente accREDITato, all'Azienda Ulss 15 Alta Padovana, al Comune di Camposampiero e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Ulss 15 Alta Padovana, rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 407 del 25 marzo 2013

“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali”. Rilascio del rinnovo dell’accreditamento istituzionale del Centro Diurno per persone con disabilità “Vasi di Creta” con sede in Via dell’Industria e dell’Artigianato 27/A Carmignano di Brenta PD (L.R. n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento riconosce l’accreditamento istituzionale del Centro Diurno per persone con disabilità in oggetto identificato la cui titolarità è iscritta alla Società Cooperativa Sociale “L’Eco Papa Giovanni XXIII” con sede in Via G.Ungaretti 20 Dueville VI.

L’Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge n. 22 del 16 agosto 2002, ha stabilito i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione e l’esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l’emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l’istituto dell’accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 16 ed ai requisiti di cui all’art. 18 della legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002.

Con DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla L.R. n. 22/2002, individuando, fra l’altro i requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale, e successivamente con DGR n. 2067 del 3 luglio 2007 ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all’esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali n. 138 del 12 giugno 2008 è stato autorizzato all’esercizio il Centro Diurno per persone con disabilità “Vasi di Creta” ubicato in Via dell’Industria e dell’Artigianato 27/A Carmignano di Brenta PD della Società Cooperativa Sociale “L’Eco Papa Giovanni XXIII” con sede in Via G.Ungaretti 20 Dueville VI, per una capacità ricettiva di 30 posti. Con DGR n. 2822 del 22 settembre 2009 il Centro Diurno è stato accreditato per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Stante la durata triennale dell’accreditamento rilasciato con Delibera indicata, con nota acquisita agli atti al prot. 136839 del 23 marzo 2012 della Direzione Regionale Servizi Sociali, la struttura assistenziale in parola ha formulato richiesta per il relativo rinnovo.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali, con nota emessa al prot. 222177 del 14 maggio 2012, ha incaricato l’Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.) alla verifica “di parte terza” per l’accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l’emanazione del presente provvedimento. L’A.R.S.S., a seguito dell’incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) - individuando i componenti tra gli iscritti al Registro dei Valutatori per l’accreditamento istituzionale approvato giusta Decreto del Commissario Straordinario A.R.S.S. n. 10 del 12 ottobre 2010 - ed in esito al sopralluogo svolto il 5 settembre 2012 dal precitato gruppo, ha trasmesso alla Direzione Regionale Servizi Sociali, con nota acquisita al prot. 525127 del 19 novembre 2012 la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata. Dalla medesima documentazione risultano pienamente soddisfatti anche i requisiti valutati migliorabili nella precedente delibera di accreditamento.

Parallelamente è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell’Azienda Ulss 15 Alta Padovana, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 111 del 25 maggio 2011 e successivo Decreto n. 59 del 21 febbraio 2012 e Decreto n. 371 del 6 novembre 2012.

Ciò premesso, in esito all’attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l’emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della L.R. n. 22/2002, con l’odierno provvedimento si ritiene di proporre il rinnovo dell’accreditamento del Centri Diurno per la medesima capacità ricettiva precedentemente accreditata.

Come prescritto dall’art. 19 della L.R. n. 22/2002 il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale dall’accertamento tecnico degli stessi e al venir meno delle condizioni di cui all’art. 16 l’accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Vista la L.R. n. 22 del 16 agosto 2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16 gennaio 2007;
- Vista la DGR n. 2067 del 3 luglio 2007;
- Vista la DGR n. 2822 del 22 settembre 2009;
- Visto il DDR Servizi Sociali n. 138 del 12 giugno 2008;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento - ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 22/2002 - dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, al Centro Diurno per persone con disabilità "Vasi di Creta" ubicato in Via dell'Industria e dell'Artigianato 27/A della Società Cooperativa Sociale "L'Eco Papa Giovanni XXIII" con sede in Via G.Ungaretti 20 Dueville VI, per una capacità ricettiva pari a 30 posti;

2. di dare atto che nelle more del procedimento di rinnovo della DGR n. 2822 del 22 settembre 2009 il Centro Diurno indicato al punto precedente, ha fornito servizi per il soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico connesse alla continuità del servizio;

3. di dare atto che ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 22/2002 il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale dall'accertamento tecnico degli stessi e che al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato;

4. di dare atto che, ove si verificano le condizioni indicate all'art. 20 della L.R. n. 22/2002 l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Regionale Servizi Sociali;

6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda Ulss 15 Alta Padovana, al Comune di Carmignano di Brenta e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Ulss 15 Alta Padovana, rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 408 del 25 marzo 2013

“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali”. Rilascio dell’accreditamento istituzionale del Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti “Residenza per anziani Beata Gaetana Sterni” con sede in Via Riva da Corte 20 Auronzo di Cadore 32041 BL (L.R. n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento riconosce l’accreditamento istituzionale del Centro di Servizi in oggetto identificato la cui titolarità è ascrivita all’IPAB Beata Gaetana Sterni con sede in Via Riva da Corte 20 Auronzo di Cadore 32041 BL.

L’Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge n. 22 del 16 agosto 2002, ha stabilito i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione e l’esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l’emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l’istituto dell’accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 16 ed ai requisiti di cui all’art. 18 della legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002.

Con DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla L.R. n. 22/2002, individuando, fra l’altro i requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale, e successivamente con DGR n. 2067 del 3 luglio 2007 ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all’esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali n. 418 del 25 settembre 2010 e con successivo Decreto n. 199 del 16 luglio 2012 il Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti “Residenza per anziani Beata Gaetana Sterni” con sede in Via Riva da Corte 20 Auronzo di Cadore 32041 BL - IPAB Beata Gaetana Sterni con sede in Via Riva da Corte 20 Auronzo di Cadore 32041 BL, è stato autorizzato all’esercizio per una capacità ricettiva complessiva di 55 posti letto per persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale. Successivamente, con nota acquisita agli atti al prot. 354893 del 6 agosto 2012 della Direzione Regionale Servizi Sociali, la struttura assistenziale in parola ha formulato richiesta anche di accreditamento per il medesimo Centro di Servizi.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali, con nota emessa al prot. 398381 del 4 settembre 2012, ha incaricato l’Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.) alla verifica “di parte terza” per l’accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l’emanazione del presente provvedimento. L’A.R.S.S., a seguito dell’incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) - individuando i componenti tra gli iscritti al Registro dei Valutatori per l’accreditamento istituzionale approvato giusta Decreto del Commissario Straordinario A.R.S.S. n. 10 del 12 ottobre 2010 - ed in esito al sopralluogo svolto il 30 novembre 2012 dal precitato gruppo, ha trasmesso alla Direzione Regionale Servizi Sociali, con nota acquisita al prot. 35588 del 24 gennaio 2013 la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

Parallelamente è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell’Azienda Ulss 1 di Belluno, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 118 del 8 febbraio 2012 e con successivo Decreto n. 119 del 8 giugno 2011.

Ciò premesso, in esito all’attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l’emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della L.R. n. 22/2002, con l’odierno provvedimento si ritiene di proporre l’accreditamento del Centro di Servizi per la medesima capacità ricettiva accreditata.

Come prescritto dall’art. 19 della L.R. n. 22/2002 il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale dall’accertamento tecnico degli stessi e al venir meno delle condizioni di cui all’art. 16 l’accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Vista la L.R. n. 22 del 16 agosto 2002;
- Vista la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004;
- Vista la DGR n. 84 del 16 gennaio 2007;
- Vista la DGR n. 2067 del 3 luglio 2007;
- Visto il DDR Servizi Sociali n. 418 del 25 settembre 2010;
- Visto il DDR Servizi Sociali n. 199 del 16 luglio 2012;

delibera

1. di accreditare - ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 22/2002 - dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, il Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti "Residenza per anziani Beata Gaetana Sterni" con sede in Via Riva da Corte 20 Auronzo di Cadore 32041 BL - IPAB Beata Gaetana Sterni con sede in Via Riva da Corte 20 Auronzo di Cadore 32041 BL per una capacità ricettiva pari a 55 posti letto per persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale;

2. di dare atto che ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 22/2002 il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale dall'accertamento tecnico degli stessi e che al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di dare atto che, ove si verificano le condizioni indicate all'art. 20 della L.R. n. 22/2002 l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Regionale Servizi Sociali;

5. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda Ulss 1 di Belluno, al Comune di Auronzo di Cadore e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Ulss 1 di Belluno, rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 409 del 25 marzo 2013

“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali”. Rilascio dell’accreditamento istituzionale del Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti “Residenza Santa Maria del Rosario” con sede in Mestre VE Vicolo della Pineta 32 (L.R. n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento riconosce l’accreditamento istituzionale del Centro di Servizi in oggetto identificato, la cui titolarità è ascrivita alla all’Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto Fondazione di religione “Opera Santa Maria della Carità” con sede in Venezia San Marco 1830.

L’Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge n. 22 del 16 agosto 2002, ha stabilito i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione e l’esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l’emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l’istituto dell’accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 16 ed ai requisiti di cui all’art. 18 della legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002.

Con DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla L.R. n. 22/2002, individuando, fra l’altro i requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale, e successivamente con DGR n. 2067 del 3 luglio 2007 ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all’esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

In ossequio alla disciplina sopra esposta, con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali n. 422 del 26 novembre 2010 il Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti “Residenza Santa Maria del Rosario” con sede in Mestre VE Vicolo della Pineta 32 gestito dall’Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto Fondazione di religione “Opera Santa Maria della Carità” con sede in Venezia San Marco 1830 - sino alla data del 31 dicembre 2013 per effetto del contratto di locazione dell’immobile ad uso “casa di riposo”, sottoscritto in data 6 giugno 2007 con la Srl Materlim avente sede in Roma Corso Vittorio Emanuele II n. 87, e successivo accordo di procedura di mediazione n. 462/2011 presso la Camera Arbitrale di Venezia - è stato autorizzato all’esercizio ex L.R. n. 22/2002 per una capacità ricettiva pari a 90 posti letto per persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale e 30 posti letto per persone anziane non autosufficienti di II livello assistenziale.

Successivamente, con nota acquisita agli atti al prot. 225435 del 22 maggio 2012 della Direzione Regionale Servizi Sociali, la struttura assistenziale in parola ha formulato anche richiesta di accreditamento per il medesimo Centro di Servizi. Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali, con nota emessa al prot. 268632 del 8 giugno 2012, ha incaricato l’Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.) alla verifica “di parte terza” per l’accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l’emanazione del presente provvedimento.

L’A.R.S.S., a seguito dell’incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) - individuando i componenti tra gli iscritti al Registro dei Valutatori per l’accreditamento istituzionale approvato giusta Decreto del Commissario Straordinario A.R.S.S. n. 10 del 12 ottobre 2010 - ed in esito al sopralluogo svolto il 19 settembre 2012 dal precitato gruppo, ha trasmesso alla Direzione Regionale Servizi Sociali, con nota acquisita al prot. 525214 del 19 novembre 2012 la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata. Dalla medesima documentazione è risultato che il requisito “CS-PNA.AC.4.3. È garantita l’esistenza di modalità di controllo dei risultati” sarà oggetto di un percorso di miglioramento, in quanto valutato “coerente in linea di massima con i principi e le finalità per cui è stato posto, ma suscettibile di miglioramento”.

Parallelamente è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale definita dal Piano di Zona dell’Azienda ULss 12 di Venezia cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 118 del 8 febbraio 2012.

Ciò premesso, in esito all’attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l’emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della L.R. n. 22/2002, con l’odierno provvedimento si ritiene di proporre l’accreditamento del Centro di Servizi in oggetto sino alla data del 31 dicembre 2013, per la medesima capacità ricettiva autorizzata all’esercizio.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Vista la L.R. n. 22 del 16 agosto 2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16 gennaio 2007;
- Vista la DGR n. 2067 del 3 luglio 2007;
- Visto il DDR della Direzione Regionale Servizi Sociali n. 422 del 26 novembre 2010

delibera

1. di accreditare - ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 22/2002 - dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e sino alla data del 31 dicembre 2013 il Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti "Residenza Santa Maria del Rosario" con sede in Mestre VE Vicolo della Pineta 32, gestito dall'Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto Fondazione di religione "Opera Santa Maria della Carità" con sede in Venezia San Marco 1830, per una capacità ricettiva pari a 90 posti letto per persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale e 30 posti letto per persone anziane non autosufficienti di II livello assistenziale;
2. di dare atto che, ove si verificano le condizioni indicate all'art. 20 della L.R. n. 22/2002 l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
3. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Regionale Servizi Sociali;
4. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda Ulss 12 di Venezia, al Comune di Venezia, e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Ulss 12 di Venezia, rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 411 del 25 marzo 2013

Procedimento avanti al Tribunale Venezia, RG 377/2011 per il rilascio del terreno dell'ex ente "Gioventù Italiana", ora di proprietà regionale, sito in Venezia - Lido, catastalmente censito al foglio 24, mappali n. 88 e 89, per il recupero dei canoni d'affitto mai versati e per il risarcimento dei danni provocati degli occupanti. Autorizzazione alla rinuncia agli atti di causa.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 412 del 25 marzo 2013

Segreteria regionale per la Sanità, proroga al 30 giugno 2013 del personale attualmente in posizione di distacco. Determinazioni.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:

In conseguenza della proroga al 30 giugno 2013, decisa dalla Giunta regionale, sia per quanto riguarda la riorganizzazione complessiva dell'apparato regionale ex L.R. n. 54/12 che per quanto riguarda i comandi da altre Amministrazioni, con il presente provvedimento, si prende atto della necessità di dar corso alla proroga da disporsi da parte del Direttore Generale alla Sanità e al Sociale, fino alla data 30 giugno 2013, dei distacchi attualmente in corso del personale proveniente dalle Aziende ed Enti del SSR, al fine di continuare a garantire la piena funzionalità delle strutture tecnico-amministrative afferenti alla Segreteria regionale per la Sanità.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La L.R. del 31.12.2012, n. 54 intitolata "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della legge e regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto" ha dettato una nuova disciplina delle funzioni della Giunta Regionale, dell'organizzazione e dello svolgimento dell'attività amministrativa prevedendo, inoltre, la realizzazione di un diverso assetto del personale dirigenziale e del comparto appartenente al ruolo organico della Giunta Regionale.

In particolare, l'art. 29 della precitata L.R. n. 54/2012, ha attribuito alla Giunta, tra gli altri, il compito di procedere alla determinazione della dotazione organica per giungere alla revisione della struttura organizzativa attraverso l'adozione di un regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e l'attuazione della stessa legge, atto da emanarsi ai sensi dell'art. 19, comma 2, dello Statuto.

Con DGRV n 319 del 12.3.2013, intitolata "Organizzazione amministrativa della giunta regionale: disposizioni provvisorie relative alle strutture regionali e agli incarichi dirigenziali nelle more della definitiva istituzione del nuovo modello organizzativo di cui alla L.R. n. 54 del 31.12.2012", la Giunta - prendendo atto della difficoltà di elaborare entro il 31.3.2013, il riordino complessivo dell'apparato regionale che sia effettivamente legato ai carichi di lavoro dei diversi processi amministrativi gestiti dalle singole Segreterie - ha ritenuto di procrastinare la scadenza per il varo della nuova organizzazione fissando nuova data al 30 giugno 2013, confermando lo status quo ante.

In parallelo, con DGRV in data odierna, intitolata "Proroga delle posizioni dirigenziali in comando da altre Amministrazioni agli uffici regionali afferenti la Giunta regionale" la Giunta regionale ha, altresì, ritenuto di prendere atto delle proroghe delle posizioni dirigenziali di comando al 30 giugno 2013 confermando parimenti lo status quo ante.

Ciò premesso, per quanto riguarda la Segreteria regionale per la Sanità va rilevato che la futura riorganizzazione dell'assetto regionale dovrà tenere conto, oltre che degli effettivi carichi di lavoro, anche delle modalità operative storicamente utilizzate dall'ente regionale, segnatamente, degli istituti del comando e del distacco di personale.

In particolare merita di essere considerato che il ricorso all'istituto del distacco nell'ambito della Segreteria Regionale della Sanità e Sociale trova fondamento nell'esigenza di fronteggiare attività progettuali avviate o ampliate e per le quali si necessita di professionalità - in ragione della complessità dei profili esistenti nell'ambito del SSR - non rinvenibili nei ruoli regionali. E che la qual cosa, conseguentemente, incide sulle disponibilità dell'organico regionale, che in tal modo utilizzano delle specifiche professionalità inserendole per tempi definiti nell'ambito dell'organizzazione interna degli uffici.

Tali valenze sono del resto già state considerate anche dalla DGRV n. 2717 del 16.11.2010, con la quale erano state previste le modalità per procedere al distacco presso le strutture afferenti alla Segreteria Regionale per la Sanità del personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale.

Il medesimo atto ha infatti, tra l'altro, attribuito al Segretario Regionale per la Sanità (ora Direttore Generale alla Sanità e al Sociale) di disporre l'istituto del distacco per singoli soggetti interessati, prevedendo la contestuale comunicazione alla Direzione Risorse Umane, alla Direzione Affari Generali e all'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità.

Ricordato altresì che la scadenza dei predetti distacchi era stata fissata per fine marzo 2013 e rilevato che tale data era stata indicata in correlazione al riordino dell'organizzazione regionale, anch'essa originariamente fissata per la fine dello stesso mese di marzo, ne discende, per l'effetto, che la proroga al 30 giugno 2013 dell'attuazione delle citate disposizioni legislative di riordino delle strutture della Giunta regionale e degli attuali incarichi ai dirigenti regionali, si riverbera sul particolare assetto organizzativo della Segreteria regionale per la Sanità.

Alla luce del rinvio operato con DGRV n. 319 del 12.3.2013 ed in considerazione di quanto sopra rappresentato - anche al fine di garantire l'attività di coordinamento ed il compiuto assolvimento degli adempimenti LEA, nonché delle funzioni con diretta incidenza sull'acquisizione di risorse economiche per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale -, si propone di prendere atto che il verificarsi delle sopra rappresentate condizioni comporta l'esigenza che, in assenza della riorganizzazione e della rilevazione dei carichi di lavoro, è necessario garantire la continuità delle funzioni in essere, acché il Direttore Generale alla Sanità e al Sociale possa così procedere, ex DGRV n. 2717/2010, ad autorizzare la proroga temporanea dei distacchi attualmente in essere presso le strutture afferenti la Segreteria regionale per la Sanità fino alla data del 30.06.2013.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2983 del 28.12.2012, "Presa d'atto delle proposte di Budget per l'anno 2013 afferenti il finanziamento del SSR direttamente gestito (FSR in parte accentrata).", è stato previsto, tra l'altro, anche per l'anno 2013, il rimborso alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del Veneto, all'ARSS, e all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie degli oneri del personale in servizio presso le strutture afferenti Segreteria per la Sanità in posizione di distacco, per un importo

stimato pari ad Euro 3.500.000,00=, così come da Allegato A, pag. 3/14 della medesima deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

• Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Vista L.R. del 31.12.2012, n. 54;
- Viste le DD.GG.RR. nn. 3095/2006, 2315/2007, 2717/2010;
- Viste le DD.GG.RR. nn. 2363/2011, 2981/2012;
- Vista la DGR n. 2983/2012
- Vista la DGR n. 319/2013;
- SENTITA, con esito favorevole, l'Avvocatura regionale in ordine alla competenza della Giunta regionale all'assunzione del presente provvedimento in merito al quale si ravvisano i necessari presupposti di fatto e di diritto;

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di prendere atto che in dipendenza del verificarsi delle condizioni indicate in premessa circa la riorganizzazione regionale e la necessità di garantire lo svolgimento regolare dei compiti d'ufficio il Direttore Generale alla Sanità e al Sociale possa procedere, ex DGRV n. 2717/2010, ad autorizzare la proroga dei distacchi attualmente in essere presso le strutture afferenti la Segreteria regionale per la Sanità fino alla data del 30 giugno 2013;
3. di demandare a successivo provvedimento della Giunta Regionale l'assunzione del relativo impegno di spesa per l'utilizzo del personale di cui al punto che precede, ad avvenuta approvazione del corrispondente bilancio di previsione annuale a carico del SSR come richiamato in premessa;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.